

ambiente legale

DIRETTORE RESPONSABILE: Avv. Daniele CARISSIMI

DIGESTA

1 AGGIORNAMENTO → 225

- 1.10. Regolamento deforestazione: occorre prepararsi!
- 1.11. Decreto Bollette: nuove semplificazioni nel mondo delle rinnovabili
- 1.12. Al via il Registro Nazionale dei produttori (RENAP)
- 1.13. Il riconoscimento dell'ecocidio nella Direttiva (UE) 2024/1203
- 1.14. L'utilizzo dei rifiuti "lista verde" negli impianti industriali: l'interpello del MASE

2 FOCUS → 249

- 2.8. Veicoli Fuori Uso: produttore e detentore, tra testo unico ambientale e legge speciale
- 2.9. La gestione dei rifiuti sanitari prodotti presso terzi: tra regime derogatorio e obblighi ordinari
- 2.10. 231 e reati ambientali: le principali pronunce giurisprudenziali

3 GESTIONE → 263

- 3.8. TARI e Magazzini: la Cassazione sui limiti dell'esenzione
- 3.9. Il manutentore e la rimozione dei rifiuti liquidi preesistenti
- 3.10. Il nuovo Formulario di Identificazione dei Rifiuti

4 RUBRICHE → 275

- 4.1. Tribunale
20 massime
- 4.2. Il punto sull'Albo
Deliberazione n. 4 del 20 maggio 2025
- 4.3. D.Lgs. 231/2001 e Anticorruzione
Proposte di modifica al D.lgs. 231/2001:
il *paper* di Assonime
- 4.4. RENTRI
Le ultime novità

54

1.

AGGIORNAMENTO

→ 225

- **1.10. Regolamento deforestazione: occorre prepararsi!**
di *Roberta Tomassetti* 226
- **1.11. Decreto Bollette: nuove semplificazioni nel mondo delle rinnovabili**
di *Giulio Del Prete* 231
- **1.12. Al via il Registro Nazionale dei produttori (RENAP)**
di *Roberta Tomassetti* 235
- **1.13. Il riconoscimento dell’ecocidio nella Direttiva (UE) 2024/1203: implicazioni e sfide per l’ordinamento italiano**
di *Giulio Del Prete* 238
- **1.14. L’utilizzo dei rifiuti “lista verde” negli impianti industriali: l’interpello del MASE**
di *Valentina Bracchi* 243

2.

FOCUS

→ 249

- **2.8. Veicoli Fuori Uso: produttore e detentore, tra testo unico ambientale e legge speciale**
di *Valentina Bracchi* 250
- **2.9 La gestione dei rifiuti sanitari prodotti presso terzi: tra regime derogatorio e obblighi ordinari**
di *Roberta Tomassetti* 255
- **2.10. 231 e reati ambientali: le principali pronunce giurisprudenziali**
di *Lucia Giulivi* 259

3.

GESTIONE

→ 263

- 3.8. TARI e Magazzini: la Cassazione sui limiti dell'esenzione
di *Roberta Tomassetti* 264
- 3.9. Il manutentore e la rimozione dei rifiuti liquidi preesistenti
di *Valentina Bracchi* 267
- 3.10. Il nuovo Formulario di Identificazione dei Rifiuti
di *Valentina Bracchi* 270

4.

RUBRICHE

→ 275

- 4.1. Tribunale
a cura dello *Studio Legale Ambientale Carissimi* 277
 - 4.1.1. Penale 278
 - 4.1.2. Amministrativo 281
 - 4.1.4. Civile 287
- 4.2. Il punto sull'Albo
 - 4.2.3. Deliberazione n. 4 del 20 maggio 2025:
ancora semplificazioni e riordino dall'Albo
di *Chiara Fiore* 290
- 4.3. D.Lgs. 231/2001 e Anticorruzione
 - 4.3.3. Proposte di modifica al D.lgs. 231/2001: il *paper* di Assonime
di *Lucia Giulivi* 294
 - 4.4.2. RENTRI: le ultime novità
di *Chiara Fiore* 302



ambiente legale
CONSULENZA E SERVIZI PER L'AMBIENTE

WEBINAR IN DIRETTA ZOOM

RENTRI: rispondiamo a tutte le domande!

Ambiente Legale organizza sessioni di formazione e problem solving ogni quindici giorni a partire dal 21 maggio fino al 16 luglio per rispondere a tutte le domande dei partecipanti.

A seguito di una introduzione iniziale, infatti, i relatori sono a disposizione per affrontare quesiti pratici ed operativi che devono necessariamente essere risolti prima dell'avvio di tale importante riforma.

ULTIMA DATA: 16 luglio 2025

QUOTA DI ISCRIZIONE €150





ambiente legale

CONSULENZA E SERVIZI PER L'AMBIENTE

Proprietario ed editore:

Ambiente Legale Srl
Sede legale: Via Bertoloni 44, 00197 Roma
Sede operativa: Via del Maglio 6, 05100 Terni
Terni: +39 0744.400738 Milano: +39 02.87366838
Bologna: +39 051.0353030 Roma: +39 06.94443170

Direttore responsabile

Avv. Daniele Carissimi
(iscritto nell'Elenco Speciale, annesso all'Albo dei Giornalisti dell'Umbria)
direttore@ambientelegale.it

Layout e grafica:

Ester Chiocchia
grafica@ambientelegale.it

Ufficio commerciale (marketing e pubblicità):

commerciale@ambientelegale.it

Servizio clienti e ufficio abbonamenti:

commerciale@ambientelegale.it
Terni: +39 0744.400738 Milano: +39 02.87366838
Bologna: +39 051.0353030 Roma: +39 06.94443170

Tutti gli articoli sono disponibili anche on line, alla pagina
<https://www.ambientelegale.it/pagine/tutti-i-numeri-della-rivista>

Proprietà letteraria riservata

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.

Gli Autori e l'Editore sono a disposizione degli aventi diritto con i quali non è stato possibile comunicare nonché per involontarie omissioni o inesattezze nella citazione delle fonti dei brani o immagini riprodotte nel presente rivista.

Note per gli autori

Chi volesse contribuire con articoli o approfondimenti, può inviare i contributi a: info@ambientelegale.it
La redazione si riserva di pubblicare i contenuti ritenuti di interesse.

Per usufruire del nostro catalogo editoriale e avere accesso alla rivista *Ambiente legale Digesta* puoi sottoscrivere un abbonamento *Content* o un Pacchetto *Open Access* direttamente collegandoti al nostro sito internet all'indirizzo: <https://www.ambientelegale.it/abbonamenti>


ABBONAMENTO CONTENT

All'interno del CONTENT avrai a disposizione, liberamente e in costante aggiornamento, tutto il catalogo editoriale di *Ambiente Legale*:

- *Ambiente Legale Magazine* (formato web)
- Quesiti
- Articoli
- E-book specializzati in materia ambientale
- Slides
- Video articoli
- Massime giurisprudenziali

PREZZO ABBONAMENTO

1 anno 499,00 euro/anno
2 anni 424,00 euro/anno
3 anni 374,00 euro/anno



© Copyright 2016 - Ambiente Legale Srl

Registrazione Tribunale di Terni n. 3 del 29 Agosto 2016

N. iscrizione al ROC: 26450

ISSN 2531-5552 (edizione cartacea)

ISSN 2611-5220 (edizione digitale)

Comitato Scientifico

Gualtiero Bellomo
Emiliano Bergonzoni
Mario Borghi
Salvatore Corroppolo
Giovanni de Vergottini
Paolo Grigioni
Matteo Mattioli
Giorgio Rosso
Michele Rotunno
Andrea Rovatti
Luciano Salomoni
Paola Scartoni
Marco Sciarra
Sabrina Tosti
Paolo Zoppellari

Finito di stampare nel mese di Giugno 2025
presso Rotomail Italia S.p.A. – Vignate (MI)

PACCHETTO OPEN ACCESS

OPEN ACCESS è l'unica offerta che ti permette di essere costantemente formato e informato in campo ambientale e avrai a disposizione:

- l'intero comparto editoriale (CONTENT)
- l'intero comparto formativo (ACADEMY)

PREZZO PACCHETTO

1 anno 3.499,00 euro/anno
2 anni 2.974,00 euro/anno
3 anni 2.231,00 euro/anno

news

AMBIENTALI

news ambientali

GESTIONE INTEGRATA

In vigore dal 18 giugno i nuovi CAM per la gestione dei rifiuti urbani

Entra in vigore il 18 giugno 2025 il D.M. 7 aprile 2025, che aggiorna i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per gli appalti relativi alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, alla pulizia e spazzamento stradale e alla fornitura di veicoli, contenitori e sacchetti.

I nuovi CAM, obbligatori ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, sostituiscono quelli del 2022 e rafforzano gli obiettivi ambientali: prevenzione dei rifiuti, promozione del riuso, aumento della qualità della raccolta differenziata, utilizzo di materiali riciclati e riduzione dell'impatto del trasporto.

Previsti criteri premianti per chi adotta mezzi a basse emissioni, soluzioni innovative di raccolta o azioni di sensibilizzazione. I CAM si articolano in quattro schede tecniche con requisiti specifici per ogni tipologia di affidamento e richiedono il coordinamento con le disposizioni ARERA.

SOSTENIBILITÀ

Dal 2026 nuove regole UE sulle quote gratuite per le imprese

È in vigore dal 12 maggio il regolamento UE 2025/772, che aggiorna le regole per la gestione delle quote gratuite di emissione assegnate alle imprese nell'ambito dell'EU ETS, il sistema europeo di scambio di quote di gas serra. Le nuove disposizioni si applicano alle assegnazioni dal 1° gennaio 2026.

Il testo chiarisce quando un gestore può recuperare le quote ridotte per mancata attuazione di audit energetici, introduce requisiti per l'assegnazione supplementare (es. per impianti di teleriscaldamento) e specifica i dati da trasmettere alle autorità.

È previsto anche l'obbligo di presentare, entro il 2026, una relazione sulla neutralità climatica verificata da terzi. Le quote possono essere sospese in caso di documentazione incompleta o non conforme.

L'obiettivo è rafforzare l'efficacia ambientale del sistema, semplificando al tempo stesso le procedure di monitoraggio e verifica.

IMPIANTI FER

Novità per FER, CER e iter autorizzativi ad opera del Decreto Bollette

Dal 30 aprile è in vigore il "Decreto Bollette" (D.L. 19/2025, conv. in L. 60/2025), che interviene su più fronti della transizione energetica.

Tra le misure, l'ampliamento dei soggetti ammessi nelle Comunità Energetiche Rinnovabili, ora aperte anche a istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende di edilizia pubblica e consorzi di bonifica. Ammessi agli incentivi anche impianti già in esercizio, purché finalizzati alla condivisione energetica e attivati entro luglio 2024.

Novità anche nel Testo Unico FER: introdotta la PAS per accumulatori termomeccanici e l'AU per impianti agrivoltaici ≥ 5 MW; gli idroelettrici < 500 kW entrano tra le attività libere.

Rafforzata la partecipazione regionale per impianti off-shore e pompaggi idroelettrici.

Nuove regole per screening VIA su repowering e priorità procedurali per impianti FER di competenza statale.

EMISSIONI

Nuovi chiarimenti dal MASE sui limiti emissivi

Il Ministero dell'Ambiente, con interpello n. 74316 del 17 aprile 2025, chiarisce che per gli impianti di combustione i limiti emissivi da rispettare variano in base alla natura dell'intervento: "modifica" o "completo rifacimento".

La distinzione è decisiva per individuare le BAT (Best Available Techniques) applicabili e i relativi valori limite di emissione (BAT-AEL), come previsto dall'art. 29-sexies del Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006). In caso di rifacimento completo, si applicano le BAT per impianti nuovi, più stringenti; se invece le prestazioni restano condizionate da componenti non sostituite, si continueranno a usare quelle per impianti esistenti.

La valutazione spetta all'Autorità competente, che può comunque modulare i limiti all'interno del range previsto, motivando eventuali scostamenti.

Il principio è stato ribadito nel caso di una centrale turbogas con sostituzione della sola turbina.

ALBO

Chiarimenti da parte del MASE sul ruolo del responsabile tecnico

Con la risposta n. 78183 del 24 aprile 2025 all'interpello di Confrasporto, il MASE chiarisce i limiti dell'esonero previsto dall'art. 212, comma 16-bis del D.Lgs. 152/2006 per i legali rappresentanti che assumono anche il ruolo di responsabile tecnico.

Di seguito gli aspetti chiariti:

- la deroga riguarda solo le verifiche di idoneità iniziale e di aggiornamento previste dal D.M. 120/2014, ma non esonera dal possesso dei requisiti di titolo di studio e esperienza professionale;
- il Ministero specifica che i tre anni di carica devono essere maturati mentre l'impresa è iscritta all'Albo e operativa in uno dei settori regolati;
- infine, l'esenzione decade con la cessazione dalla carica di legale rappresentante.

EPR

Attivo il Registro Nazionale dei Produttori per la responsabilità estesa

Dal 7 maggio 2025 è online il RENAP, Registro nazionale dei produttori istituito con il D.M. 144/2024. Il sistema raccoglie le imprese soggette alla responsabilità estesa del produttore (EPR), obbligate a farsi carico della gestione dei prodotti immessi sul mercato anche nella fase post-consumo.

Attualmente il RENAP integra i registri già esistenti per:

- RAEE,
- pile e accumulatori,
- pneumatici fuori uso (attivo dal 14 maggio).

Altri registri di filiera, come quelli per imballaggi e oli, saranno attivati con successivi decreti.

Le imprese dovranno iscriversi e trasmettere periodicamente i dati su quantità e modalità di gestione dei prodotti. L'obiettivo è migliorare il tracciamento e la trasparenza delle filiere soggette a EPR, rafforzando la governance ambientale nazionale e l'equità tra operatori economici.

PRINCIPI

Chiarimenti del MASE sul deposito dei rifiuti dopo R12

Nella risposta a interpello n. 79776 del 29 aprile 2025, il MASE chiarisce che i rifiuti prodotti da attività di trattamento - comprese quelle di scambio per il recupero (R12) - non possono essere gestiti tramite deposito temporaneo prima della raccolta. Tale forma di deposito, prevista dall'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006, è applicabile solo ai rifiuti stoccati nel luogo di produzione prima dell'inizio della gestione autorizzata e costituisce una deroga alla disciplina ordinaria dello stoccaggio.

I rifiuti già sottoposti a trattamento rientrano invece a pieno titolo nella gestione e richiedono prescrizioni specifiche da parte dell'autorità competente.

Non è inoltre ammessa la messa in riserva (R13) dei rifiuti da R12, come chiarito dalla definizione stessa dell'operazione. Le modalità di deposito dovranno quindi essere stabilite caso per caso nell'autorizzazione, con limiti temporali e quantitativi e nel rispetto delle linee guida ministeriali (circolare 1121/2019).

DISCARICHE

Deroghe ai limiti di accettabilità in discarica decise dalle autorità competenti

Con la risposta a interpello n. 86139 dell'8 maggio 2025, il MASE ha confermato che il sottovaglio EER 190501 derivante da impianti TMB può essere ammesso in discarica anche in deroga ai limiti generali di accettabilità, purché le condizioni siano definite nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente. Il riferimento normativo è l'art. 7-sexies del D.Lgs. 36/2003, che consente di istituire sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi, con valori diversi da quelli previsti dalla Tabella 5 dell'Allegato 4, se giustificati da una valutazione del rischio.

Il Ministero precisa che, in tali casi, non si applica la soglia IRDP (1.000 mg O₂/kgSVh) normalmente necessaria per escludere il parametro DOC (carbonio organico disciolto). I valori ammissibili devono però essere esplicitamente previsti nell'atto autorizzativo.

Viene inoltre ricordato che il trattamento è condizione necessaria ma non sufficiente per lo smaltimento in discarica: restano validi i criteri indicati nell'autorizzazione. Le Linee guida ISPRA 2005 per la valutazione del rischio sono state ritirate e saranno aggiornate dal SNPA.

RENTRI

Accreditamento disponibile per enti e organi di controllo

Dal 14 maggio 2025 è attiva la procedura per l'accreditamento degli enti, delle amministrazioni e degli organi di controllo che intendano accedere ai dati del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (Rentri). Lo ha comunicato il Ministero dell'Ambiente sul portale ufficiale www.rentri.gov.it.

La possibilità di consultare il Registro è prevista dall'art. 19 del DM 59/2023, ma subordinata all'accreditamento secondo le modalità indicate nel decreto direttoriale n. 255 del 12 dicembre 2024. L'accesso avviene esclusivamente per finalità istituzionali, come attività di controllo, pianificazione o analisi.

Una volta autorizzati, i soggetti accedono all'“Area Enti” del portale mediante strumenti di identità digitale (SPID, CNS, CIE). In caso di accesso tramite SPID personale, l'ente dovrà aver formalmente incaricato l'operatore.

TARI

Convertito in legge il d.l. sulla pubblica amministrazione con novità su TARI e EoW

Con la legge 9 maggio 2025, n. 69 è stato convertito il DL 25/2025 (“Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”) in vigore dal 14 maggio. Tra le misure ambientali, slitta al 30 giugno il termine per i Comuni per approvare le tariffe rifiuti (TARI o corrispettivo), originariamente fissato al 30 aprile.

Viene istituito presso il Ministero dell'Ambiente il “Nucleo End of waste”, operativo dal 1° gennaio 2026, con il compito di supportare l'istruttoria per l'adozione dei decreti previsti dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 sulla cessazione della qualifica di rifiuto.

Confermati anche i poteri rafforzati del Commissario unico per le discariche abusive, ora estesi alla bonifica della Terra dei Fuochi. Previsti fondi per ISPRA (6 milioni di euro) per il 2025, destinati al monitoraggio dell'ambiente marino e alla mappatura dei fondali.

Infine, prorogata al 2026 la semplificazione della Conferenza di servizi nei procedimenti ambientali secondo le modalità già previste dal DL Semplificazioni.

IMPIANTI FER

Al via nuovi bandi GSE per biomassa biogas e fotovoltaico flottante

Il Gestore dei servizi energetici ha aperto due nuove procedure per l'accesso agli incentivi previsti dal decreto Fer 2 (Dm 19 giugno 2024). I bandi, pubblicati il 14 maggio 2025, riguardano impianti a biogas, biomassa e fotovoltaico flottante su acque interne.

Per gli impianti alimentati da biogas (fino a 300 kW) e biomassa (fino a 1.000 kW) è prevista una gara al ribasso sul valore dell'incentivo base. Il contingente disponibile è pari a 8,94 MW. Si tratta della seconda tornata dopo quella lanciata nel dicembre 2024.

Il secondo avviso è dedicato agli impianti fotovoltaici flottanti installati su acque interne, una tipologia innovativa che consente di produrre energia rinnovabile senza consumo di suolo. Si tratta del primo bando per il cosiddetto “Gruppo D”, con un contingente disponibile di 50 MW. Anche in questo caso, la selezione avverrà tramite asta al ribasso.

Entrambi i bandi saranno aperti dalle ore 12:00 del 7 luglio alle 12:00 del 5 settembre 2025, con domanda da presentare esclusivamente tramite il Portale Fer-E.

CLASSIFICAZIONE

Nuovi codici EER per i rifiuti da batterie al via

Pubblicata il 20 maggio 2025 nella Gazzetta Ufficiale dell'UE, la Decisione 2025/934/UE aggiorna l'elenco europeo dei codici EER per i rifiuti da batterie, modificando la Decisione 2000/532/CE. Il provvedimento entrerà in vigore il 9 giugno 2025 ma sarà applicabile dal 9 novembre 2026.

L'intervento risponde all'esigenza di allineare la classificazione dei rifiuti all'evoluzione del settore batterie, segnato dall'uso crescente di litio, sodio e nichel e dal nuovo regolamento UE 2023/1542.

Tra le principali novità:

- riformulato il sottocapitolo 16 06, ora denominato “Rifiuti della fabbricazione, della fornitura e dell'uso di batterie, e introdotti nuovi codici;
- introdotto il capitolo 19 14 per le frazioni intermedie da trattamento delle batterie;
- cancellati tre codici obsoleti (19 02 11*, 20 01 33* e 20 01 34);
- aggiunti nuovi codici urbani da raccolta differenziata, tra cui 20 01 42* e 20 01 43*.

ALBO

Dal primo luglio obbligo di geolocalizzazione dei veicoli che trasportano rifiuti pericolosi

Le imprese che trasportano rifiuti speciali pericolosi e sono iscritte al RENTRI dovranno certificare, a partire dal 1° luglio 2025, l'installazione dei dispositivi di geolocalizzazione sui propri veicoli. Lo ricorda l'Albo gestori ambientali con la circolare del 22 maggio 2025.

L'obbligo riguarda le aziende iscritte in Categoria 5 e rappresenta un requisito tecnico essenziale per l'iscrizione e il mantenimento nell'ALBO. L'attestazione, da compilare online e firmare dal legale rappresentante, dovrà essere inviata tramite il portale AGEST entro il 31 dicembre 2025.

Le imprese con più mezzi potranno inviare autocertificazioni separate per ogni veicolo. Dal 1° gennaio 2026 la dichiarazione sarà richiesta anche per nuove iscrizioni o modifiche del parco mezzi. Chi non si adegua rischia provvedimenti disciplinari.

L'obbligo rafforza il sistema di tracciabilità dei rifiuti, in linea con il nuovo registro elettronico RENTRI.

SOSTENIBILITÀ

La Commissione pubblica la prima lista dei Paesi classificati per rischio deforestazione nell'ambito dell'EUDR

È disponibile la prima lista di *benchmarking* pubblicata dalla Commissione UE che assegna a ciascun Paese un livello di rischio rispetto alla deforestazione legata alla produzione di materie prime come cacao, caffè, soia, legno, olio di palma, gomma e bovini.

La classificazione si articola su tre livelli (basso, standard e alto rischio) e avrà impatti diretti sugli obblighi di *due diligence* per operatori e commercianti che rientrano nel perimetro del Regolamento EUDR.

L'approvvigionamento da Paesi a basso rischio comporta procedure semplificate: resta l'obbligo informativo, ma si evitano le fasi di valutazione e mitigazione dei rischi. Solo quattro Paesi sono stati inseriti nella categoria "alto rischio": Russia, Corea del Nord, Bielorussia e Myanmar.

La classificazione, adottata il 22 maggio 2025, si basa su una metodologia pubblica ed è disponibile sul portale della Commissione. Il sistema di *benchmarking* rappresenta un tassello chiave per l'attuazione efficace del Regolamento, la cui applicazione inizierà a fine dicembre per le grandi imprese.

BINIFICHE

Trattamento delle acque emunte da siti contaminati possibile anche in impianti esterni al sito

Il Ministero dell'Ambiente chiarisce che le acque sotterranee emunte da siti contaminati possono essere trattate anche in impianti di depurazione esterni, purché idonei e collegati stabilmente.

Lo precisa con la risposta a interpello n. 98956 del 23 maggio 2025, interpretando l'art. 243, comma 3, del Codice ambientale. La norma prevede che il trattamento delle acque emunte in caso di bonifica, funzionale all'immissione delle stesse in corpi idrici superficiali o in fognatura, possa avvenire in impianti dedicati oppure in impianti di depurazione delle acque reflue industriali "esistenti e in esercizio in loco". Secondo il MASE, la locuzione "in loco" non coincide necessariamente con "nel sito" oggetto di bonifica: il legislatore avrebbe usato quest'ultima se avesse voluto limitare l'ubicazione. Pertanto, in presenza di un impianto esterno tecnicamente idoneo e connesso al sito tramite un sistema stabile di collettamento, l'obbligo di trattamento può ritenersi soddisfatto senza dover costruire un nuovo impianto interno, nel rispetto delle migliori tecniche disponibili e dei principi di proporzionalità ed economicità.

AUTORIZZAZIONI

Chiarimenti dal MASE sullo screening di VIA per prodotti a base di elastomeri

Con la risposta a interpello n. 115870 del 18 giugno 2025, il Ministero dell'Ambiente chiarisce l'ambito applicativo della soglia delle 25.000 tonnellate/anno prevista per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti relativi alla fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri (punto 6, lett. a), Allegato IV, Parte II del D.Lgs. 152/2006).

Il MASE conferma che la soglia va riferita esclusivamente alle "materie prime lavorate" per la produzione/trattamento di tali prodotti, escludendo quindi le altre attività dello stabilimento.

Inoltre, alla luce del principio di precauzione, la dicitura "a base di elastomeri" deve essere interpretata in senso estensivo, nel senso che non è richiesto alcun determinato contenuto di elastomeri, essendo invece sufficiente anche una minima presenza ai fini dell'assoggettabilità a screening di VIA.

IMPIANTI FER

Aggiornate le regole operative per gli incentivi del Decreto Fer X

Con il decreto direttoriale n. 19 del 18 giugno 2025, il Ministero dell'Ambiente ha definito le nuove disposizioni operative per accedere agli incentivi previsti dal Decreto Fer X Transitorio (DM 30 dicembre 2024), destinati agli impianti a fonti rinnovabili di potenza superiore a 1 MW. Il nuovo provvedimento sostituisce integralmente le regole approvate a maggio e resterà valido fino al 31 dicembre 2025.

Gli impianti interessati – fotovoltaici, eolici, idroelettrici e quelli alimentati da gas di depurazione – devono accedere alle procedure attraverso aste al ribasso gestite dal GSE.

Tra i requisiti essenziali figurano: titolo abilitativo valido, preventivo di connessione alla rete elettrica, avvio lavori non ancora effettuato e rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale, incluso il principio DNSH.

Il decreto aggiorna anche le modalità di comunicazione per inizio lavori e messa in esercizio, offrendo agli operatori una guida più chiara per aderire al meccanismo incentivante entro i tempi previsti.

CLASSIFICAZIONE

Classificazione armonizzata aggiornata per oltre trenta sostanze chimiche

Con il regolamento delegato (UE) 2025/1222, pubblicato il 20 giugno 2025, la Commissione europea ha modificato l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 (cd. CLP), aggiornando la classificazione e l'etichettatura armonizzate di oltre trenta sostanze pericolose.

Il provvedimento recepisce i pareri dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) e introduce ventidue nuove sostanze nel sistema armonizzato, tra cui ozono, ossido di diazoto, cromato di bario e fluoroetilene.

Sono inoltre stati rivisti i profili di rischio per agenti già regolati, come folpet, captan e cloruro di vinilidene.

La nuova disciplina entrerà in vigore il 10 luglio 2025, ma si applicherà a partire dal 1° febbraio 2027, così lasciando ai fornitori il tempo necessario per adeguare l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze, senza pregiudicare l'immissione in commercio delle scorte esistenti.

CONTRATTI PUBBLICI

Obbligo di misure compensative in caso di concessioni prorogate senza gara

L'Autorità nazionale anticorruzione, con la delibera n. 224 del 28 maggio 2025, ha chiarito che nei casi in cui un Comune mantenga in capo allo stesso soggetto economico la gestione di un impianto di smaltimento rifiuti senza formalizzare la proroga attraverso atti amministrativi validi, scatta l'obbligo di attivare misure a tutela della concorrenza.

L'Autorità ricorda, invero, che in siffatto caso trova applicazione l'articolo 186 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), ai sensi del quale nelle ipotesi di concessioni non conformi al diritto dell'Unione europea vigente al momento dell'affidamento o della proroga, il concessionario è obbligato a esternalizzare una quota dell'attività (tra il 50% e il 60%) verso altri operatori economici.

Qualora ciò non sia possibile per ragioni tecniche o organizzative, è previsto un contributo economico da versare all'amministrazione concedente, compreso tra il 5% e il 10% degli utili indicati nel piano economico-finanziario. La misura mira a riequilibrare situazioni in cui il mancato ricorso al mercato potrebbe generare vantaggi distorsivi.

PRINCIPI

Nuove regole per l'iscrizione all'Elenco dei venditori di gas naturale

Con il D.M. n. 85 del 2025, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha ridefinito l'assetto normativo per l'iscrizione all'Elenco dei soggetti autorizzati alla vendita di gas naturale. Pubblicato in Gazzetta il 19 giugno, il regolamento introduce requisiti più severi per garantire affidabilità e trasparenza nel settore. L'iscrizione diventa non solo un obbligo formale, ma uno strumento di qualificazione. Possono iscriversi solo società di capitali, cooperative e consorzi con capitale minimo di 100.000 euro e oggetto sociale coerente. Esclusi consorzi che acquistano gas per uso interno. Tra i criteri: assenza di condanne per reati gravi, rispetto delle norme antimafia e solidità finanziaria.

Previsti controlli a campione annuali e aggiornamento obbligatorio ogni tre anni. In caso di false dichiarazioni o perdita dei requisiti, scattano sanzioni e l'impossibilità di nuova iscrizione per due anni.

Un decreto attuativo, atteso entro metà agosto, definirà moduli e procedure. Le imprese già attive dovranno autocertificare i requisiti entro 90 giorni dalla sua pubblicazione. Chi non lo farà, sarà cancellato dall'Elenco.

1.

SOMMARIO

- **1.10. Regolamento deforestazione: occorre prepararsi!**
di *Roberta Tomassetti* 226
- **1.11. Decreto Bollette: nuove semplificazioni
nel mondo delle rinnovabili**
di *Giulio Del Prete* 231
- **1.12. Al via il Registro Nazionale dei produttori (RENAP)**
di *Roberta Tomassetti* 235
- **1.13. Il riconoscimento dell'ecocidio nella Direttiva (UE)
2024/1203: implicazioni e sfide per l'ordinamento italiano**
di *Giulio Del Prete* 238
- **1.14. L'utilizzo dei rifiuti "lista verde" negli impianti industriali:
l'interpello del MASE**
di *Valentina Bracchi* 243

“Regolamento deforestazione: occorre prepararsi!”

di **ROBERTA TOMASSETTI**

Avvocato - *Studio Legale Ambientale Carissimi*

ABSTRACT

Il Regolamento (UE) 2023/1115, noto come EUDR, rappresenta una delle risposte più ambiziose dell'Unione Europea alla sfida globale della deforestazione. A partire da fine 2025, le imprese che immettono sul mercato o esportano determinati prodotti – come cacao, caffè, soia ma anche legno e gomma – dovranno dimostrare che questi non sono legati alla distruzione o al degrado delle foreste.

Il regolamento introduce un sistema di “dovuta diligenza” basato sulla tracciabilità geografica, sulla raccolta di dati affidabili e sulla valutazione del rischio, imponendo nuovi obblighi anche a chi commercializza tali prodotti.

In questo articolo analizziamo le regole principali, le tempistiche di applicazione, le responsabilità per operatori e commercianti, il funzionamento del nuovo sistema informatico europeo e le conseguenze per le imprese.

L'obiettivo è comprendere come l'EUDR cambierà il modo in cui l'Europa importa e controlla materie prime e derivati, spingendo le filiere verso una maggiore sostenibilità ambientale.

IN SINTESI

- EUDR si applica ai prodotti immessi, messi a disposizione o esportati dall'UE quali bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia, legno nonché a taluni loro derivati puntualmente individuati nell'Allegato I;
- tre requisiti obbligatori: zero deforestazione post 31 dicembre 2020; conformità alla normativa locale; dichiarazione di dovuta diligenza;
- gli Operatori devono raccogliere indicazioni geografiche, dati legali, quantità e caratteristiche dei prodotti; valutare e mitigare il rischio, aggiornando annualmente il sistema di compliance;
- i Commercianti nonPMI assumono obblighi sostanzialmente analoghi agli operatori; PMI raccolgono e conservano riferimenti anagrafici e dichiarazioni;
- entrata in vigore differenziata: grandi imprese 30 dicembre 2025, PMI 30 giugno 2026;
- si prevedono sanzioni severe implementate dagli stati membri incluse: multe fino al 4 % del fatturato UE, divieti commerciali, confisca delle merci.

di Roberta Tomassetti

ALTRO

Regolamento deforestazione: occorre prepararsi!

L'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2023/1115 – anche conosciuto come nuovo Regolamento Europeo sulla Deforestazione (EUDR) – è definito all'art.1.

Tale disposizione prevede che il Regolamento trovi applicazione in caso di *immissione e messa a disposizione* sul mercato dell'Unione nonché *esportazione* dall'Unione “... di **prodotti interessati, elencati nell'allegato I, che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate, vale a dire bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno ...**”.

Più nello specifico, le *operazioni rilevanti* ai fini del regolamento sono definite come di seguito:

- **immissione:** la prima messa a disposizione di una materia prima interessata o di un prodotto interessato sul mercato dell'Unione¹;
- **messa a disposizione:** la fornitura di un prodotto interessato per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito²;
- **esportazione:** il regime di cui all'articolo 269 del regolamento (UE) n. 952/2013³.

Parallelamente, le materie prime ed i prodotti rilevanti la cui immissione o messa a disposizione sul mercato dell'Unione è soggetta al Regolamento sono contenuti nell'**allegato I**, tra cui, come cacao, caffè, soia ma anche legno e gomma.

Fanno eccezione i prodotti interessati prodotti prima dell'entrata in vigore del regolamento ovvero del **29 giugno 2023** che restano esentati dall'applicazione del regolamento⁴.

In tale quadro, sono quindi sottoposti agli obblighi del regolamento – variamente declinati - diversi soggetti lungo la filiera di approvvigionamento e vale a dire sia gli **operatori** che i **commercianti** che vengono così definiti:

- «**operatore**»: la persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale *immette* i prodotti interessati sul mercato o li esporta;
- «**commerciante**»: la persona nella catena di

approvvigionamento, diversa dall'operatore, che nel corso di un'attività commerciale *mette a disposizione* i prodotti interessati sul mercato.

Anzitutto, il regolamento stabilisce all'art. 3 che le *materie prime* o i *prodotti interessati* – come sopra individuati - possano essere immessi o messi a disposizione sul mercato a condizione che rispettino tutti i seguenti **requisiti**:

- a. *sono a deforestazione zero*⁵;
- b. *sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione*;
- c. *sono oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza*.

In tale quadro, per ciò che concerne la posizione dell'**operatore**, per **provare** che *materie prime e prodotti interessati* rispettino tali requisiti, l'operatore è tenuto, prima dell'immissione sul mercato, ad esercitare la cd. **dovuta diligenza** di cui all'art. 8, il che comprende:

- i. La **raccolta delle informazioni**, dei dati e dei documenti necessari per adempiere agli obblighi previsti all'art. 9 tra cui:
 - descrizione dei *prodotti interessati*; *quantità* dei prodotti interessati; *paese* di produzione; *geolocalizzazione* di tutti gli appezzamenti; informazioni adeguatamente probanti e verificabili secondo cui i *prodotti interessati* sono a *deforestazione zero*; informazioni adeguatamente probanti e verificabili secondo cui le *materie prime interessate* sono state prodotte nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione.
- ii. Le **misure di valutazione del rischio** di cui all'art. 10 per cui l'operatore procede a una valutazione tesa a stabilire se sussista il rischio che i prodotti interessati siano non conformi all'art. 3 che tiene conto:
 - del *rischio attribuito al paese* in base al regolamento esecutivo UE 2025/1093; presenza di *foreste* presenza di *popoli in-*

1 Cfr. art. 2, n. 16 Regolamento EUDR.

2 Cfr. art. 2, n. 18 Regolamento EUDR.

3 Cfr. art. 2, n. 37 Regolamento EUDR.

4 Cfr. art 1, comma 2 Regolamento EUDR.

5 Per prodotti interessati “a deforestazione zero” si intendono prodotti che “contengono o sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate prodotte su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020” (art. 2, n. 13, del Regolamento).

Per “deforestazione” si intende “la conversione a uso agricolo, antropogenica o meno, di una foresta” (art. 2, n. 3, del Regolamento).

digeni, consultazione cooperazione con i popoli indigeni; esistenza di segnalazioni di diffusione della deforestazione o del degrado forestale; fonte attendibilità e validità delle informazioni; preoccupazioni inerenti al paese; complessità della catena di approvvigionamento; rischio di elusione; conclusioni delle riunioni dei gruppi di esperti della commissione; informazioni comprovate; informazioni complementari.

L'operatore documenta e riesamina la valutazione del rischio con cadenza almeno **annuale** e la mette a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

iii. Le **misure di attenuazione del rischio** di cui all'art. 11, volte a ridurre le possibilità che i prodotti interessati siano non conformi all'art. 3. Nello specifico, ad eccezione del caso in cui la valutazione del rischio abbia rilevato la presenza di un *rischio nullo o solo trascurabile*, l'operatore deve adottare *procedure e misure* di attenuazione del rischio adeguate a raggiungere un livello di rischio nullo o solo trascurabile che possono comprendere:

- modelli di pratiche di gestione del rischio, comunicazione, conservazione dei *registri, controlli* interni e gestione della conformità, compresa la nomina di un *responsabile* della conformità a livello dirigenziale per gli operatori non PMI; per tutti gli operatori non PMI, una funzione di *audit*.

Ai sensi dell'art. 13 l'operatore **non è tenuto ad adempiere** agli obblighi di cui agli articoli 10 - valutazione del rischio - e 11 - attenuazione del rischio - quando immette sul mercato i prodotti interessati, se è stato appurato che tutte le materie prime interessate e tutti i prodotti interessati sono stati prodotti in paesi o parti di paesi classificati dalla Commissione europea come a **basso rischio**, conformemente all'art. 29 cui è stata data attuazione con il regolamento esecutivo UE 2025/1093.

Una volta esercitata in questi termini la *dovuta diligenza*, l'operatore mette una **dichiarazione di dovuta diligenza** a disposizione delle autorità competenti⁶. Tale dichiarazione contiene le *informazioni* indicate all'**allegato II** e una *dichiarazione dell'operatore* secondo cui l'operatore stesso ha esercitato la dovuta diligenza e che il rischio di non conformità riscontrato è nullo o trascurabile.

La Commissione europea ha disciplinato con il Regolamento esecutivo 2024/3084 un apposito *sistema di informazione* che, tra le altre cose, dovrà consentire l'**inserimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza**.

Ulteriormente, il regolamento all'art. 12 prevede che l'operatore definisce e mantiene aggiornato un cd. **sistema di dovuta diligenza** che consta di un **insieme di procedure e misure** che gli consente di garantire la conformità all'art. 3 dei prodotti interessati che immette sul mercato e segnatamente:

- i. **riesamina** il sistema di dovuta diligenza almeno una volta l'anno. Se viene a conoscenza di nuovi sviluppi che potrebbero incidere sul sistema di dovuta diligenza, l'operatore aggiorna il sistema di dovuta diligenza per tenerne conto. L'operatore conserva traccia di tali aggiornamenti dei sistemi di dovuta diligenza per cinque anni.
- ii. se non rientra nelle categorie delle PMI, comprese le microimprese, o delle persone fisiche **elabora ogni anno una relazione sul proprio sistema di dovuta diligenza**, ivi comprese le misure adottate per adempiere ai propri obblighi di cui all'art. 8.

Il regolamento prevede poi specifiche regole per il caso in cui un operatore si trovi ad operare con una *material/prodotto interessato che sia già stato oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza* - di norma nel caso in cui produca o fabbrichi, a partire da questi, nuovi prodotti. Infatti, in base all'art. 4, comma 9 l'operatore non PMI può fare **riferimento alle dichiarazioni di dovuta diligenza che sono già state presentate** dopo aver accertato che la dovuta diligenza relativa ai prodotti interessati è stata esercitata conformemente al regolamento. Nello specifico, l'operatore non PMI include i numeri di riferimento di tali dichiarazioni di dovuta diligenza nelle dichiarazioni di dovuta diligenza che presenta. Per le *parti di prodotti interessati che non sono state oggetto di dovuta diligenza*, l'operatore non PMI esercita la dovuta diligenza. Attenzione però perché l'operatore non PMI, quando fa riferimento alla dichiarazione di dovuta diligenza svolta da un terzo, resta **responsabile della conformità**⁷. Per esemplificazioni sul punto si rimanda alla Comunicazione della Commissione C/2024/6789.

Per ciò che concerne invece il **commerciante** - ovvero la persona nella catena di approvvigionamento,

⁶ La Commissione europea ha istituito un apposito sistema di informazione disciplinato con Regolamento esecutivo 2024/3084 che, tra le altre cose, dovrà consentire l'inserimento delle *dichiarazioni di dovuta diligenza*.

⁷ Cfr. art. 4, comma 10 Regolamento EUDR.

di Roberta Tomassetti

ALTRO

diversa dall'*operatore*, che nel corso di un'attività commerciale *mette a disposizione* i prodotti interessati sul mercato - in base a quanto previsto dall'art. 5 deve:

- Se non è una PMI («commerciante non PMI») è **considerato un operatore non PMI** ed è soggetto agli obblighi e alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 6, agli articoli da 8 a 13, all'articolo 16, paragrafi da 8 a 11, e all'articolo 18 in relazione alle *materie prime interessate* e ai *prodotti interessati* che mette a disposizione sul mercato.

Chiaramente, per il caso in cui commerci una *materia/prodotto interessato che sia già stato oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza* può beneficiare della semplificazione di cui all'art. 4 comma 9 e fare quindi **riferimento alle dichiarazioni di dovuta diligenza che sono già state presentate dopo aver accertato che la dovuta diligenza relativa ai prodotti interessati è stata esercitata conformemente al regolamento** ed includere i **numeri di riferimento nella propria dichiarazione di diligenza**. Per esemplificazioni sul punto si rimanda alla già citata Comunicazione della Commissione C/2024/6789.

- Se è una PMI («commerciante PMI») *mette a disposizione* sul mercato i prodotti interessati solo se è in **possesso delle seguenti informazioni** che deve raccogliere e conserva:
 - a. il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, l'indirizzo web degli **operatori** o dei **commercianti** che **gli hanno fornito** i prodotti interessati, nonché i **numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza** associate a tali prodotti;
 - b. il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo

postale, l'indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, l'indirizzo web degli **operatori** o dei **commercianti ai quali ha fornito** i prodotti interessati.

Il commerciante PMI conserva per almeno **cinque** anni dalla data di messa a disposizione sul mercato le informazioni di cui al paragrafo precedente e le fornisce su richiesta alle autorità competenti. Ove ottenga o venga a conoscenza di nuove informazioni pertinenti **informa immediatamente le autorità competenti** dello Stato membro in cui è avvenuta la messa a disposizione sul mercato, nonché i **commercianti** a cui ha fornito il prodotto interessato.

Gli obblighi del regolamento si applicano per le grandi imprese dal **30 dicembre 2025**. Per le PMI la scadenza è stata rinviata al **30 giugno 2026**⁸.

Alla luce di quanto sopra esposto, al fine di analizzare nel dettaglio gli oneri discendenti dal regolamento EUDR le aziende dovranno procedere ad una valutazione interna volta a:

- a. **Verificare le materie/prodotti trattati**. Se l'azienda *immetta* sul mercato UE, *metta a disposizione* o *esporta* materie prime interessate e/o prodotti interessati ponendosi quindi come soggetto sottoposto agli obblighi del regolamento EUDR.
- b. **Verificare il ruolo della società nella filiera di approvvigionamento**. Valutare se la società in questione si ponga come operatore o come commerciante e individuare i conseguenti obblighi di gestione.
- c. **Scadenze**. Eventualmente valutare se sussistano i presupposti per l'applicazione degli obblighi di operatore/commerciante PMI e le relative scadenze.
- d. **Due Diligence e tracciabilità**. Laddove necessario procedere con l'implementazione della due diligence e del sistema di due diligence e con la relativa tracciabilità. Nello specifico:

Regolamento deforestazione: occorre prepararsi!

8 Come rispettivamente definite dall'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE:

“1. Nell'applicare una o più opzioni di cui all'articolo 36, gli Stati membri definiscono microimprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- a) totale dello stato patrimoniale: 350 000 EUR;
- b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 700 000 EUR;
- c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10.

2. Sono piccole imprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- a) totale dello stato patrimoniale: 4 000 000 EUR;
- b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8 000 000 EUR;
- c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50.

Gli Stati membri possono stabilire soglie superiori rispetto alle soglie di cui al primo comma, lettere a) e b). Tuttavia le soglie non sono superiori a 6 000 000 EUR per il totale dello stato patrimoniale e a 12 000 000 EUR per i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.”

raccogliere informazioni quali i dati sulla geolocalizzazione dell'origine della materia e ricostruzione della filiera di approvvigionamento; valutare il rischio di deforestazione; applicare misure di mitigazione del rischio, se necessario. In alternativa, laddove possibile, valutare le modalità di verifica della due diligence realizzata da soggetto che precede nella filiera di approvvigionamento. Considerare in ogni caso gli oneri di tracciabilità sottesi alle diverse posizioni.

CONCLUSIONI

In conclusione, il Regolamento (UE) 2023/1115 rappresenta un cambio di paradigma nella lotta alla deforestazione globale, spostando l'attenzione dalle sole politiche ambientali pubbliche alla responsabilità diretta degli operatori economici. Le imprese che immettono sul mercato europeo prodotti associati a filiere agro-forestali dovranno ora garantire che tali merci non contribuiscano alla deforestazione. Si tratta di un cambiamento sostanziale: non basterà più rispettare la normativa del Paese d'origine, ma occorrerà dimostrare la “deforestation-free compliance” attraverso una rigorosa due diligence, la raccolta di prove geolocalizzate e la trasmissione di dichiarazioni dettagliate nel nuovo sistema informatico europeo. Per le imprese, questo comporta un insieme di obblighi che non possono più essere rimandati: occorre fin da ora analizzare le proprie catene di approvvigionamento, mappare i rischi, aggiornare i contratti con fornitori e predisporre sistemi di tracciabilità affidabili. Il tempo per adeguarsi è poco ma agire tempestivamente non è solo una questione di compliance, bensì un'opportunità per dimostrare impegno ambientale e ottenere un vantaggio competitivo in un mercato sempre più attento alla sostenibilità.

“Decreto Bollette: nuove semplificazioni nel mondo delle rinnovabili”

Decreto Bollette: nuove semplificazioni nel mondo delle rinnovabili

di **GIULIO DEL PRETE**

Avvocato - *Studio Legale Ambientale Carissimi*

ABSTRACT

Il “Decreto Bollette”, convertito con modificazioni dalla legge n. 60/2025, introduce una serie di misure volte a semplificare e incentivare lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

Il provvedimento agisce su molteplici ambiti: dalle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) al Testo Unico FER, includendo nuove tipologie impiantistiche e percorsi autorizzativi più snelli. Particolare attenzione è dedicata agli aspetti ambientali e agli iter VIA, nonché a strumenti economici come i contratti per differenza.

L'articolo analizza criticamente tali innovazioni, evidenziandone sia le potenzialità sia le persistenti complessità applicative.

IN SINTESI

- Tra i soggetti ammessi alle CER sono aggiunti i consorzi di bonifica, le aziende territoriali per l'edilizia residenziale, le IPAB e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- gli impianti destinati alle CER già in esercizio possono accedere agli incentivi se realizzati entro l'8 luglio 2024;
- gli accumulatori elettrici termomeccanici sono ufficialmente normati e collocati tra gli impianti soggetti a PAS o AU, in base a potenza e ubicazione;
- gli impianti agrivoltaici ≥ 5 MW escono dalla PAS. Semplificazioni invece per gli idroelettrici < 500 kW su condotte esistenti;
- introdotto l'obbligo di audizione regionale per impianti off-shore e idroelettrici a pompaggio;
- i progetti di repowering dell'eolico saranno soggetti a screening VIA se superata la soglia di 30 MW.

RINNOVABILI

di *Giulio Del Prete*

Decreto Bollette: nuove semplificazioni nel mondo delle rinnovabili

1. Introduzione

Il 30 aprile 2025 è entrato in vigore il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19 (il c.d. “Decreto Bollette”)¹, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2025, n. 60.

Tale provvedimento si colloca nel solco della strategia nazionale di accelerazione della transizione energetica, intervenendo su molteplici profili, inclusi quelli afferenti alle Comunità Energetiche Rinnovabili (di seguito, “CER”) e agli iter autorizzativi previsti dal d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190² (c.d. Testo Unico FER o “TU FER”).

L'articolo si propone di offrire un'analisi sistematica delle innovazioni normative introdotte, evidenziandone anche i possibili profili critici, con specifica attenzione alle ricadute in ambito ambientale e autorizzativo.

2. Le Comunità Energetiche Rinnovabili: ampliamento soggettivo e agevolazioni procedurali

**

2.1. Ampliamento della compagine sociale (art. 1-bis)

Il Decreto Bollette interviene sull'art. 31, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, ridefinendo in senso estensivo le categorie di soggetti ammessi a partecipare ad una CER.

Ai sensi della nuova lett. b), possono ora essere membri anche:

- le PMI partecipate da enti territoriali;
- le aziende territoriali per l'edilizia residenziale;
- le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB);
- le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- i consorzi di bonifica.

Questa estensione amplia in modo significativo il potenziale impatto delle CER sul tessuto socio-economico, aprendo la strada a configurazioni cooperative più complesse e integrate nel territorio³.

Rimangono invece escluse le *grandi imprese*, le quali non possono dunque essere soci o membri della CER. Circostanza, quest'ultima, che trova conferma anche dalle *Regole operative CACER* del GSE approvate dal MASE⁴.

È utile ricordare che per quanto riguarda i calcoli di natura dimensionale e/o economica delle imprese, incluse quelle che presentano legami con altre realtà aziendali (quali imprese collegate o associate), si fa riferimento ai criteri indicati nella Raccomandazione della Commissione Europea n. 361 del 6 maggio 2003⁵, nonché nel Decreto Ministeriale del 18 aprile 2005⁶, che ne recepisce i contenuti a livello nazionale.

È comunque possibile per le grandi imprese svolgere il ruolo di produttori terzi, ossia soggetti non appartenenti alla comunità energetica ma che conferiscono apposito mandato al referente, affinché l'energia elettrica prodotta dai loro impianti sia conteggiata nel bilancio energetico della comunità.

Le grandi imprese, inoltre, possono partecipare anche a configurazioni di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, contribuendo alla condivisione dell'energia all'interno del gruppo.

**

2.2. Deroghe temporali all'accesso agli incentivi (art. 1-ter)

Ulteriore novità rilevante riguarda l'ammissione agli incentivi - previsti dal D.M. 7 dicembre 2023, n. 414 - per gli impianti progettati e costruiti specificamente per essere integrati in una CER, ma entrati in esercizio prima della sua formale costituzione.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 1-ter del Decreto in commento, questi impianti potranno accedere agli incentivi laddove:

- 1 D.L. n. 19/2025 rubricato “Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e i rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza”.
- 2 D.lgs. 25 novembre 2024, n. 190 rubricato “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”. Per un approfondimento sul testo di legge si rimanda a Ambiente Legale Digesta, Novembre-Dicembre 2024.
- 3 In precedenza il novero dei soggetti ammessi a partecipare ad una CER comprendeva: “persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT)”
- 4 Cfr. <https://www.gse.it/servizi-per-te/news/cacer-aggiornate-le-regole-operative-e-pubblicato-il-decreto-corrispettivi>. Si veda in particolare il paragrafo 1.2.2.3 “Soci/membri della CER”.
- 5 Raccomandazione della Commissione Europea n. 361 del 6 maggio 2003 rubricata “Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese”.
- 6 Decreto Ministeriale del 18 aprile 2005 rubricato “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”.

di *Giulio Del Prete*

RINNOVABILI

- siano entrati in esercizio entro 150 giorni dalla data di efficacia del D.M. 7 dicembre 2023, n. 414 (ossia tra l'8 febbraio 2024 e l'8 luglio 2024);
- sia prodotta documentazione idonea a dimostrare la finalizzazione dell'impianto alla condivisione energetica in una CER.

In conseguenza a tali previsioni, il MASE è chiamato ad aggiornare le *regole operative CACER* entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione (ovvero entro il 29 luglio 2025).

3. Le modifiche al TU FER: iter semplificati e nuove classificazioni

**

3.1. Sistemi di accumulo e introduzione degli accumulatori elettrici termomeccanici (artt. 3-quinquies e 3-sexies)

Il Decreto, in un'ottica di rafforzamento della resilienza energetica, introduce esplicitamente tra le tecnologie assoggettate alla disciplina autorizzativa del TU FER anche gli "accumulatori elettrici termomeccanici". Questi sono inseriti tra gli impianti soggetti alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) di cui all'allegato B, sezione I, punto 1, lettera aa) e all'Autorizzazione Unica (AU) di cui all'allegato C. Ne consegue che:

- sono soggetti a PAS gli interventi relativi ad accumulatori elettrici termomeccanici se ubicati esclusivamente all'interno del perimetro di impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione, di impianti di produzione di energia elettrica esistenti, o all'interno di aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, per i quali la realizzazione dell'impianto di accumulo non comporta l'aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiede variante agli strumenti urbanistici adottati;
- sono soggetti ad AU regionale gli interventi relativi ad accumulatori elettrici termomeccanici se connessi a impianti ≤300 MW autorizzati ma non ancora realizzati o se autonomi ≤200 MW e in aree non rientranti nei casi PAS;
- sono soggetti ad AU statale gli interventi relativi ad accumulatori elettrici termomeccanici se connessi a impianti >300 MW autorizzati ma non ancora realizzati o se >200 MW e in aree non rientranti nei casi PAS.

A completamento, il MASE potrà avvalersi del supporto operativo del GSE per gestire i relativi procedimenti autorizzativi, ai sensi dell'art. 3-quinquies.

3.2. Impianti off-shore e pompaggio idroelettrico: estensione della partecipazione istituzionale (art. 4-bis, co. 1, lett. a)

In un'ottica di rafforzamento della leale collaborazione tra Stato e Regioni, il Decreto Bollette introduce un'ulteriore novità: per impianti off-shore e accumuli idroelettrici a pompaggio puro, soggetti ad autorizzazione unica statale (art. 9 del d.lgs. 190/2024), viene ora previsto l'obbligo di audizione della Regione costiera o interessata, che partecipa alla conferenza dei servizi.

Si tratta di una modifica al comma 13 dell'art. 9 del TU FER che, pur non attribuendo carattere vincolante al parere regionale, riconosce la rilevanza territoriale e ambientale degli impianti, in linea con l'art. 117, co. 3, Cost.

Tale scelta, a parere dello scrivente, solleva alcune considerazioni operative:

- può determinare rallentamenti procedurali, soprattutto in Regioni prive di strutture tecniche adeguate a rispondere nei tempi ristretti della conferenza dei servizi;
- introduce un elemento potenzialmente disomogeneo tra territori, incidendo sulla certezza del diritto e sull'uniformità nazionale degli iter.

**

3.3. Agrivoltaico: esclusione dalla PAS (art. 4-bis, co. 1, lett. c)

Il Decreto elimina il riferimento agli impianti agrivoltaici dall'Allegato B, sez. I, lett. f), determinando la non applicabilità della PAS a questa tipologia impiantistica. Ne consegue che:

- impianti agrivoltaici con potenza <5 MW sono attività libera ex art. 7 del TU FER;
- impianti agrivoltaici con potenza ≥5 MW richiedono AU ai sensi dell'art. 9 del TU FER.

La modifica appare dettata dalla volontà di allineare le previsioni del TU FER, risolvendo contraddizioni con l'Allegato A, che qualificava alcuni agrivoltaici come attività libera.

**

3.4. Impianti idroelettrici sotto i 500 kW: semplificazione procedurale (art. 4-bis, co. 1, lett. b)

L'Allegato A ("interventi in attività libera") del TU FER è integrato con una nuova categoria per gli impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a <500 kW.

Trattasi nello specifico di impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che:

Decreto Bollette: nuove semplificazioni nel mondo delle rinnovabili

- non alterino i volumi e le superfici,
- non comportino modifiche alle destinazioni d'uso,
- non riguardino parti strutturali dell'edificio,
- non comportino aumento delle unità immobiliari
- e non implicino incremento dei parametri urbanistici.

4. Impatti sulla normativa ambientale: tra VIA e priorità procedimentali

**

4.1. Screening VIA per impianti eolici >30 MW (art. 4-bis, co. 2)

Con l'art. 4-bis, co. 2, del decreto si decide di aggiornare l'elenco degli impianti soggetti a **verifica di assoggettabilità a VIA regionale**.

Vengono infatti inseriti nell'allegato IV alla parte II del Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006) i progetti di rifacimento o ripotenziamento di impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, da realizzare nello stesso sito dell'impianto esistente, abilitato o autorizzato, e che comportano un incremento di potenza superiore a 30 MW.

Si tratta di un'aggiunta significativa rispetto al precedente quadro normativo che si limitava a generiche previsioni legate alla "significatività e negatività degli impatti" ambientali potenziali, affidando alla discrezionalità tecnica (e talvolta arbitraria) delle autorità competenti il giudizio circa l'assoggettabilità a screening VIA.

L'introduzione della soglia dei 30 MW può essere letta come un tentativo di:

- assicurare certezza giuridica agli operatori;
- evitare contenziosi su decisioni formalmente arbitrarie;
- ridurre gli oneri amministrativi per progetti di minore impatto potenziale.

Giova ricordare che, come chiarito dal MASE in sede di interpello (prot. 65335 del 24 aprile 2023), la predetta soglia di potenza (30 MW) deve essere determinata basandosi unicamente sul progetto sottoposto a valutazione e, pertanto, escludendo altri impianti o progetti localizzati nelle vicinanze o con lo stesso punto di connessione che sono già oggetto di una valutazione ambientale o hanno già ricevuto un provvedimento di compatibilità ambientale.

4.2. Progetti prioritari VIA e AU statale (art. 4-quater)

L'art. 4-quater del Decreto Bollette interviene altresì sull'art. 8, comma 1-bis del Codice dell'Ambiente, ampliando il novero dei **progetti da trattare in via prioritaria nei procedimenti di VIA** della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

Viene espressamente inserita la seguente categoria: "gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili soggetti ad autorizzazione unica di competenza statale di cui alla sezione II dell'allegato C annesso al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190".

La previsione si pone in linea con il principio generale di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi per i progetti strategici, già affermato dalla normativa del PNRR e dai decreti legge precedenti in materia di semplificazione.

Pur trattandosi di una previsione utile a razionalizzare le tempistiche, si ricorda che la giurisprudenza (Cons. Stato, sent. n. 3465/2025) ha ribadito che tale priorità non legittima deroghe ai termini perentori per la conclusione dei procedimenti di VIA.

5. Altre novità rilevanti

**

5.1. Contratti per differenza a due vie: disaccoppiamento prezzi (art. 3-ter)

L'art. 3-ter introduce una nuova architettura contrattuale per la stabilizzazione dei prezzi da FER. Il GSE stipulerà contratti per differenza con i produttori, a valle di due procedure concorsuali:

- **lato domanda:** le imprese partecipano offrendo prezzi per lotti di energia;
- **lato offerta:** i produttori competono al ribasso per definire il prezzo contrattuale di esercizio.

Tali contratti coprono solo i costi residuali e non sono cumulabili con altri incentivi. Il meccanismo è disciplinato da un futuro decreto MASE-MEF, con sistemi di garanzia a carico di assegnatari e operatori.

**

5.2. Progetti di repowering: nuova agevolazione (art. 4-ter)

Si esclude infine l'applicazione delle decurtazioni previste dal D.L. 145/2013⁷ per i progetti di ripotenziamento con incremento di potenza $\geq 20\%$ rispetto all'impianto originario. In questi casi, l'incentivo si applica sul 95% della produzione.

7 D.L. 145/2013 rubricato "interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015".

“ Al via il Registro Nazionale dei produttori (RENAP) ”

Al via il Registro Nazionale dei produttori (RENAP)

di **ROBERTA TOMASSETTI**

Avvocato - *Studio Legale Ambientale Carissimi*

ABSTRACT

Il Decreto Ministeriale 15 aprile 2024, n. 144 ha istituito il nuovo Registro EPR (Extended Producer Responsibility) ai sensi dell'art. 178-bis del D.lgs. 152/2006 – operativo a partire del 7 maggio 2025 - con l'obiettivo di rafforzare l'applicazione della responsabilità estesa del produttore nei regimi EPR.

L'istituzione del registro risponde all'esigenza di uniformare la mappatura dei soggetti EPR, garantirne l'operatività solo previa iscrizione, e raccogliere i dati necessari per il monitoraggio e la trasparenza delle filiere.

Dopo una breve introduzione sulla disciplina in materia di EPR, l'articolo ripercorre le principali disposizioni del decreto e ne inquadra gli effetti.

IN SINTESI

- Il RENAP si compone dei seguenti registri, ciascuno dedicato alle diverse filiere di EPR: Registro Pneumatici; RAEE; Pile e Accumulatori; Polietilene; Oli; Registri Imballaggi; Registri EPR;
- al momento sono attivi i registri RAEE, batterie e, dal 14 maggio il registro, PFU. I registri relativi alle altre filiere verranno gradualmente avviati con decreto;
- l'iscrizione al Registro EPR avviene in via telematica, tramite il portale dedicato delle diverse Camere di commercio, entro 60 giorni dalla comunicazione del Ministero dell'Ambiente dell'apertura delle iscrizioni;
- i consorzi e sistemi autonomi di gestione in forma collettiva che adempiono per conto dei produttori agli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi si iscrivono al registro nazionale dei produttori comunicando l'elenco dei produttori aderenti;
- l'iscrizione al registro è condizione per operare nei regimi EPR.

EPR

di Roberta Tomassetti

Al via il Registro Nazionale dei produttori (RENAP)

1. Al via il Registro Nazionale dei produttori (RENAP)

Come noto, l'art. 183, comma 1, lett g-bis) T.U.A. – come riformato a seguito del recepimento della Direttiva (UE) 851/2018 ad opera del D. Lgs. 116/2020 – definisce “*regime di responsabilità estesa del produttore*”: le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.

In altre parole, l'EPR è un sistema in forza del quale il produttore del prodotto:

- organizza in via individuale un sistema di ritiro e recupero dei propri beni divenuti rifiuti;
- o partecipa con un contributo economico ad organizzazioni collettive che si occupano di tale raccolta e recupero.

La normativa italiana prevede per alcune filiere un obbligo sancito già nel codice dell'Ambiente di aderire a tali sistemi. A titolo semplificativo si richiama la gestione degli imballaggi, dei RAEE, dei PFU.

Nondimeno, secondo le previsioni dell'art. 178-bis T.U.A. è rimessa al MASE con decreto l'istituzione di ulteriori regimi di responsabilità estesa del produttore¹ e la positivizzazione dei requisiti che gli stessi devono rispettare.

In tale quadro, gli artt. 178 - bis – 178 - quater D.lgs.

152/2006 dettano requisiti generali minimi per tutti i sistemi di EPR.

In particolare, per quanto di interesse, l'art 178-ter, comma 7 istituisce il **Registro nazionale dei produttori** disponendo che: “8. *Al fine dello svolgimento della funzione di vigilanza e controllo di cui al comma 6, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito il Registro nazionale dei produttori al quale i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilità estesa del produttore sono tenuti ad iscriversi secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 7 ...*”.

In base al medesimo articolo, comma 9, i soggetti tenuti ad iscriversi al Registro trasmettono:

- i dati relativi all'immesso sul mercato nazionale dei propri prodotti e le modalità con cui intendono adempiere ai propri obblighi;
- i sistemi attraverso i quali i produttori adempiono ai propri obblighi, in forma individuale e associata, con statuto e annessa documentazione relativa al proprio progetto;
- entro il 31 maggio di ogni anno il bilancio in caso di sistemi collettivi, il rendiconto dell'attività di gestione in caso di sistemi individuali;
- entro il 31 maggio di ogni anno una relazione sulla gestione relativa all'anno precedente contenente gli obiettivi raggiunti ovvero le ragioni che, eventualmente, impediscono il raggiungimento degli obiettivi di recupero e ricic-

1 Articolo 178-bis TUA: *Responsabilità estesa del produttore: 1. Al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, sono istituiti, anche su istanza di parte, regimi di responsabilità estesa del produttore. Con il medesimo decreto sono definiti, per singolo regime di responsabilità estesa del produttore, i requisiti, nel rispetto dell'articolo 178-ter, e sono altresì determinate le misure che includono l'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti e la successiva gestione dei rifiuti, la responsabilità finanziaria per tali attività nonché misure volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore. Sono fatte salve le discipline di responsabilità estesa del produttore di cui agli articoli 217 e seguenti del presente decreto.*

2. *La responsabilità estesa del produttore del prodotto è applicabile fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 188, comma 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.*

3. *I regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti con i decreti di cui al comma 1 prevedono misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurre gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 179 e nel rispetto del comma 4 dell'articolo 177. Tali misure incoraggiano, tra l'altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti all'uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dell'impatto dell'intero ciclo di vita dei prodotti, della gerarchia dei rifiuti e, se del caso, della potenzialità di riciclaggio multiplo.*

4. *I decreti di cui al comma 1:*

a) *tengono conto della fattibilità tecnica e della praticabilità economica nonché degli impatti complessivi sanitari, ambientali e sociali, rispettando l'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno;*

b) *disciplinano le eventuali modalità di riutilizzo dei prodotti nonché di gestione dei rifiuti che ne derivano ed inclu-*

di Roberta Tomassetti

EPR

clo previsti e le relative soluzioni, le modalità di raccolta e di trattamento implementate, le voci di costo relative alle diverse operazioni di gestione, inclusa la prevenzione, i ricavi dalla commercializzazione dei materiali e dal riutilizzo e le entrate da contributo ambientale;

- entro il 30 settembre di ogni anno un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno successivo;
- entro il 31 maggio di ogni anno l'entità del contributo ambientale per l'anno successivo dettagliando le voci di costo che lo compongono.

Le modalità di iscrizione e di conferimento delle informazioni sono disciplinate dal **DM 15 aprile 2024, n. 144**.

In particolare, la norma prevede che nel Registro confluiscono i **registri di filiera** elencati nell'allegato I al decreto che richiama sia i registri già esistenti (Raee, Pfu, Batterie), sia quelli delle filiere previste dal codice ma che non avevano prima della riforma un proprio registro - tra cui anche gli imballaggi oli, beni in polipropilene - sia quelli delle filiere che saranno in futuro istituite con decreto del Ministero in forza dell'art 178 - bis².

L'art. 2 comma 1 lett. a) dispone che sono tenuti ad iscriversi *“i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilità estesa del produttore di cui alla Parte IV”*.

L'art. 4 prevede che:

- l'iscrizione alla singola filiera costituisce iscrizione al registro nazionale;
- che l'iscrizione al registro nazionale dei produttori verrà effettuata esclusivamente in via telematica attraverso il portale messo a disposizione dalle camere di commercio entro 60 giorni dalla comunicazione dell'apertura dell'iscrizioni e le modalità operative di funzionamento dei registri di filiera verranno approvate con appositi decreti ministeriali.

- Che i consorzi e sistemi autonomi di gestione in forma collettiva che adempiono per conto dei produttori agli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi si iscrivono al registro nazionale dei produttori comunicando l'elenco dei produttori aderenti.

Al momento sono attivi i registri RAEE PFU e batterie. I registri relativi alle altre verranno gradualmente avviati con decreto.

Il registro è tenuto da ISPRA con dati accessibili al pubblico. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, chiamato dal TUA a svolgere attività di vigilanza e controllo sull'operato dei Consorzi e dei Sistemi autonomi di gestione, monitora il raggiungimento degli obiettivi ambientali posti in capo alle diverse filiere, l'operatività sull'intero territorio nazionale, il rispetto dei principi di libera concorrenza, efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e non distorsione del mercato, nonché il corretto impiego del contributo ambientale e degli avanzi di gestione.

CONCLUSIONI

Il D.M. n. 144/2024 segna una tappa significativa nel rafforzamento della responsabilità estesa del produttore in Italia. Con l'istituzione del Registro EPR si dota il sistema nazionale di un'infrastruttura centrale per la tracciabilità e il controllo delle filiere, favorendo il coordinamento con gli altri strumenti digitali ambientali.

Tuttavia, la sua efficacia dipenderà dalla concreta interoperabilità tra banche dati, dalla chiarezza delle linee guida operative e dall'attività di vigilanza. Un punto critico sarà il coordinamento tra le diverse autorità competenti (ISPRA, Regioni, ARPA, MiTE) e il supporto tecnico alle imprese, soprattutto PMI, per l'adempimento dell'iscrizione.

dono l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alla modalità di riutilizzo e riciclo; c) prevedono specifici obblighi per gli aderenti al sistema.

5. Nelle materie di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i regimi di responsabilità estesa del produttore sono istituiti e disciplinati, ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.

2 Cfr. art 3, comma 1 e 2 DM 144/2024.

“Il riconoscimento dell'ecocidio nella Direttiva (UE) 2024/1203: implicazioni e sfide per l'ordinamento italiano”

di **GIULIO DEL PRETE**

Avvocato - *Studio Legale Ambientale Carissimi*

ABSTRACT

L'articolo analizza la Direttiva (UE) 2024/1203 relativamente alla fattispecie di ecocidio in essa riconosciuta.

Nello specifico, la Direttiva tratta dell'ecocidio nella misura in cui prevede che i reati ambientali in essa previsti debbano essere configurati come “reati qualificati” e sanzionati con pene più severe laddove provochino danni gravi, diffusi o irreversibili agli ecosistemi.

Vengono esaminate le difficoltà interpretative di tali nozioni e il contributo della recente Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dell'ambiente mediante il diritto penale.

L'articolo valuta anche l'impatto della Direttiva sull'ordinamento italiano, analizzando la convenienza dell'inserimento di una nuova fattispecie penale di ecocidio.

IN SINTESI

- La Direttiva (UE) 2024/1203 introduce i “reati qualificati” ambientali assimilabili all'ecocidio;
- prevede che questi reati qualificati siano puniti con una pena massima di almeno 8 anni di reclusione;
- concetti chiave come “distruzione” e “danni duraturi” restano giuridicamente vaghi;
- nell'ambito della recente Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dell'ambiente mediante il diritto penale, l'ecocidio è associato ad atti intenzionali;
- in Italia, la proposta di legge sull'ecocidio rischia sovrapposizioni col reato di disastro ambientale;
- il recepimento della Direttiva potrebbe essere occasione per riformare il diritto penale ambientale in modo da riportarlo il più vicino possibile ai principi cardine del diritto penale (legalità, offensività e colpevolezza).

di Giulio Del Prete

SANZIONI

Il riconoscimento dell'ecocidio nella Direttiva (UE) 2024/1203: implicazioni e sfide per l'ordinamento italiano

1. La Direttiva (UE) 2024/1203 e il riconoscimento dell'ecocidio

Il 30 aprile 2024 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente.

Essa abroga la precedente Direttiva 2008/99/CE¹ e si inserisce in un più ampio contesto politico e normativo volto a integrare la protezione ambientale tra le priorità strategiche dell'Unione, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo e dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Lo scopo dichiarato della direttiva è quello di assicurare l'effettività del diritto ambientale dell'Unione, attraverso l'individuazione di condotte penalmente rilevanti e la definizione di standard minimi per le sanzioni da applicare. Tale approccio si fonda sulla consapevolezza, espressa in più parti del testo normativo, che **le sole misure amministrative e civili si rivelano insufficienti** per dissuadere le forme più gravi di aggressione all'ambiente.

Nel solco di questo scopo il legislatore europeo ha deciso di prendere in considerazione la fattispecie di "ecocidio".

Trattasi di un concetto non certamente nuovo al dibattito internazionale in materia di tutela ambientale. Già nel 1970, il biologo Arthur Galston invocava il riconoscimento della distruzione permanente dell'ambiente come crimine contro l'umanità. Nel 1972, la Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano (Conferenza di Stoccolma) sottolineava l'esigenza di principi comuni per guidare la protezione dell'ambiente e forniva un primo tentativo di definizione del termine "ecocidio", riferendosi ad atti di distruzione sistematica degli ecosistemi, anche a fini militari. Da allora, si sono susseguiti vari tentativi di elaborazione normativa, tra cui la proposta del 1973 da parte del gruppo di lavoro sui crimini contro l'ambiente costituito a Stoccolma di una Convenzione sul crimine di ecocidio, e il suo tentato e fallito inserimento, nel 1987, tra i crimini internazionali, con una definizione fondata sull'illiceità o arbitrarietà dell'atto e sulla consapevolezza di causare danni ambientali gravi, diffusi o duraturi.

Tornando alla Direttiva in esame, la tecnica legislativa adottata per introdurre nel panorama normativo europeo l'ecocidio è peculiare: non si è puntato all'introduzione di una specifica figura autonoma, preferendosi invece rafforzare le fattispecie esistenti (*rectius*, introdotte)² e prevedere aggravanti che consentano una risposta sanzionatoria adeguata nei casi di maggiore gravità.

Nello specifico, l'art. 3, par. 3, della Direttiva parla di "reati qualificati" come i reati già indicati dalla Direttiva che altresì "provocano":

- la distruzione di un ecosistema di dimensioni o di valore ambientale considerevole o di un habitat all'interno di un sito protetto o danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi, a tale ecosistema³ o habitat; o
- danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque."

Come esplicitato dal **considerando n. 21**, siffatti reati qualificati costituiscono "condotte paragonabili all'ecocidio, già disciplinato da taluni Stati membri e oggetto di discussione nei consessi internazionali". Reati che - a norma dell'art. 5, par. 2, lett. b), della Direttiva - andrebbero puniti **con una pena massima di almeno otto anni di reclusione**.

2. Le difficoltà interpretative nella previsione dell'ecocidio nella Direttiva (UE) 2024/1203 e il contributo della nuova Convenzione sulla protezione dell'ambiente tramite il diritto penale

L'effettiva applicabilità - e trasponibilità nelle legislazioni nazionali - dell'art. 3, par. 3, della Direttiva implica non poche difficoltà interpretative.

In particolare, le criticità derivano dall'impiego di termini difficilmente definibili come "distruzione" o come danni "diffusi", "rilevanti", "irreversibili" o "duraturi":

- il termine "distruzione" può assumere una portata semantica molto ampia, oscillando tra un'alterazione grave ma reversibile e un an-

1 Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente.

2 La Direttiva ha rivisto l'elenco dei reati ambientali di cui alla precedente Direttiva 2008/99/CE e aggiunto altre categorie di reati sulla base delle violazioni più gravi della legislazione ambientale dell'Unione, con inasprimento delle relative sanzioni al fine di aumentarne l'effetto deterrente. Tra i nuovi reati si evidenziano le fattispecie di: esaurimento delle risorse idriche; commercio illegale di legname; gravi violazioni della legislazione UE in materia di sostanze chimiche, di mercurio e di gas fluorurati ad effetto serra; riciclaggio illegale di componenti inquinanti di navi.

3 Per "ecocidio" la direttiva intende "complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unità funzionale, e comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie."

SANZIONI

di *Giulio Del Prete*

Il riconoscimento dell'ecocidio nella Direttiva (UE) 2024/1203: implicazioni e sfide per l'ordinamento italiano

nientamento totale dell'ecosistema, senza che siano chiariti i criteri soglia per qualificarla penalmente;

- analogamente, la nozione di “danni diffusi e rilevanti” pone questioni circa la loro misurabilità: quali siano i parametri oggettivi di “diffusività” (superficie, estensione geografica, incidenza su più comparti ambientali) e di “rilevanza” (danno ecologico, perdita di biodiversità, compromissione di servizi ecosistemici) non è affatto scontato;
- ancora più complesso è determinare la irreversibilità o la durata del danno, che spesso dipendono da valutazioni tecnico-scientifiche non sempre disponibili al momento del fatto e che possono variare nel tempo.

Queste ambiguità, tuttavia, non derivano necessariamente da un difetto del legislatore europeo, scontando la intrinseca complessità della materia ambientale, che per sua natura mal si presta a una tipizzazione giuridica rigida. Le condotte maggiormente lesive dell'ambiente si caratterizzano per un'elevata indeterminatezza fattuale, legata a processi cumulativi, danni differiti, interconnessione sistemica degli ecosistemi. È dunque da considerare, in qualche modo, fisiologico che, nel tentativo di reprimere le ipotesi più gravi, si adottino formulazioni che necessitano di una successiva interpretazione sistematica, possibilmente guidata da riferimenti normativi più chiari. In questo quadro di incertezza definitoria, merita menzione la recente **Convezione del Consiglio d'Europa sulla protezione dell'ambiente mediante il diritto penale**, adottata il 14 maggio 2025.

Si tratta di **uno strumento internazionale distinto e autonomo rispetto al diritto dell'Unione**, che vincolerà esclusivamente gli Stati che decideranno di ratificarlo. È stato elaborato nel corso di due anni da esperti e parti interessate dei 46 Stati membri, con il contributo dell'UE, delle Nazioni Unite, dell'INTERPOL e della società civile in Europa e nel mondo, con l'intenzione di indirizzare gli Stati verso il riconoscimento esplicito di un diritto umano all'ambiente negli ordinamenti interni.

Per quanto qui di maggiore interesse, la Convenzione definisce e criminalizza un'ampia gamma di reati contro l'ambiente, fino a consentire agli Stati di perseguire gli autori di *atti intenzionali* che provocano catastrofi ambientali assimilabili a *ecocidi*. In parti-

colare, l'art. 31 tratta dell'*ecocidio* come “reato particolarmente grave” adoperando sostanzialmente la medesima terminologia della Direttiva 2024/1203:

- “Le Parti adottano le misure legislative necessarie per definire come reato particolarmente grave qualsiasi reato stabilito in conformità con la presente Convenzione, se commesso intenzionalmente e se tale reato causa la **distruzione** o provoca **danni irreversibili, diffusi e sostanziali**, o provoca **danni duraturi, diffusi e sostanziali** a un **ecosistema di notevoli dimensioni o valore ambientale**, o a un habitat all'interno di un sito protetto, o alla qualità dell'aria, del suolo o dell'acqua.”

L'*Explanatory Report* della Convenzione cerca di chiarire tale formulazione:

- per “**ecosistema di dimensioni o valore ambientale considerevoli**” si intende un ecosistema di dimensioni significative o che riveste un'importanza significativa per la salute umana o per l'ambiente⁴;
- i **danni “diffusi”, “duraturi” e “irreversibili”** devono essere definiti e interpretati in conformità al diritto nazionale;
- il termine “**sostanziale**” viene utilizzato per qualificare alcuni reati definiti nella Convenzione e anch'esso dovrebbe essere definito e interpretato in conformità al diritto nazionale.

Il Trattato, dunque, rimette alla legislazione dei singoli Stati la definizione dei concetti qualificanti l'*ecocidio*, rinunciando, per certi versi, ad una effettiva armonizzazione.

Nondimeno, l'*Explanatory Report* contiene un elemento chiarificatore assai importante, nella misura in cui specifica che la qualifica di *reato ambientale particolarmente grave* (dunque, *ecocidio*) è subordinata alla **natura intenzionale della condotta**⁵. L'importanza di questa precisazione deriva dal fatto che la Direttiva 2024/1203 non specifica nulla circa l'*elemento soggettivo* richiesto per aversi un *reato qualificato*, lasciando spazio a intendimenti favorevoli a ipotesi anche *colpose*.

In definitiva, la Direttiva 2024/1203 fissa il perimetro delle condotte da sanzionare più duramente, ma non definisce in modo puntuale concetti-chiave come “distruzione” o “danni diffusi, rilevanti, irreversibili o duraturi”, demandandone la calibrazio-

4 Per ecosistema si intende, al pari di quanto previsto dalla Direttiva 2024/1203, un complesso dinamico di comunità di piante, funghi, animali e microrganismi e del loro ambiente non vivente che interagiscono come unità funzionale e comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie.

5 Cfr. punto 174, lett. a. dell'*Explanatory report*.

di Giulio Del Prete

SANZIONI

ne ai singoli ordinamenti. Ne derivano, sul piano applicativo, incertezze tecniche e il rischio di prassi difformi fra Stati membri. La Convenzione del Consiglio d'Europa del 14 maggio 2025 offre un chiarimento essenziale sull'elemento soggettivo, qualificando come *ecocidio* soltanto l'azione intenzionale che provoca danni diffusi, sostanziali e irreversibili o duraturi. Ciò orienta verso la necessità del dolo, riducendo l'ambiguità lasciata aperta dalla Direttiva sul possibile rilievo della colpa.

3. L'ecocidio nell'ordinamento italiano

Il 24 luglio 2023 è stata presentata in Camera dei Deputati la **proposta di legge n. 1325** che prevede l'introduzione del reato di *ecocidio*.

L'articolo 2 definisce questo reato come “qualsiasi **atto illecito o arbitrario** commesso con la **consapevolezza** che esiste una **sostanziale probabilità** che il medesimo atto causi un **danno grave e diffuso o a lungo termine all'ambiente o a un ecosistema**”, prevedendo successivamente una cornice edittale da **dieci a venti anni**.

La formulazione, già a prima vista, non risulta delle più felici, e ciò nonostante la proposta di legge provi a definire i concetti di “atto arbitrario”, “danno grave”, “danno diffuso” e “danno a lungo termine”. Innanzitutto, si tratterebbe di un **reato di pericolo concreto**, in cui si punisce non il danno effettivo, ma l'elevata probabilità che la condotta possa causarlo. Ciò però creerebbe una evidente dissonanza nel quadro dei reati ambientali: la fattispecie in commento sarebbe, ad esempio, più grave, nella scala edittale, del disastro ambientale ex art. 452 *quater* c.p., che punisce un evento effettivamente verificato. Punendo più severamente un pericolo che un evento realizzato, il rischio evidente è quello di **contravvenire al principio di offensività**.

Altro punto debole è rappresentato dall'**elemento soggettivo** richiesto. Il terzo comma dell'art. 2 precisa che “Gli **atti** di cui al comma 1 devono essere commessi **intenzionalmente**”. Questo inciso, che sembra esigere un *dolo pieno*, si scontra però con la previsione per la quale è sufficiente la “**consapevolezza** che esiste una **sostanziale probabilità**” che il medesimo atto causi il danno.

Questa combinazione genera un cortocircuito concettuale: da un lato si afferma che serve un dolo

pieno (intenzione), dall'altro si ancorano la tipicità e l'antigiuridicità alla mera probabilità del danno, e non alla sua volontà, spostandosi verso una ipotesi di *dolo eventuale*⁶. Inoltre, l'espressione “sostanziale probabilità” rimanda a criteri statistico-causali propri delle teorie del rischio, più affini alla colpa cosciente o alla responsabilità civile, che non alla struttura del dolo in ambito penale. Il risultato è una confusione dei piani soggettivi, che incide direttamente sulla tassatività della norma e sulla chiarezza dell'imputazione.

Sotto il **profilo oggettivo**, invece, la norma incrimina “qualsiasi atto illecito o arbitrario”. Anche qui, pur a fronte di una definizione legislativa di atto arbitrario come quello che non tiene conto del danno chiaramente eccessivo rispetto ai benefici attesi, la portata resta marcatamente indeterminata. In particolare:

- l'atto illecito può includere qualsiasi violazione normativa (amministrativa, civile, penale?), con un'area di rilevanza troppo ampia.
- l'arbitrarietà, ancorata a un giudizio di sproporzione tra danno e beneficio, introduce una valutazione controfattuale e soggettiva, che rende difficile accertare *ex ante* la rilevanza penale della condotta.

Inoltre, anche i tentativi di definire le caratteristiche del danno non risultano esaustivi. Nello specifico, viene definito:

- “**grave**” un danno che determina alterazioni “molto gravi” a qualsiasi elemento dell'ambiente, ma manca ogni parametro oggettivo per qualificarne la soglia;
- “**diffuso**” un danno che, ad esempio, è subito da un “intero ecosistema o da una specie o da un gran numero di esseri umani” con la difficoltà di definire quando un sistema possa dirsi “intero” o quante persone devono essere coinvolte;
- “**a lungo termine**” un danno irreversibili o non recuperabili “entro un tempo ragionevole”, concetto altrettanto fluido⁷.

Concetti, questi, che peraltro è possibile ritrovare, seppur diversamente espressi, nell'ambito del già citato reato di *disastro ambientale* di cui all'art. 452 *quater* c.p.

A quest'ultimo riguardo è opinione alquanto diffu-

6 Il dolo eventuale si verifica quando anche se non si agisce con l'intenzione di commettere un reato si è comunque consapevoli che ciò potrebbe accadere e si agisce nonostante tale rischio.

7 Con riferimento al fattore temporale si tenga ad esempio in considerazione che la Francia ha introdotto nel proprio ordinamento la fattispecie di ecocidio richiedendo per la sua configurazione che i danni siano tali da potersi protrarre per almeno sette anni (cfr. L. 231-3 del *Code de l'environnement*).

SANZIONI

di Giulio Del Prete

Il riconoscimento dell'ecocidio nella Direttiva (UE) 2024/1203: implicazioni e sfide per l'ordinamento italiano

sa in dottrina che sarebbe alquanto difficile, se non impossibile, distinguere il proposto reato di *ecocidio* dal già positivizzato *disastro ambientale*, ricordando che quest'ultimo si concretizza alternativamente:

1. nell'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema (riconducibile al “danno grave e a lungo termine”);
2. nell'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali (anche questo riconducibile al “danno grave e a lungo termine”);
3. nell'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo (riconducibile al “danno diffuso”).

4. Quid iuris a seguito della Direttiva 2024/1203?

La Direttiva 2024/1203 dovrà essere recepita entro il 21 maggio 2026. Nondimeno, a parere dello scrivente, il suo recepimento non significa necessariamente l'introduzione di un nuovo reato di *ecocidio*. Ciò per due ordini di ragioni già anticipate:

- a. la Direttiva non richiede la creazione di una nuova fattispecie penale di ecocidio – strada ad ogni modo possibile –, ma piuttosto l'inasprimento delle pene nel caso in cui taluni reati contro l'ambiente determinino gli effetti indicati all'art. 3, par. 3 della stessa;
- b. l'ordinamento italiano, sin dalla riforma del codice penale apportata dalla Legge n. 68 del 2015, ha introdotto fattispecie penali – segnatamente il disastro ambientale di cui all'art. 452 *quater* – già in grado di coprire il “fenomeno” dell'ecocidio.

A quest'ultimo riguardo si noti peraltro che la cornice editale del disastro ambientale (da cinque a quindici anni) è coerente con quella richiesta dal legislatore europeo per i “reati qualificati” (pena massima non inferiore a 8 anni).

Se così fosse, il recepimento della Direttiva dovrebbe piuttosto essere l'occasione per una riforma, quanto-

meno, della fattispecie di *disastro ambientale* per far fronte alle criticità emerse nella sua applicazione dal 2015 ad oggi. Senza poter qui affrontare esaustivamente il tema, i tre maggiori limiti che caratterizzano la fattispecie sono:

- **indeterminatezza:** la formulazione linguistica è vaga, con termini come “rilevanza” o “significatività” che non permettono di delimitare chiaramente la fattispecie, rendendo ardua la delimitazione della stessa rispetto a fattispecie meno gravi di inquinamento ambientale;
- **difficoltà nel determinare il momento consumativo:** alla difficoltà di determinare gli aspetti tipologici e qualitativo/quantitativi del danno si connette la difficoltà di determinare il momento consumativo del reato;
- **difficile composizione del nesso causale:** la complessità dei contesti ambientali, spesso segnati da cause multiple e responsabilità diffuse, rende difficile attribuire l'evento a una condotta specifica, compromettendo un accertamento penale pienamente aderente ai principi cardine del diritto penale (*legalità, offensività e colpevolezza*).

In questo contesto sarà dunque necessario monitorare l'operato del legislatore nel recepimento della Direttiva nel tentativo - o meglio, nella speranza - che questa occasione sia colta per cercare di correggere talune distorsioni presenti nel sistema della tutela penale dell'ambiente e non invece per aggiungere nuove fattispecie penali perfette come *slogan* ma assai difficili da applicare.

A parere dello scrivente il reato di ecocidio, come fattispecie autonoma, avrebbe maggiore ragion d'essere in una dimensione giuridica sovranazionale. A questo proposito è appena il caso di rilevare come si stia facendo sempre più strada l'idea di ampliare lo statuto della Corte penale internazionale, includendo tra i crimini di sua competenza anche l'ecocidio, accanto a quelli già previsti (genocidio, crimini di guerra, contro l'umanità e di aggressione). L'Unione Europea, che rappresenta circa il 20% degli Stati membri della Corte, potrebbe giocare un ruolo determinante in questo processo, tanto più in un contesto globale segnato da conflitti come quello in Ucraina e l'offensiva israeliana su Gaza.

“L'utilizzo dei rifiuti “lista verde” negli impianti industriali: l'interpello del MASE”

L'utilizzo dei rifiuti “lista verde” negli impianti industriali: l'interpello del MASE

di VALENTINA BRACCHI

Avvocato - Studio Legale Ambientale Carissimi

ABSTRACT

Il presente contributo analizza l'interpello (prot. n. 50920 del 15.03.2024) del MASE, che chiarisce l'applicazione dell'art. 216, comma 8-septies, D.lgs. n. 152/2006, relativo all'utilizzo di rifiuti “lista verde” in impianti industriali con AIA. Sollecitato dalla Regione Veneto, l'interpello definisce il “recupero diretto”, escludendo l'applicabilità del D.M. 5 febbraio 1998 e specificando che i rifiuti sono soggetti solo a norme di trasporto e FIR (inclusi obblighi RENTRI), senza garanzie finanziarie, MUD o registri specifici. Viene ribadita la necessità di VIA per modifiche rilevanti e di un piano di emergenza interno (salvo impianti Seveso III). La Provincia è l'Autorità competente per il registro. L'analisi evidenzia l'intento legislativo di semplificare e promuovere l'economia circolare, bilanciando l'efficienza procedurale con la tutela ambientale. La norma, sebbene prometta semplificazioni, richiede un'interpretazione rigorosa per garantirne l'efficacia pratica.

IN SINTESI

- L'Art. 216, comma 8-septies, D.lgs. 152/2006 mira a promuovere l'uso efficiente delle risorse e l'economia circolare, facilitando l'impiego di rifiuti specifici;
- riguarda l'utilizzo di rifiuti della “lista verde” (Regolamento CE n. 1013/2006) in impianti industriali già dotati di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), esclusi quelli di “gestione rifiuti”;
- necessario il rispetto dei “BAT References” e una comunicazione preventiva di 45 giorni all'autorità ambientale;
- il MASE qualifica l'attività come “recupero diretto”, distinguendola dall'end of waste.
- L'attività non è soggetta alle procedure semplificate del D.M. 5 febbraio 1998;
- i rifiuti sono soggetti solo alle norme sul trasporto e al Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR), inclusi gli obblighi RENTR;
- non sono richiesti MUD, registri di carico/scarico, né garanzie finanziarie specifiche per questa attività.

AUTORIZZAZIONI

di *Valentina Bracchi*

L'utilizzo dei rifiuti "lista verde" negli impianti industriali: l'interpello del MASE

1. Premessa: il contesto e i quesiti della Regione Veneto

Il panorama giuridico ambientale italiano, costantemente in evoluzione per allinearsi ai principi dell'economia circolare e alle direttive europee, si arricchisce di nuove interpretazioni e chiarimenti necessari per la loro corretta applicazione. In tale contesto si inserisce l'interpello (prot. n. 50920 del 15.03.2024) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), rivolto a fornire lumi sull'applicazione dell'articolo 216, comma 8-septies, del D.lgs. n. 152/2006. Questo articolo, introdotto con l'intento di semplificare l'utilizzo di specifici flussi di rifiuti, ha generato, come spesso accade con le norme innovative, interrogativi pratici e interpretativi.

A farsi portavoce di tali dubbi è stata la Regione Veneto, la quale, con un'istanza articolata, ha posto al MASE sei quesiti puntuali, volti a definire con chiarezza il perimetro applicativo e le implicazioni gestionali e procedurali della disposizione in esame. La necessità di tale chiarimento emerge dalla potenziale discrepanza tra la "semplificazione sulla carta" promessa dalla norma e le complessità operative riscontrate dalle amministrazioni regionali e dagli operatori. I quesiti, come formulati dalla Regione Veneto, vertevano su:

1. Applicabilità del D.M. 5 febbraio 1998: Il primo e forse più dirimente quesito riguardava la sussistenza di un'applicabilità residuale del D.M. 5 febbraio 1998 agli impianti industriali che utilizzano rifiuti ai sensi dell'art. 216, comma 8-septies. Si intendeva comprendere se, per gli aspetti non espressamente disciplinati dal medesimo articolo o dai BREF (Best Available Techniques Reference Document), fosse comunque necessario rifarsi alla normativa secondaria sulle procedure semplificate di recupero dei rifiuti.
2. Assoggettamento esclusivo a norme di trasporto e FIR: Il secondo quesito chiedeva conferma che, in virtù della clausola di "assoggettamento esclusivo", i rifiuti oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 216, comma 8-septies, fossero esenti da tutti gli adempimenti tipici della gestione dei rifiuti (registri, MUD, autorizzazioni specifiche, ecc.), limitandosi ai soli obblighi di trasporto e al formulario di identificazione (FIR).
3. Applicabilità della VIA: Un punto cruciale era l'applicabilità delle norme in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di cui al Titolo III della Parte II del D.lgs. n. 152/2006. La Regione intendeva accertare se l'introduzione di questa procedura semplificata potesse,

in qualche modo, bypassare o modificare la necessità di una valutazione VIA per progetti o modifiche impiantistiche rilevanti.

4. Garanzie finanziarie: Il quarto quesito verteva sull'obbligo di prestazione di garanzie finanziarie a copertura dell'attività di utilizzo rifiuti, chiedendo se queste dovessero essere commisurate ai quantitativi di stoccaggio previsti, nonostante la natura di "recupero diretto" prospettata dalla norma.
5. Piano di emergenza interno: La Regione Veneto ha anche interrogato il Ministero sull'applicabilità dell'articolo 26-bis del D.L. n. 113 del 2018 (che impone la predisposizione di un Piano di emergenza interno) agli impianti industriali che ricorrono alla comunicazione di cui all'art. 216 comma 8-septies.
6. Autorità competente per il registro: Infine, di rilevanza pratica, si chiedeva quale fosse l'Autorità competente alla tenuta del registro delle imprese che effettuano la comunicazione ai sensi dell'art. 216 comma 8-septies.

2. Il quadro normativo e la logica del "recupero diretto"

L'articolo 216, comma 8-septies, introdotto dal D.L. n. 91/2014 e successivamente convertito con modificazioni nella Legge n. 116/2014, rappresenta una disposizione normativa di rilievo nel contesto della promozione dell'economia circolare. Il Legislatore ha esplicitamente puntualizzato che le disposizioni ivi previste mirano a favorire l'uso più efficiente delle risorse, nonché il perseguimento di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione. Questo inquadramento evidenzia la chiara finalità della norma di superare il tradizionale modello lineare di produzione-consumo-smaltimento, per abbracciare un modello più sostenibile basato su condivisione, riutilizzo, riparazione, ristrutturazione e riciclo, con l'obiettivo di mantenere il massimo valore di prodotti e materiali all'interno del ciclo economico.

La norma consente l'utilizzo dei rifiuti individuati nella "lista verde" del Regolamento (CE) n. 1013/2006. Questo regolamento, lo ricordiamo, definisce le procedure di controllo applicabili alle spedizioni di rifiuti e la "lista verde" comprende rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi che, in determinate condizioni, possono essere soggetti a procedure di controllo meno rigorose. L'utilizzo di questi rifiuti è ammesso negli impianti industriali che siano già in possesso di un'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi degli articoli 29-sexies e seguenti del D.lgs. n. 152/2006. È fondamentale notare, come

di *Valentina Bracchi*

AUTORIZZAZIONI

L'utilizzo dei rifiuti "lista verde" negli impianti industriali: l'interpello del MASE

precisato dalla nota del MASE, che sono esclusi da tale ambito gli impianti ricadenti nella categoria "gestione dei rifiuti" dell'Allegato VIII alla Parte II, a conferma della volontà di distinguere nettamente tra attività di recupero "diretto" in un processo industriale esistente e la gestione in senso stretto dei rifiuti.

Un'altra condizione essenziale per l'applicabilità della norma è il rispetto dei "BAT References" (Best Available Techniques Reference Document - BREF) pertinenti al processo industriale. I BREF, elaborati a livello europeo, rappresentano il punto di riferimento per l'applicazione delle migliori tecniche disponibili per prevenire o, se non possibile, ridurre le emissioni e l'impatto complessivo sull'ambiente delle attività industriali. Il loro rispetto assicura che l'utilizzo dei rifiuti avvenga secondo gli standard tecnologici e ambientali più elevati, garantendo un elevato livello di protezione.

La procedura semplificata culmina nella previsione di una comunicazione preventiva da inoltrare all'autorità ambientale competente con un anticipo di almeno 45 giorni dall'avvio dell'attività. Questa comunicazione non è una richiesta di autorizzazione in senso stretto, ma un atto dovuto che attiva il regime semplificato. Un aspetto cruciale e distintivo di questa disposizione è che, in tali casi, i rifiuti saranno assoggettati esclusivamente alle norme riguardanti il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione. Questo è il cuore della "semplificazione" promessa, limitando drasticamente gli oneri burocratici per gli operatori.

Il MASE, nella sua risposta, qualifica tale utilizzo come "recupero diretto", una specificazione di fondamentale importanza. Il recupero diretto si distingue nettamente dai processi di recupero finalizzati alla cessazione della qualifica di rifiuto (il cosiddetto "end of waste"), regolati dall'art. 184-ter, comma 3, del TUA. Questa distinzione ha una conseguenza pratica immediata: l'utilizzo dei rifiuti "lista verde" negli impianti AIA, ai sensi dell'art. 216, comma 8-septies, non è soggetto all'applicazione del D.M. 5 febbraio 1998. Quest'ultimo decreto, infatti, individua i tipi di rifiuti non pericolosi e pericolosi che possono essere recuperati in procedura semplificata, ma la sua applicazione è specificamente esclusa per il "recupero diretto" disciplinato dal comma 8-septies. Questa esclusione sottolinea la volontà del legislatore di creare un regime *sui generis*, meno oneroso e più rapido, per questa specifica tipologia di recupero all'interno di impianti industriali già sottoposti a stringenti controlli ambientali tramite l'AIA.

3. Un Bilancio tra Semplificazione e Rigore

L'articolo 216, comma 8-septies, del D.lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) rappresenta una disposizione normativa di notevole interesse nel panorama giuridico ambientale italiano, concepita con l'intento di facilitare la transizione verso un'economia più circolare. Come anticipato, le condizioni per la sua applicazione sono strettamente definite, e ciascuna di esse è volta a garantire che la semplificazione procedurale non si traduca in un abbassamento degli standard di protezione ambientale.

Innanzitutto, la limitazione ai rifiuti della "lista verde" del Regolamento (CE) n. 1013/2006 non è casuale. Questi rifiuti sono considerati meno problematici in termini di spedizioni transfrontaliere e, per estensione, meno complessi da gestire all'interno di processi industriali. Questa scelta legislativa riflette una strategia di prudenza, introducendo un regime agevolato solo per quelle tipologie di rifiuti per cui il rischio ambientale è intrinsecamente più contenuto.

In secondo luogo, la richiesta che gli impianti industriali siano già autorizzati con AIA è una garanzia fondamentale. L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è uno strumento complesso e rigoroso, che impone agli impianti di operare secondo le migliori tecniche disponibili (BAT) e di monitorare e gestire tutti gli impatti ambientali significativi. La scelta di confinare l'applicazione del comma 8-septies a tali impianti significa che l'introduzione dei rifiuti nel ciclo produttivo avviene in un contesto già fortemente regolamentato e controllato, minimizzando i rischi di inquinamento addizionale. Come specificato dal MASE, l'esclusione degli impianti rientranti nella categoria "gestione dei rifiuti" dell'Allegato VIII alla Parte II del D.lgs. 152/2006, sottolinea la finalità della norma: non si tratta di autorizzare nuovi impianti di trattamento rifiuti, ma di consentire un "recupero diretto" all'interno di processi produttivi già autorizzati per la loro attività industriale primaria. Questa distinzione è cruciale per mantenere l'integrità del sistema autorizzatorio e prevenire elusioni.

Il rispetto dei "BAT References" è un'altra pietra angolare della norma. I BREF, elaborati nell'ambito della Direttiva IPPC, forniscono indicazioni dettagliate sulle migliori tecniche disponibili per prevenire o ridurre le emissioni e l'impatto ambientale complessivo delle attività industriali. Il loro rispetto assicura che l'utilizzo dei rifiuti "lista verde" avvenga non solo in conformità con gli standard generali, ma con l'adozione di soluzioni tecniche e gestionali all'avanguardia. Questo aspetto, sebbene possa sembrare un onere, è in realtà un elemento di garanzia per l'ambiente e una base per l'innovazione dei processi produttivi.

Infine, la comunicazione preventiva di 45 giorni

AUTORIZZAZIONI

di *Valentina Bracchi*

L'utilizzo dei rifiuti "lista verde" negli impianti industriali: l'interpello del MASE

all'autorità ambientale competente, sebbene non sia una richiesta di autorizzazione, ha un ruolo cruciale. Essa permette all'autorità di essere informata dell'attività, di svolgere i necessari controlli e di verificare la conformità con i requisiti della norma e dell'AIA. È una forma di controllo *ex ante* che, pur non bloccando l'avvio dell'attività, consente un intervento preventivo in caso di non conformità. Questo meccanismo di controllo preventivo, unito alla "esclusività" degli adempimenti in materia di trasporto e formulario, rivela l'intento del Legislatore di bilanciare la semplificazione con la necessaria vigilanza. L'idea è che, se un impianto è già soggetto ad AIA e rispetta le BAT, l'aggiunta di un flusso di rifiuti "lista verde" per recupero diretto possa avvenire con minori oneri burocratici, senza compromettere la protezione ambientale.

Questo approccio risponde alla logica di un sistema "autorizzatorio-prescrittivo" che, anziché creare continue nuove autorizzazioni, integri le attività di recupero in quelle già autorizzate, riducendo la complessità amministrativa e incentivando l'innovazione tecnologica. La norma, sebbene "sulla carta" possa sembrare di difficile applicazione senza criteri chiarificatori, mira a essere uno strumento agile per la transizione circolare.

4. Adempimenti e procedure: la risposta del MASE ai quesiti della Regione Veneto

La nota di risposta del MASE, ricca di dettagli e orientamenti, affronta in maniera puntuale ciascun quesito posto dalla Regione Veneto, fornendo un quadro più definito per l'applicazione dell'art. 216, comma 8-septies:

1. Applicabilità del D.M. 5 febbraio 1998: Il MASE ha chiarito inequivocabilmente che il D.M. 5 febbraio 1998 non è applicabile agli impianti che utilizzano rifiuti ai sensi dell'art. 216, comma 8-septies. La motivazione addotta è che tale attività rientra nella categoria del "recupero diretto", concettualmente distinto dai processi di recupero finalizzati alla cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste), ai quali il DM 5 febbraio 1998 è invece primariamente rivolto. Questa specificazione è cruciale, poiché evita la sovrapposizione di discipline e conferisce all'art. 216, comma 8-septies, un ruolo autonomo e specifico nel quadro normativo del TUA. L'esclusione del DM 5/98 semplifica notevolmente gli adempimenti per gli operatori, che non devono più navigare tra due regimi potenzialmente sovrapposti.
2. Adempimenti semplificati e garanzie finanziarie (Quesiti 2 e 4): Il Ministero ha confermato che la clausola di "assoggettamento esclusivo" al trasporto dei rifiuti e al formulario di identificazione è da intendersi in senso letterale. Questo comporta che i rifiuti utilizzati in regime di art. 216, comma 8-septies, non sono soggetti a ulteriori adempimenti burocratici specifici per la gestione dei rifiuti, quali l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD). In particolare, il MASE ha risposto in maniera netta al quesito 4, affermando che la non necessità di garanzie finanziarie discende direttamente dalla natura di "recupero diretto" del rifiuto. Questa attività non configura infatti una gestione di rifiuti "in sé" – che richiederebbe garanzie a copertura dei rischi ambientali legati allo stoccaggio e al trattamento – ma un impiego dei rifiuti come input nel ciclo produttivo. L'inclusione degli obblighi RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) rientra nella disciplina generale della tracciabilità dei rifiuti, e non rappresenta un'ulteriore complicazione, ma un aggiornamento alla normativa vigente sulla digitalizzazione della tracciabilità.
3. Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) (Quesito 3): La posizione del MASE è chiara e rigorosa: la semplificazione introdotta dall'art. 216, comma 8-septies, non esonera dagli adempimenti previsti in materia di VIA. Il Ministero sottolinea che, sebbene l'utilizzo dei rifiuti possa sostituire quello di materie prime, ciò potrebbe comunque comportare variazioni o superamenti delle soglie di impatto ambientale previste per l'assoggettabilità a VIA. Una modifica impiantistica, anche se finalizzata all'utilizzo di rifiuti, può rientrare nella definizione di "modifica sostanziale" che impone la VIA o una sua verifica (screening), a seconda dell'entità degli impatti attesi. Questo aspetto ribadisce il principio fondamentale che la semplificazione procedurale non deve mai compromettere la tutela ambientale, e che la VIA rimane lo strumento principe per valutare gli impatti significativi di un progetto.
4. Piano di emergenza interno (Quesito 5): Il MASE ha confermato che gli impianti produttivi manifatturieri autorizzati con AIA che utilizzano direttamente rifiuti nel ciclo produttivo, sono soggetti all'obbligo di predisporre il Piano di emergenza interno previsto dall'ar-

di *Valentina Bracchi*

AUTORIZZAZIONI

articolo 26-bis del D.L. n. 113/2018. Questa disposizione, che si applica agli “impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti”, trova analogica applicazione anche in questi contesti industriali, riconoscendo il potenziale rischio intrinseco all’introduzione di materiale, seppur classificato “verde”, in processi produttivi. L’obbligo, tuttavia, non si applica se l’impianto ricade già nella più stringente disciplina del D.lgs. n. 105/2015 (Direttiva Seveso III). Quest’ultima, come sottolineato dal Ministero, regola i casi in cui i potenziali incidenti sono in grado di arrecare i danni più intensi ed estesi, basandosi su specifici parametri quantitativi di sostanze pericolose. La necessità di un piano di emergenza interno ribadisce l’attenzione alla sicurezza e alla prevenzione dei rischi, anche in un’ottica di economia circolare, garantendo che le attività industriali siano preparate a gestire eventuali emergenze.

5. Autorità competente per il registro (Quesito 6): Per quanto riguarda l’Autorità competente alla tenuta del registro delle imprese che effettuano la comunicazione ex articolo 216, comma 8-septies, il MASE indica la Provincia territorialmente competente. Questa scelta deriva da un’analogia con quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, che attribuisce alla Provincia la competenza per l’iscrizione nel registro per le procedure semplificate di recupero. Inoltre, il Ministero suggerisce opportunamente la trasmissione della comunicazione anche all’Autorità che ha rilasciato il provvedimento di AIA, affinché possa valutare eventuali integrazioni del provvedimento per gli aspetti legati all’utilizzo dei rifiuti in luogo delle materie prime. Questo doppio canale di comunicazione garantisce un controllo più efficace e una maggiore coerenza tra le diverse autorizzazioni ambientali, assicurando che l’AIA sia sempre aggiornata rispetto ai flussi di input impiegati.

5. Conclusioni e prospettive future

Le risposte del MASE all’interpello della Regione Veneto sono di fondamentale importanza per gli operatori e le autorità coinvolte nella gestione dei rifiuti e nella promozione dell’economia circolare. L’interpretazione ministeriale chiarisce definitivamente alcuni punti critici, confermando la volontà del Legislatore di semplificare le procedure per l’utilizzo dei rifiuti “lista verde” in impianti industriali dotati di AIA, pur mantenendo un elevato livello di tutela ambientale e sicurezza.

La qualificazione di “recupero diretto” e l’esclusione dall’applicazione del D.M. 5 febbraio 1998 rappresentano un passo significativo verso una maggiore chiarezza e snellezza burocratica. Questo regime agevolato, sebbene limitato, offre concrete opportunità per l’industria di integrare materiali di scarto nei propri cicli produttivi, riducendo la dipendenza dalle materie prime vergini e contribuendo agli obiettivi di sostenibilità.

Tuttavia, il mantenimento dell’obbligo di VIA per le modifiche rilevanti e la necessità di un piano di emergenza interno per gli impianti interessati dimostrano che la semplificazione non è intesa come un allentamento dei controlli, ma piuttosto come una razionalizzazione delle procedure. Il Ministero, pur riconoscendo l’intento semplificatorio della norma, ha ribadito la centralità della valutazione d’impatto ambientale come strumento di prevenzione e controllo, soprattutto laddove l’introduzione di nuovi flussi possa alterare gli impatti preesistenti.

La norma “sulla carta potrebbe produrre semplificazioni”, ma la sua piena efficacia dipende dalla chiarezza interpretativa e dall’applicazione pratica da parte delle autorità. L’interpello del MASE va in questa direzione, fornendo gli strumenti interpretativi necessari per superare le incertezze e rendere la norma pienamente operativa. Sarà cruciale la collaborazione tra le autorità centrali e regionali, nonché con gli operatori del settore, per garantire un’applicazione uniforme e coerente delle indicazioni ministeriali. Solo attraverso un’azione sinergica si potrà concretizzare il potenziale di questa disposizione e contribuire efficacemente alla transizione verso un’economia più circolare e sostenibile in Italia. La sfida risiede ora nel tradurre queste chiare indicazioni ministeriali in prassi operative efficaci e prive di ulteriori ostacoli burocratici, affinché la semplificazione non rimanga solo un principio astratto.

L’utilizzo dei rifiuti “lista verde” negli impianti industriali: l’interpello del MASE

VUOI AVERE ACCESSO ILLIMITATO A TUTTA L'OFFERTA EDITORIALE E FORMATIVA DI AMBIENTE LEGALE? SCEGLI OPEN ACCESS



**SCEGLI
L'ABBONAMENTO**

OPEN ACCESS

ACCESSO
ILLIMITATO A
TUTTI I NOSTRI
CONTENUTI
EDITORIALI E
FORMATIVI:

ARTICOLI, NEWS, MASSIME,
VIDEOARTICOLI, QUESITI,
WEBINAR, VIDEOCORSI,
LABORATORI PRATICI,
TAVOLE ROTONDE,
DIRETTE STREAMING
...E MOLTO ALTRO!

ambiente legale

ABBONATI!

Con **OPEN ACCESS** hai accesso completo e senza limiti per te e per la tua azienda a tutta l'offerta editoriale e formativa di Ambiente Legale contenuta negli abbonamenti **CONTENT** e **ACADEMY**: disponibili per te come e quando vuoi rivista bimestrale online, articoli, videoarticoli, videonews, quesiti, massime e approfondimenti oltre a **webinar**, **tavole rotonde** e **laboratori pratici in diretta streaming** su tre canali tematici dedicati a **ambiente e rifiuti**, **appalti e terzo settore** e **responsabilità e 231**.

SCOPRI GLI ALTRI ABBONAMENTI

CONTENT

Accesso illimitato per te e per la tua azienda a tutta la nostra **offerta editoriale**: rivista bimestrale online, articoli, videoarticoli, videonews, quesiti e molto altro, pubblicati ogni giorno sul sito di *Ambiente Legale*.

ACADEMY

Webinar, videocorsi, tavole rotonde e laboratori pratici in diretta streaming: tutta la formazione ambientale di *Ambiente Legale* disponibile senza limiti per te e la tua azienda. Formati con noi!

2.

SOMMARIO

- **2.8. Veicoli Fuori Uso: produttore e detentore, tra testo unico ambientale e legge speciale**
di *Valentina Bracchi* 250
- **2.9 La gestione dei rifiuti sanitari prodotti presso terzi: tra regime derogatorio e obblighi ordinari**
di *Roberta Tomassetti* 255
- **2.10. 231 e reati ambientali: le principali pronunce giurisprudenziali**
di *Lucia Giulivi* 259

“Veicoli Fuori Uso: produttore e detentore, tra testo unico ambientale e legge speciale”

Veicoli Fuori Uso: produttore e detentore, tra testo unico ambientale e legge speciale

di VALENTINA BRACCHI

Avvocato - *Studio Legale Ambientale Carissimi*

ABSTRACT

Il presente contributo si propone di evidenziare la mancanza di raccordo tra la normativa sui veicoli fuori uso (VfU), e quella del testo unico ambientale, con particolare riferimento alla qualifica soggettiva e alle responsabilità di produttori e detentori. Un veicolo infatti diventa rifiuto quando viene consegnato a un centro di raccolta o a un concessionario per la demolizione, ma anche quando il proprietario/detentore manifesti la volontà di disfarsene. La normativa non chiarisce la differenza tra produttore e detentore, creando potenziale confusione nella fase di gestione e conseguentemente in quella di tracciabilità dei rifiuti.

IN SINTESI

- Un veicolo diventa rifiuto con la consegna a un centro di raccolta o a un concessionario, ma anche al realizzarsi delle condizioni di rifiuto (il detentore si disfi, abbia l'intenzione, abbia l'obbligo di disfarsi);
- la normativa non chiarisce appieno il rapporto tra “detentore” e “produttore” del rifiuto;
- il TUA definisce detentore il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- le istruzioni per la compilazione del FIR definiscono “detentore” chi ha il possesso del rifiuto, diverso dal produttore iniziale, inclusi i gestori di impianti autorizzati;
- le istruzioni del Registro Telematico dei Veicoli Fuori Uso (RVFU) definiscono “detentore del veicolo” il soggetto, diverso dal proprietario intestatario, che ne ha il possesso a qualsiasi titolo - anche per delega;
- la mancanza di raccordo normativo crea incertezza rispetto alla gestione del rifiuto e alla compilazione della documentazione di tracciabilità.

di *Valentina Bracchi*

VEICOLI FUORI USO

1. Sul momento genetico del rifiuto

Per *veicolo fuori uso* (VfU)¹ si intende un *veicolo*² a fine vita che costituisce rifiuto³ ed è classificato tale⁴:

- con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore;
- nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati come disciplinati dall'art. 231, comma 3, DLgs 152/2006;
- a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria;
- in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono.

Relativamente alla prima ipotesi, il momento genetico del rifiuto deve individuarsi nel momento dinamico della consegna:

1. ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso. In tal caso il titolare del centro rilascia al detentore del veicolo apposito certificato di rottamazione;
2. al *concessionario o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice* che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore. Tale ipotesi è ammessa esclusivamente qualora il detentore intenda cederlo per acquistarne un altro.

La possibilità del detentore di consegnare il veicolo ad un soggetto diverso dal centro di raccolta (seconda ipotesi), implica dunque una dilatazione delle fasi di gestione del veicolo il quale, una volta diventato rifiuto, viene gestito in deposito temporaneo presso

il concessionario, gestore della succursale o automercato e solo successivamente viene ritirato di centro di raccolta per il trattamento di messa in sicurezza e demolizione.

In tale ipotesi, infatti, il luogo di produzione del rifiuto si concreta *'presso il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o l'automercato'*, cioè presso i soggetti ove il detentore del veicolo destinato alla demolizione è legittimato a consegnarlo (laddove voglia acquistare un veicolo nuovo e purché il soggetto cessionario del veicolo destinato alla demolizione lo accetti).

Ciò trova conferma nella possibilità di allestire il deposito temporaneo presso i soggetti citati, ai sensi dell'art. 6 comma 8-bis D.Lgs. 209/2003, in quanto il deposito temporaneo è rappresentato da quella attività svolta dal produttore dei rifiuti nel luogo di produzione all'interno del recinto aziendale, onde ottimizzare e garantirne il corretto avvio al recupero o allo smaltimento.

La scelta del detentore del veicolo è dunque subordinata ad una precisa condizione, ossia la volontà di effettuare l'acquisto di un nuovo veicolo. Solo in tale caso, infatti, il detentore potrà decidere di consegnare il veicolo usato al concessionario, al gestore della succursale o all'automercato che risulteranno produttori del rifiuto.

Diversamente, laddove volesse essenzialmente destinarlo a demolizione, sarà il proprietario del veicolo che intende disfarsene, ad essere individuato come produttore del rifiuto.

La facoltà del detentore di scegliere se consegnare il veicolo al concessionario, gestore della succursale o automercato ovvero se destinarlo direttamente al centro di raccolta ha dunque delle implicazioni significative sulle fasi di gestione del rifiuto.

Ed invero, nell'ipotesi in cui alla raccolta del rifiuto provveda direttamente il centro di raccolta, il veicolo verrà immediatamente sottoposto al trattamento di messa in sicurezza e demolizione per il recupero delle parti che possono essere sottratte allo smaltimento.

Quanto agli adempimenti del centro di raccolta nei confronti del detentore del veicolo, l'art. 5 prevede che il medesimo provveda a rilasciare l'apposito certificato di rottamazione completo di tutte le infor-

Veicoli Fuori Uso: produttore e detentore, tra testo unico ambientale e legge speciale

1 Cfr. Dlgs 209/2003 art. 3 comma 1 lett. b) «*veicolo fuori uso*», un veicolo di cui alla lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche

2 Cfr. Dlgs 209/2003 art. 3 comma 1 lett. a) «*veicoli*», i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore.

3 Cfr. Dlgs 152/2006, art. 183 comma 1 lett. a) «*rifiuto*»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi

4 Cfr. Dlgs 209/2003 art. 3 comma 2

VEICOLI FUORI USO

di *Valentina Bracchi*

mazioni relative al veicolo, e si impegna a provvedere alla cancellazione dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna.

Nell'ipotesi in cui, invece, il detentore decida di consegnare il veicolo ad un concessionario, gestore della succursale o automercato, questo, al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, è tenuto a rilasciare al detentore, in nome e per conto del centro di raccolta che riceverà il veicolo, il certificato di rottamazione, completo della descrizione dello stato del veicolo consegnato nonché dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA.

* * *

2. Sulla qualifica soggettiva di produttore e di detentore del rifiuto costituito da VfU

La normativa di riferimento - in particolare il Dlgs 209/2003 - si riferisce al detentore del VfU senza tuttavia chiarirne le implicazioni rispetto alla figura del produttore del rifiuto ai fini dell'applicazione della normativa rifiuti, con particolare riferimento alle responsabilità ed alla compilazione della documentazione di tracciabilità. Parimenti, il Dlgs 152/2006, richiama più volte il detentore o il produttore o entrambi indistintamente, mentre la recente normativa RENTRI pare porre una distinzione tra i due soggetti, diversificandoli ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Sul punto, valga la pena esaminare le diverse disposizioni normative:

- L'art. 3 (Definizioni) del Dlgs 209/2003 (*Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso*) che definisce: **veicolo fuori uso** (VfU)⁵: un *veicolo*⁶ a fine vita che costituisce rifiuto ed è classificato tale⁷ - tra l'altro e limitatamente a quanto di interesse - con la consegna ad un *centro di raccolta*, effettuata dal *detentore* direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso.
- L'art. 183 comma 1 Dlgs 152/2006 - richiamato dal Dlgs 209/2003, che definisce **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il *detentore* si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di

disfarsi. Al riguardo, deve richiamarsi recente giurisprudenza della Cassazione per cui deve essere considerato "fuori uso", in base alla disciplina di cui all'art. 3 D.Lgs. n. 209/2003 e, pertanto, rifiuto:

- sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi,
- sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privo delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta,
- sia quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata

Ne consegue, che ai fini dell'attribuzione della qualifica di rifiuto, rileva l'intenzione del detentore di disfarsene ("abbia deciso"), la quale emerge già in fase di consegna del veicolo. Pertanto, lo stesso dovrà considerarsi rifiuto in un momento precedente l'inizio del trasporto, applicandosi la normativa sui rifiuti.

In altri termini, non rileva eventualmente che il veicolo sia funzionante o dotato di targa, ossia che possa essere ancora utile al detentore, ciò che rileva, invece, sono i comportamenti obiettivi posti in essere dal produttore/detentore.

- L'art. 3 (Definizioni) del Dlgs 209/2003 (*Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso*) che definisce **detentore**: il proprietario del veicolo o colui che lo detiene a qualsiasi titolo;
- L'art. 183 comma 1 Dlgs 152/2006 che definisce **produttore di rifiuti**: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) [...];
- L'art. 183 comma 1 Dlgs 152/2006 che definisce **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso. A tal proposito deve essere rilevato che l'utilizzo del termine *possesso*⁸, è atecnico, inteso in senso *materiale* e non *civilistico*, richiedendo infatti unicamente il *corpus possessionis*, cioè la signoria materiale sulla cosa e non anche la dimo-

5 Cfr. Dlgs 209/2003 art. 3 comma 1 lett. b) «veicolo fuori uso», un veicolo di cui alla lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche

6 Cfr. Dlgs 209/2003 art. 3 comma 1 lett. a) «veicoli», i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore.

7 Cfr. Dlgs 209/2003 art. 3 comma 2

8 Art. 1140 c.c.: «Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa».

di *Valentina Bracchi*

VEICOLI FUORI USO

strazione dell'*animus possidendi*, che si identifica nell'intendimento del possessore di esercitare sul bene i poteri del proprietario o del titolare di altro diritto reale.

Per questo motivo, nell'ambito della gestione dei rifiuti, nella lettura del testo unico ambientale, può affermarsi che *detentore* è *chiunque* sia in relazione materiale con il rifiuto e quindi tutti i *gestori* di rifiuti, e tutti i *produttori* di rifiuti, sono al tempo stesso *detentori*, finché sussista il *rapporto di disponibilità*⁹ del rifiuto stesso. Pertanto, il *produttore*, finché mantiene la disponibilità del rifiuto, è anche *detentore* e, parimenti, è *detentore* anche chiunque sia *anche successivamente* in relazione di detenzione con il rifiuto. Così anche la giurisprudenza, che parla indifferentemente di *produttore/detentore* del rifiuto¹⁰.

- Le istruzioni per la compilazione del FIR, di cui all'allegato 2 al DD 251/2023, al punto 1.1.2. in relazione alla compilazione del campo *detentore* dispongono che: *si compila il campo 2 (Detentore) quando il rifiuto esce dalla sede del detentore, inteso come la persona fisica o giuridica che ne è in possesso, diversa dal produttore iniziale o dal nuovo produttore. In questo contesto rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i gestori autorizzati di impianti che svolgono attività di solo stoccaggio di rifiuti ricevuti da terzi, i gestori di impianti che effettuano operazioni R12 o D14 che non modificano la natura del rifiuto, i gestori dei centri di raccolta.*
- Le *Istruzioni operative del Registro unico telematico dei veicoli fuori uso di cui all'articolo 5, comma 10, del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 [...]*, approvate con decreto n. 15 del 17 febbraio 2025 del Direttore generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti precisano che ai fini del Registro Telematico dei Veicolo Fuori Uso (RVFU):
 - i. alla sezione Veicoli iscritti al PRA, deve essere indicato, tra l'altro:
 - b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo di residenza e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento dell'*intestatarario del veicolo (proprietario)* o del *detentore a qua-*

lunque titolo (anche su delega dell'intestatarario) che conferisce il veicolo stesso, nonché il relativo documento di identità o di riconoscimento, specificando l'ente che l'ha rilasciato, la data di emissione e la data di scadenza;

- c) se il veicolo è conferito da un soggetto diverso dal proprietario, deve essere annotato anche il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo di residenza e la nazionalità del proprietario stesso;
- ii. ai fini della emissione del *certificato di rottamazione*,
 - per *intestatarario* del veicolo deve intendersi il proprietario (persona fisica o giuridica) a nome del quale sono stati emessi i documenti di circolazione (carta di circolazione, DU, certificato di circolazione) e, se si tratta di veicoli iscritti al PRA, il certificato di proprietà (DU, CDPD, CDP, foglio complementare);
 - per *detentore del veicolo* deve invece intendersi *il soggetto, diverso dal proprietario intestatario, che ha il possesso del veicolo a qualunque titolo*. A tale figura sono riconducibili una pluralità di ipotesi, tra cui la persona fisica delegata dall'intestatarario o dal detentore al conferimento del veicolo.

Oltre alla questione tuttora aperta, sulla nozione di detentore, ai fini della normativa rifiuti, dalle disposizioni su menzionate emerge anche una non perfetta sovrapposibilità - in termini definitivi - dei soggetti coinvolti o potenzialmente coinvolti nella produzione/gestione del Veicolo fuori Uso. Ciò, del resto, a parere di chi scrive, trova la propria *ratio*, nel fatto che trattasi di normative volte a definire e regolare aspetti di gestione del VfU solo in parte sovrapponibili.

Infatti, la disciplina di cui al Dlgs 209/2003, si pone come disciplina speciale rispetto alla parte IV del Testo Unico ambientale¹¹, andando a regolare la corretta gestione di una particolare categoria di rifiuto (il Veicolo fuori Uso) in attuazione della direttiva 2000/53/CE, occupandosi di definire aspetti legati sia alla gestione e al trattamento del rifiuto, che alla circolazione dei veicoli e al Registro telematico.

Veicoli Fuori Uso: produttore e detentore, tra testo unico ambientale e legge speciale

9 Ed il rapporto di disponibilità cessa sia con la cessione ad altri, sia con la cessazione della natura del rifiuto nei casi in cui ciò possa avvenire.

10 Ex multis: Cass., Pen., Sez. III, n. 50309, del 2 dicembre 2014; Tar Campania, n. 851 del 2 febbraio 2024; Cass. pen., Sez. III, 18/12/2024, n. 985

11 Cfr. Dlgs 152/2006, ART. 227 (Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto) e Dlgs 209/2003 Art. 1 (Campo di applicazione).

VEICOLI FUORI USO

di Valentina Bracchi

Tuttavia, la normativa generale è fatta salva per tutti gli aspetti non espressamente regolati da quella speciale, pertanto, in mancanza di diverse disposizioni, in materia di *produttore del rifiuto* e di *tracciabilità*, si ritiene debbano applicarsi le disposizioni del Dlgs 152/2006.

A parere di chi scrive, infatti, non è chiara la figura del detentore del veicolo di cui alle *Istruzioni operative del Registro unico telematico dei veicoli fuori uso*, trattandosi di un soggetto diverso dall'intestatario che, a qualsiasi titolo, anche per delega, viene incaricato del conferimento al centro di raccolta.

Sul punto, infatti, non può che rilevarsi che il momento genetico del rifiuto dovrebbe individuarsi in un momento antecedente il conferimento su delega, atteso che ai fini dell'attribuzione della qualifica di rifiuto, rileva l'intenzione del detentore di disfarsene ("abbia deciso"), la quale emerge già nel momento dell'attribuzione della delega alla rottamazione.

A parere di chi scrive, vista la poca chiarezza normativa, una lettura garantista e maggiormente orientata al rispetto dei principi generali della parte IV del Dlgs 152/2006, dovrebbe portare a ritenere che anche nel caso in cui sia stata conferita delega alla rottamazione ad un terzo, questo dovrebbe unicamente rilevare ai fini dell'ottenimento del certificato

di rottamazione e non anche ai fini dell'identificazione del *produttore del rifiuto*.

Non solo in termini di responsabilità nella gestione del rifiuto (a meno di un concorso o di una responsabilità eventualmente condivisa), ma anche con riferimento alla compilazione di tracciabilità, per cui non sembra potersi giungere a conclusioni diverse, tenuto conto di quanto riportato nelle istruzioni per la compilazione del FIR (di cui al DD. 251/2023), che limitano il concetto di *detentore* ai gestori che compiono operazioni preliminari sul rifiuto prodotto da un terzo.

Ciò rileva anche sotto un ulteriore profilo, atteso che, diversamente opinando, non potrebbe che giungersi alla conclusione che il terzo delegato, stia provvedendo a gestire il rifiuto per conto del produttore, operazione tipica dell'intermediario di rifiuti che si qualifica tale pur nella detenzione del rifiuto e che, appunto, in tal caso, dovrebbe essere un gestore autorizzato.

*

Vista la mancanza di raccordo tra norma generale e norma speciale e la recente definizione di detentore ai fini RENTRI, sarebbe auspicabile un intervento del Ministero a chiarimento definitivo.

di Roberta Tomassetti

RIFIUTI SANITARI

“La gestione dei rifiuti sanitari prodotti presso terzi: tra regime derogatorio e obblighi ordinari”

di ROBERTA TOMASSETTI

Avvocato - Studio Legale Ambientale Carissimi

La gestione dei rifiuti sanitari prodotti presso terzi: tra regime derogatorio e obblighi ordinari

ABSTRACT

L'articolo affronta il tema della gestione dei rifiuti sanitari prodotti nell'ambito di attività svolte presso le sedi di soggetti terzi.

Viene analizzato il regime derogatorio previsto dall'art. 193, comma 18, del D.lgs. 152/2006, che consente di considerare tali rifiuti come prodotti presso la sede del soggetto che svolge l'attività, esonerando dall'obbligo del FIR e dell'iscrizione all'Albo.

L'elaborato ricostruisce i presupposti applicativi della deroga, distinguendo i casi di attività temporanea da quelli che comportano l'obbligo di apertura di un'unità locale ai fini RENTRI e Camera di commercio, escludendo quindi il regime derogatorio.

Si approfondiscono le conseguenze operative, le opzioni contrattuali e il principio di responsabilità condivisa tra produttore materiale e giuridico, fornendo linee guida per una corretta qualificazione e gestione ambientale del rifiuto.

IN SINTESI

- Il comma 18 prevede un *regime* speciale rispetto al luogo di produzione del rifiuto. Questo, di norma, coincide con il luogo di produzione materiale. Nondimeno, in base a tale comma, per i rifiuti da assistenza sanitaria svolta fuori struttura, si considera l'unità locale, la sede ovvero il domicilio del soggetto che ne è il produttore;
- conseguentemente, la norma consente di movimentare tali rifiuti sanitari verso la propria unità locale/sede senza FIR bensì con DDT e con mezzi non iscritti all'albo, e ivi allestire il deposito temporaneo, nonché, di registrare i rifiuti sul registro della sede quali rifiuti prodotti al di fuori;
- il limite logico dell'applicabilità della disciplina di favore risiede nella necessaria natura saltuaria ovvero temporanea dell'attività svolta fuori sede;
- invero, in caso di attività continuativa presso una struttura terza con produzione di rifiuti pericolosi, è necessaria l'apertura di un'unità locale RENTRI e la tenuta del registro laddove l'attività sia stabile.

RIFIUTI SANITARI

di Roberta Tomassetti

La gestione dei rifiuti sanitari prodotti fuori sede rappresenta una questione di primario rilievo per le strutture sanitarie che operano in luoghi diversi dalla propria sede principale.

L'evoluzione delle pratiche assistenziali, che spesso prevedono interventi presso strutture terze, domicili del paziente o sedi temporanee, ha nel tempo creato diverse problematiche di gestione e dubbi interpretativi.

L'entrata in vigore del RENTRI riporta tale tema alla ribalta rendendo necessario chiarire quando sia imprescindibile l'apertura di una unità locale ai fini RENTRI.

Proviamo quindi a fare il punto sulla questione, ipotizzando le diverse modalità di gestione e partendo ovviamente dal dato normativo.

*

La disciplina rilevante trova fondamento normativo nell'art. 193, comma 18¹, del D.lgs. 152/2006, secondo cui, per i rifiuti derivanti da assistenza sanitaria svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento o da attività domiciliare, il luogo di produzione coincide con l'unità locale, sede o domicilio dell'operatore.

Si tratta di una deroga importante rispetto alla regola generale – per cui il luogo di produzione coincide con il luogo di effettiva generazione del rifiuto – giustificata dalla particolare natura di molte attività sanitarie che avvengono in mobilità, presso terzi, o in luoghi non dotati di strutture logistiche proprie.

Tale disposizione consente di semplificare la gestione dei rifiuti sanitari in questi casi, esonerando dall'obbligo del formulario di identificazione del rifiuto (FIR) e dall'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per il trasporto in conto proprio dei rifiuti prodotti. È sufficiente un documento di trasporto (DDT) e l'utilizzo di mezzi non iscritti.

Tuttavia, la norma pone una serie di questioni interpretative e applicative, soprattutto quando le attività sanitarie presso soggetti terzi tendono ad assumere carattere continuativo o si svolgono in luoghi che possono configurarsi come unità locali.

In tal senso, una corretta gestione presuppone l'individuazione dei presupposti che giustificano l'applicazione del regime derogatorio e la distinzione da quelli che impongono invece la piena applicazione del regime ordinario.

La definizione di unità locale ai fini RENTRI prevede quindi la necessità² di iscrivere un'unità laddove nella stessa:

In merito, il DM 59/2023, istitutivo del RENTRI, all'articolo 3, comma 1, lett a) definisce l'unità locale *“una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un'officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l'operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione”*.

La definizione di unità locale ai fini RENTRI prevede quindi la necessità² di iscrivere un'unità laddove nella stessa:

- Vi sia l'**esercizio stabile** di attività economiche;
- Detta attività generi **rifiuti pericolosi** – è infatti questa l'unica tipologia di attività rilevante, essendo l'attività sanitaria un'attività di servizio.

In altre parole, la **stabilità dell'attività porta con sé la necessità di aprire un'unità locale ai fini RENTRI**.

La centralità del carattere della stabilità è confermata anche dalla normativa in materia di registrazione delle unità locali ai fini della camera di commercio.

In tale ambito, la definizione di *unità locale* è ricavabile dal combinato disposto dell'art. 1, comma 1, lett. e) del D.M. 359/2001 (Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e dell'art. 2197 c.c. (sedi secondarie).

Nello specifico:

- ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. e) del D.M. 359/2001 per **unità locale** si intende *“l'impianto operativo o amministrativo-gestionale, ubicato in un luogo diverso da quello della sede, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotato di au-*

La gestione dei rifiuti sanitari prodotti presso terzi: tra regime derogatorio e obblighi ordinari

1 Cfr. art. 193, comma 18 TUA: *“Ferma restando la disciplina in merito all'attività sanitaria ed ai rifiuti prodotti, ai fini del deposito e del trasporto, i rifiuti provenienti da assistenza sanitaria svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento e da assistenza domiciliare si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio dell'operatore che svolge tali attività. La movimentazione di quanto prodotto, dal luogo dell'intervento fino alla sede di chi lo ha svolto, non comporta l'obbligo di tenuta del formulario di identificazione del rifiuto e non necessita di iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212”*.

2 Sul punto le FAQ del RENTRI dettano chiarimenti specifici per ciò che riguarda i cantieri <https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?localizing=YXJ0aWNsZSxOMzk4MDgsLA==&query=cantiere&idProduct=RENTRI&userRole=rentriud>

di Roberta Tomassetti

RIFIUTI SANITARI

tonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia”;

- ai sensi dell'art. 2197 del c.c. “l'imprenditore che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie con una **rappresentanza stabile** deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese del luogo dove è la sede principale dell'impresa. Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta all'ufficio del luogo nel quale è istituita la sede secondaria, indicando altresì la sede principale, e il cognome e il nome del rappresentante preposto alla sede secondaria”.

Pertanto, alla luce di una lettura sistemica delle disposizioni, il limite logico dell'applicabilità della disciplina di favore in materia di rifiuti sanitari prodotti fuori sede risiede nella necessaria natura **saltuaria** ovvero **temporanea** dell'attività svolta fuori sede.

Dovremo quindi avere un luogo di produzione ma-

teriale del rifiuto dove non vi è presenza stabile di personale³ ovvero vi è una presenza di personale che, seppure continuativa, è circoscritta ad un tempo non apprezzabile.

Al di fuori di tali ipotesi **occorrerà seguire il regime giuridico ordinario**.

Vero è che, allo stato, la normativa **non fornisce una indicazione del tempo necessario e sufficiente per parlare di attività stabile**. In passato, ai sensi del DM 78/2016 relativo al sistema SISTRI (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti abolito dal 1° gennaio 2019 con Dl n. 135/2018), i cantieri che avevano una durata superiore a **6 mesi** erano sempre e comunque unità locali. Detto termine, pur non avendo efficacia cogente, può essere preso a parametro di riferimento quale limite prudenziale.

Resta inesteso che la temporaneità dovrebbe comunque essere una condizione che si desume da **risultanze oggettive** – ad esempio un contratto con la struttura ospitante di durata limitata e connesso alla realizzazione di uno specifico progetto.

La gestione dei rifiuti sanitari prodotti presso terzi: tra regime derogatorio e obblighi ordinari

- 3 Sull'importanza della presenza di personale stabile si veda anche Circolare 22 gennaio 1990, n. 3202 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'agricoltura contenente “*Istruzioni sugli accertamenti da effettuare e sulla documentazione da richiedere per le denunce di iscrizione, di modificazione e di cessazione per il registro delle ditte*” secondo cui: “12. CASI PARTICOLARI. 12.1 Unità locali. *L'impresa può operare in un unico luogo (quello della sede principale o legale) o in luoghi diversi denominati unità locali (U.L.). Le U.L. assumono una rilevanza giuridica diversa e comportano differenti adempimenti amministrativi a seconda delle funzioni in esse svolte dall'impresa, e questo al di là dei termini scelti per identificarle: filiale, succursale, agenzia, deposito, stabilimento, ecc. Per U.L. s'intende l'impianto o corpo di impianti, con ubicazione diversa da quella della sede principale o della sede legale, in cui si esercitano una o più attività dell'impresa.*

La diversificazione dell'ubicazione può essere determinato anche dalla sola variazione del numero civico o dell'interno nell'ambito dello stesso fabbricato, sempre che i locali siano fisicamente e funzionalmente distinti.

Si possono distinguere tre categorie di U.L.:

- a) le sedi secondarie, previste dall'art. 2197 del codice civile;*
- b) le U.L. operative, ove si svolge effettivamente l'attività economica o la prestazione di servizi oggetto dell'impresa;*
- c) le U.L. amministrative, ove si svolgono funzioni di tipo direzionale, tecnico o amministrativo, che possono essere denunciate anche se l'impresa non ha iniziato l'attività.*

Nel caso in cui in un unico impianto o corpo d'impianti venga esercitata contemporaneamente attività operativa e attività amministrativa si è in presenza di un'unica U.L. comprendente entrambe le attività.

Mentre non vi sono difficoltà per individuare le sedi secondarie previste dall'art. 2197 codice civile, non sempre è evidente se le U.L. comprese nelle succitate lett. b) e c) sono soggette a denuncia nel Registro ditte.

Le U.L. di cui alla lett. b) sono di solito indicate con termini che identificano chiaramente l'attività svolta (stabilimento, laboratorio, negozio), mentre quelle di cui alla lett. c) sono di solito indicate con termini generici (ufficio, sede amministrativa, recapito, ecc.).

Infine, vi sono U.L., quali magazzini, depositi, cantieri, ecc. non riconducibili alle ipotesi b) e c).

Riguardo i depositi si precisa che sono assoggettati all'obbligo della denuncia quelli aventi rilevanza ai fini della dichiarazione di inizio attività per l'Ufficio IVA (D.P.R. n. 633/1972 art. 35, c. 2, n. 4), ad eccezione di quelli annessi o contigui a stabilimenti, negozi, ecc., o di quelli utilizzati per il solo magazzinaggio di merci dell'impresa, senza presenza stabile di personale.

Non sono considerate U.L. dell'impresa i depositi di merci della stessa custodite da terzi.

Per quanto concerne i cantieri sono assoggettati all'obbligo di denuncia quelli in cui esiste un ufficio amministrativo e/o un ufficio vendite o simile. Sono invece esclusi quelli in cui si svolge solamente, e temporaneamente, il lavoro di costruzione, installazione, ecc.

Fatta eccezione per gli impianti stradali di distribuzione carburanti non costituiscono U.L. i distributori automatici, salvo i casi previsti dall'art. 54 commi 4 e 7 del decreto ministeriale 4 agosto 1988 n. 375 (vendita o somministrazione con distributori automatici in apposito locale).

RIFIUTI SANITARI

di Roberta Tomassetti

In applicazione di questi criteri, possono delinearsi tre scenari gestionali distinti.

Nel primo, l'attività sanitaria è svolta in modo continuativo presso un ambulatorio ospitato in una struttura terza, con presenza costante di personale del soggetto sanitario. In tal caso, la qualificazione come unità locale è obbligata e occorre procedere con l'iscrizione al RENTRI dell'unità, aprire il relativo registro e allestire un deposito temporaneo autonomo, con gestione separata dai rifiuti della struttura ospitante.

Nel secondo scenario, l'attività è episodica o temporanea: in tal caso si può applicare il regime di favore, movimentando i rifiuti verso la sede del produttore e registrandoli con causale RE (Rifiuti Esterni) nel RENTRI.

Infine, si ipotizza l'affidamento della gestione del rifiuto alla struttura ospitante: questa soluzione richiede che la struttura sia qualificata come produttore giuridico ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), ossia soggetto cui è giuridicamente riferibile la produzione del rifiuto.

Questo avviene solo se l'attività è svolta nell'interesse della struttura stessa, per i suoi pazienti, o

nell'ambito di un contratto di affidamento sanitario. Diversamente, si può ipotizzare un affidamento operativo della gestione (non della titolarità) alla struttura, ma ciò impone che questa sia iscritta in categoria 8 quale intermediario.

In ogni caso, l'affidamento non libera il produttore materiale dalle proprie responsabilità: l'art. 178 TUA impone la cooperazione tra i soggetti della filiera e la responsabilità condivisa. Ogni operatore è tenuto a vigilare sulla correttezza dei soggetti a monte e a valle del proprio intervento, secondo i canoni della diligenza professionale di cui all'art. 1176 c.c. Da ciò discende la necessità di contratti chiari, con obblighi precisi e, ove possibile, controlli documentali sulla corretta gestione senza sconfinare in forme di ingeneranza che potrebbero aumentare i rischi sanzionatori (es. imposizione del trasportatore o dell'impianto).

In conclusione, la gestione dei rifiuti sanitari prodotti fuori sede impone una valutazione caso per caso, fondata sulla durata e sulla stabilità dell'attività. Solo così è possibile garantire una gestione conforme alla normativa ambientale, minimizzando i rischi sanzionatori e adempiendo ai principi di tracciabilità e responsabilità ambientale.

La gestione dei rifiuti sanitari prodotti presso terzi: tra regime derogatorio e obblighi ordinari

Costituiscono invece una U.L. il reparto o i reparti all'interno di un esercizio di commercio al minuto assunti in gestione da altra impresa avente altrove la propria sede (v. par. 2.4).

Le denunce di apertura di U.L. devono essere presentate al Registro ditte entro 30 giorni dall'inizio effettivo dell'attività, fatta eccezione per le sedi secondarie che devono essere denunciate entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese. Non possono essere accettate le denunce relative ad U.L. operative (negozi, ecc.) solamente programmate ma non ancora attivate."

“ 231 e reati ambientali: le principali pronunce giurisprudenziali ”

di LUCIA GIULIVI

Avvocato - Studio Legale Ambientale Carissimi

ABSTRACT

La responsabilità per fatto reato dell'ente è da sempre un tema di difficile classificazione soprattutto in ragione della sua natura tra colpa di organizzazione e responsabilità oggettiva (questa ultima ampiamente superata ormai) tra responsabilità amministrativa e penale.

A renderla così peculiare è senza dubbio l'impianto sanzionatorio che prevede sanzioni pecuniarie ed interdittive applicate dal giudice penale chiamato a valutare sia il c.d. reato base che il reato 231 contestato all'ente in quanto tale.

Quanto all'ambito oggettivo di applicazione della responsabilità questo risulta tassativamente indicato all'interno del D.Lgs. 231/2001 che elenca i reati presupposto suddividendoli per macro-famiglie.

Tra le tipologie di condotte antigiusuridiche annoverate nel decreto le sole aree di interesse che prevedono la rimproverabilità per colpa del soggetto agente sono racchiuse negli artt. 25-septies (in materia di lesioni gravi o mortali nei luoghi di lavoro) e 25-undecies (afferente alle fattispecie ambientali).

Ed è proprio con riferimento all'art 25-undecies che si gioca l'importante ruolo della giurisprudenza di legittimità grazie alla quale le singole fattispecie criminose richiamate nel D.lgs. 231/2001, trovano esplicitazione e chiarezza applicativa.

IN SINTESI

- In base all'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile per una serie di reati ambientali previsti dal Codice Penale e da normative speciali;
- le contestazioni ambientali comportano necessariamente valutazioni rispetto a concetti generali quali la concreta adozione del Modello di organizzazione gestione e controllo (MOGC) e di prescrizione del reato base;
- quanto all'adozione del Modello, la pronuncia della Cassazione n. 49306 del 12 dicembre 2023 ha ribadito l'importanza di realizzare dei protocolli ambientali efficaci e specifici rispetto all'attività svolta dall'impresa;
- la pronuncia ha altresì valorizzato l'importanza di migliorare l'informazione da e verso il basso nella gerarchia funzionale dell'impresa che deve specchiarsi in quella riportata nel Modello 231;
- la sentenza di legittimità n. 37114 del 12 settembre 2023 ha invece chiarito concetti maggiormente applicativi e pratici rispetto alla distinzione di reati presupposto 231 e altre fattispecie occasionali tali da non entrare nel radar della responsabilità per fatto reato dell'ente. 1. La disciplina 231 e i reati ambientali.

SANZIONI

di Lucia Giulivi

1. La disciplina 231 e i reati ambientali

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti per determinati reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti apicali o sottoposti all'altrui direzione.

Tra le ipotesi di reato contemplate, un ruolo sempre più rilevante è occupato dai reati ambientali, specie dopo l'estensione della responsabilità degli enti per effetto del D.Lgs. 121/2011 art. 2¹, che ha dato attuazione alla Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente.

In base all'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile per una serie di reati ambientali previsti dal Codice Penale e da normative speciali (come il Testo Unico Ambientale, D.Lgs. 152/2006).

Le fattispecie inserite progressivamente nel novero dei reati presupposto toccano tutte le matrici ambientali (suolo e sottosuolo, acqua, aria) anche con riferimento alla gestione dei rifiuti, includendo condotte tipiche tra cui la *gestione illecita di rifiuti*, l'*inquinamento ambientale* e il *disastro ambientale* (que-

sti ultimi due introdotti con la Legge n. 68/2015).

La *ratio* sottesa alla normativa è senza dubbio quella di rafforzare l'efficacia preventiva del sistema penale, coinvolgendo direttamente l'organizzazione imprenditoriale e stimolandola a dotarsi di adeguati sistemi di controllo interno.

Sebbene la norma non abbia seguito gli aggiornamenti normativi tempo per tempo occorsi (si pensi ad esempio alla sostanziale abrogazione intervenuta con riferimento all'art. 260-bis rubricato *Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti* del D.Lgs. 152/2006), il D.Lgs. 231/2001 ha offerto lo sprone per responsabilizzare le aziende e per rendere centrale la gestione degli aspetti ambientali in un momento decisamente antecedente rispetto alla rivoluzione *green* che tanto spopola oggi sui tavoli di sostenibilità.

I reati ricompresi nell'art. 25-undecies sono di seguito riassunti ai quali si applicano sanzioni pecuniarie e, in alcuni casi, anche interdittive così come disposte ai sensi dell'art. 9² del D.Lgs. 231/2001 e al ricorrere delle condizioni di cui all'art 13³ del d.Lgs. 231/2001.

231 e reati ambientali: le principali pronunce giurisprudenziali

REATI PRESUPPOSTO		
Codice penale	art. 452 <i>bis</i>	Inquinamento ambientale
	art. 452 <i>quater</i>	Disastro ambientale
	art. 452 <i>quinquies</i>	Delitti colposi contro l'ambiente
	art. 452 <i>octies</i>	Circostanze aggravanti
	art. 452 <i>sexies</i>	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
	art. 452 <i>quaterdecies</i> (260 TUA)	Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti
	art. 727 <i>bis</i>	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
	art. 733 <i>bis</i>	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006)	art. 137	Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue
	art. 256	Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti
	art. 257	Reati in materia di bonifica di siti
	art. 258	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta registri obbligatori e formulari
	art. 259	Traffico illecito di rifiuti
	art. 279	Reati in materia di tutela dell'aria e della riduzione di emissioni nell'atmosfera
L. 150/1992	art. 1 – 3 bis, 6	Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione
L. 549/1993	art. 3	Reati in materia di ozono e atmosfera
D.Lgs. 202/2007	art. 8, 9	Inquinamento doloso e colposo provocato da navi

1 Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

di Lucia Giulivi

SANZIONI

Date le peculiarità della disciplina 231 applicata alle fattispecie ambientali è risultato necessario il contributo della giurisprudenza di legittimità con riguardo alle caratteristiche che deve avere un modello di organizzazione gestione e controllo efficace e concretamente adottato e quindi in grado di schermare l'ente dalla responsabilità 231.

A tal proposito si riportano di seguito delle recenti pronunce della Corte di Cassazione che hanno fissato alcuni punti fermi connessi all'applicazione della disciplina 231 rispetto alla macro-area dei reati ambientali.

2. Sulla sentenza della Corte di Cassazione Sez. III n. 49306 del 12 dicembre 2023

La sentenza n. 49306 del 12 dicembre 2023 della Corte di Cassazione rappresenta un punto di riferimento cruciale nell'evoluzione della giurisprudenza in materia di responsabilità degli enti per reati ambientali. Il caso aveva ad oggetto un'impresa operante nella gestione dei rifiuti, ritenuta responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per il reato di gestione illecita di rifiuti pericolosi (art. 256 comma 1 lett. b D.Lgs. 152/2006).

Il cuore della pronuncia si riscontra nell'effettiva efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo redatto e adottato dall'ente ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

La Corte ha confermato la responsabilità dell'impresa, evidenziando come il Modello si presentasse, nella sostanza, come meramente formale: privo di specifiche misure per la gestione del rischio ambientale, e scarsamente applicato nella prassi.

Gli Ermellini, inoltre, hanno chiarito che il Modello di organizzazione gestione e controllo adottato *post factum* esplica i suoi effetti quale attenuante esclusivamente se gli strumenti organizzativi, adottati in ottica 231, siano stati efficacemente messi in pratica, non risultando sufficiente la mera adozione *formale*

del MOGC.

Specifica la Corte nel quarto motivo, sotto-punto numero 2, che: *“Ove invece, post factum, sia stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. b) del decreto, è prevista una diminuzione della pena da un terzo alla metà.*

A tal proposito, il Collegio osserva come la Corte abbia già in precedenti occasioni (v. Sez. 4, n. 38025 del 15/09/2022, Petrol Lavori Spa n. m.) chiarito che la mera “adozione” del MOG non è sufficiente a far scattare l'attenuante; ed invero, come specificamente richiesto dalla lettera della norma, è necessario che tale modello sia “reso operativo” e che sia anche “idoneo” a prevenire la commissione di reati della stessa specie.

Non sussiste, in altre parole, alcun automatismo tra l'adozione del modello e la concessione dell'attenuante, che è invece subordinata, come evidenziato anche in dottrina, ad un giudizio di natura fattuale, essendo il giudice tenuto a verificare se la lettera della norma sia stata rispettata specificatamente e nel suo complesso”.

Più nel dettaglio: *“Nel caso di specie, la motivazione addotta dal Tribunale per ritenere insussistenti i presupposti della concessione dell'attenuante in parola (pag. 11) non supera certamente gli angusti confini della “evidente illogicità”, evidenziando la sentenza in modo non manifestamente illogico il contenuto del c.d. “protocollo ambientale” del 3 agosto 2016, di cui sottolinea la assoluta genericità della prima parte, la mancata individuazione di meccanismi concretamente utili a scongiurare la reiterazione dei reati, l'assenza di un efficace sistema di comunicazione dal basso, la mancata nomina, almeno fino al CDA del 27/01/2017, dell'ODV, neppure contemplato nell'organigramma “funzionale” - e non quindi in quello aziendale - allegato al protocollo”.*

- 2 Art. 9 comma 2 D.Lgs. 231/2001 (sanzioni amministrative): “2. Le sanzioni interdittive sono:
- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - il divieto di pubblicizzare beni o servizi”.
- 3 Art. 13 D.Lgs. 231/2001 (sanzioni interdittive): “1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
 - in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1”.

SANZIONI

di Lucia Giulivi

La Cassazione, quindi, ha ribadito due principi fondamentali:

- Adeguatezza sostanziale del Modello: non è sufficiente adottare un modello genericamente conforme alle linee guida di categoria, ma è necessario che lo stesso sia calibrato sulle effettive attività dell'impresa e sui rischi concreti a cui è esposta.
- Effettiva attuazione: il Modello 231 deve essere concretamente attuato, con la nomina di un Organismo di Vigilanza realmente operativo, aggiornamento periodico del modello, formazione del personale e monitoraggio continuo.

La sentenza 49306 del 12 dicembre 2023 si inserisce in un filone giurisprudenziale sempre più attento a valorizzare l'effettività del sistema 231 nella prevenzione dei reati ambientali, scoraggiando atteggiamenti meramente cosmetici da parte delle imprese e incentivando, specialmente in ambito ambientale, la realizzazione di protocolli volti a creare una efficace comunicazione gerarchica, stringendo così il legame con gli strumenti di prevenzione previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

3. Sulla sentenza della Corte di Cassazione Sez. III n. 37114 del 12 settembre 2023

Un altro passaggio giurisprudenziale rilevante è rappresentato dalla sentenza n. 37114 del 12 settembre 2023, in cui la Corte di Cassazione si è soffermata sul tema dell'interesse o vantaggio dell'ente in relazione alla commissione di un reato ambientale.

Nel caso di specie, la Corte ha affrontato la responsabilità di una società per un episodio di *gestione illecita di rifiuti* per aver compiuto attività di messa in riserva (R13 dell'allegato C alla Parte quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006) in mancanza di autorizzazione e per aver, in area (*prospiciente l'impianto di recupero rifiuti*) non autorizzata per tale attività, cumuli di rifiuti inerti.

Nella pronuncia la Cassazione ha precisato che “*Anche la messa in riserva - quale attività di gestione dei rifiuti che, insieme al deposito preliminare, rientra nel più ampio genus dello stoccaggio ex art. 183, lett. aa), D.Lgs. n. 152 del 2006 - dev'essere dunque autorizzata (cfr. Sez. 3, n. 48491 del 13/11/2013, De Sarlo, Rv. 257999), ovviamente, ex art. 208, com-*

ma: L1, D.Lgs. n. 152 del 2006, pure in relazione all'individuazione dei siti ove stoccare i rifiuti, pena la responsabilità per il reato previsto dall'art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152 del 2006 (cfr. Sez. 3, n. 38676 del 20/05/2014, Rodolfi, Rv. 260384)”.

Gli Ermellini hanno inquadrato la fattispecie realizzatasi come *gestione non autorizzata dei rifiuti* in ragione della permanenza della condotta, caratteristica che ha distinto il caso che occupa dal deposito incontrollato di rifiuti.

Ne consegue che: “*quando l'attività illecita sia prodromica al successivo recupero o smaltimento delle cose abbandonate, sicchè, in tal caso, la condotta cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella del rilascio (Sez. 3, n. 8088 del 13/01/2022, Franceschetti, Rv. 282916 e Sez. 3, n. 30910 del 10/06/2014, Ottonello, Rv. 260011, nelle cui motivazioni si precisa che, ai fini dell'accertamento della natura giuridica della condotta e, conseguentemente, del dies a quo per il decorso del termine di prescrizione, costituiscono significativi indici rivelatori della permanenza la sistematica pluralità di azioni di identico o analogo contenuto, la pertinenza del rifiuto al circuito produttivo dell'agente, la reiterata utilizzazione di un unico sito quale punto di rilascio dei rifiuti)”.*

Le considerazioni espresse nella citata Sentenza sono di fondamentale importanza se valutate con riguardo al termine di prescrizione del reato base.

Ed invero nel caso di specie il carattere permanente della condotta ha fatto sì che il reato base non dovesse intendersi prescritto in ragione della sistematicità dell'attività e del suo nesso causale con l'attività imprenditoriale svolta.

CONCLUSIONI

Il quadro giurisprudenziale più recente conferma la tendenza secondo la quale la responsabilità dell'ente per reati ambientali si gioca tutta sulla concreta capacità del Modello 231 di prevenire i reati.

Non basta la mera adozione formale di un modello, occorre dimostrare una cultura aziendale effettiva di legalità ambientale, che si traduca in controlli, formazione, audit e reazione tempestiva alle anomalie.

3.

SOMMARIO

- **3.8. TARI e Magazzini: la Cassazione sui limiti dell'esenzione**
di *Roberta Tomassetti* 264
- **3.9. Il manutentore e la rimozione dei rifiuti liquidi preesistenti**
di *Valentina Bracchi* 267
- **3.10. Il nuovo Formulario di Identificazione dei Rifiuti**
di *Valentina Bracchi* 270

“ TARI e Magazzini: la Cassazione sui limiti dell'esenzione ”

di **ROBERTA TOMASSETTI**

Avvocato - *Studio Legale Ambientale Carissimi*

TARI e Magazzini: la Cassazione
sui limiti dell'esenzione

ABSTRACT

Quando un magazzino connesso all'attività produttiva può davvero essere escluso dalla TARI?

L'ordinanza Cass. civ., Sez. V, 1° maggio 2025, n. 11476 offre nuovi spunti su un tema ampiamente dibattuto che da anni genera contenziosi e incertezze per imprese e amministrazioni comunali.

Ebbene, secondo la recente pronuncia della cassazione, perché tale esenzione sia effettivamente richiedibile devono essere rispettati 4 requisiti - previsti dall'art 1, comma 649 L 147/2014 - la cui prova è rimessa in capo al contribuente.

L'articolo, dopo una sintetica ricostruzione del contesto normativo e del dibattito giurisprudenziale sul tema, individua la vicenda oggetto di giudizio e le principali motivazioni della sentenza.

Un'analisi che interessa non solo giuristi e tecnici ambientali, ma anche tutti coloro che operano nella gestione dei tributi locali e nella compliance aziendale.

IN SINTESI

- Secondo la Cassazione per beneficiare dell'esclusione di cui all' art. 1, comma 649, L. 147/2013 serve:
 - che il magazzino sia servente rispetto all'opificio
 - che la connessione funzionale sia esclusiva ovvero che non sia adibito ad altro che a magazzino
 - che sia in un'area ove si producono, così come per i locali produttivi in senso stretto, rifiuti speciali, in modo stabile e del tutto preponderante rispetto ai rifiuti urbani
 - che il produttore abbia provveduto al trattamento dei rifiuti speciali ivi prodotti in conformità con la normativa vigente;
- l'ordinanza ribadisce inoltre il principio dell'onere probatorio in capo al contribuente;
- si sottolinea, tuttavia, che la pronuncia ha ad oggetto le annualità fiscali 2012-2017 a cui non si applica - *ratione temporis* - la nuova nozione di rifiuti urbani. Resta pertanto aperto il tema dell'onere della prova nel nuovo panorama normativo.

di Roberta Tomassetti

TARI

1. Il quadro normativo di riferimento

In materia di TARI e di imponibilità dei magazzini funzionalmente collegati all'attività produttiva, si registra da tempo un persistente contrasto interpretativo tra la posizione assunta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e quella sostenuta da numerosi uffici tributi comunali.

La disciplina normativa, dettata dall'art. 1, comma 649, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che: *“Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente [...] Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione”*.

Tale disposizione è stata oggetto di interpretazione da parte della Risoluzione n. 2/DF del 9 dicembre 2014, emanata dal Dipartimento delle Finanze, che ha fornito una lettura sistematica del comma 649, valorizzando tanto il primo quanto l'ultimo periodo della disposizione normativa.

In particolare, il Ministero ha chiarito che: *“In conclusione, alla luce di quanto sin qui evidenziato, si esprime l'avviso che nei casi in esame, i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti devono essere considerati intassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall'intervento regolamentare del comune di cui al terzo periodo della comma 649 dell'art 1 della legge 147/2013”*.

Tuttavia, l'orientamento concretamente adottato dalla maggior parte delle amministrazioni comunali si è rivelato tendenzialmente restrittivo, ritenendo i magazzini in oggetto soggetti a tassazione ai fini TARI, salvo il caso in cui si dimostri, con adeguato supporto probatorio, la connessione funzionale tra tali magazzini e il ciclo di lavorazione industriale, nonché la conseguente produzione effettiva di rifiuti speciali.

Tale lettura restrittiva è stata inoltre avallata da parte della giurisprudenza. In particolare, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 8088 del 23 aprile 2020, ha affermato che: *“Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte dell'area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei ri-*

futi speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili. Resta fermo l'assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti assimilati, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi”.

2. La posizione della Cassazione ordinanza n. 11476/2025

Con l'ordinanza n. 11476/2025, la Corte di Cassazione si pronuncia su una controversia in materia di TARI relativa alla debenza del tributo per una vasta superficie di magazzini e uffici utilizzati da una società esercente attività industriale per attività strumentali alla produzione.

La società aveva impugnato gli avvisi di pagamento relativi alle annualità 2012-2017 sostenendo – tra le altre cose – che tali locali dovessero essere esclusi dalla tassazione, in quanto luoghi di produzione di rifiuti speciali smaltiti in proprio.

In tale quadro la Cassazione accoglie il su richiamato motivo di ricorso affermando che la legge individua un collegamento fra le aree produttive ed i locali adibiti a deposito di materiali che consente l'assimilazione dei secondi alle prime, ai fini dell'esonero dall'imposta, basato su **quattro presupposti**:

1. il primo è che il collegamento sia funzionale,
2. il secondo è che il collegamento sia esclusivo,
3. il terzo è che in essi debbono prodursi, in via prevalente e continuativa, rifiuti speciali,
4. il quarto riguarda la condizione di avere il produttore provveduto al trattamento dei rifiuti speciali ivi prodotti in conformità con la normativa vigente.

Più nello specifico si legge in motivazione che: *“Il magazzino deve, quindi, essere, prima di tutto, “servente” rispetto all'opificio, in secondo luogo “esclusivamente connesso all'attività produttiva”, ovvero sia non adibito ad altro, in terzo luogo, consistere in un'area ove si producono, così come per i locali produttivi in senso stretto, rifiuti speciali, in modo stabile e del tutto preponderante rispetto ai rifiuti urbani assimilabili”*

Resta secondo i giudici da un lato l'onere in capo al contribuente l'onere di provare i su esposti requisiti – ed invero i giudici sottolineano come il beneficio non sia condizionato alla semplice denominazione del locale, ma alle sue caratteristiche concrete – dall'altro, l'esclusione della sola parte variabile dell'imposta (essendo sempre dovuta quella fissa, circostanza pe-

raltro non contestata dalla ricorrente)

3. Commento a sentenza

La sentenza in commento ha il pregio di meglio chiarire requisiti e limiti dell'esenzione in parola.

Nondimeno occorre sottolineare che la vicenda oggetto di ordinanza verte attorno all'annullamento degli avvisi di pagamento relativi alle annualità fiscali 2012-2017 a cui non si applica – *ratione temporis* – la nuova nozione di rifiuti urbani.

Resta pertanto aperto il tema dell'onere della prova nel nuovo panorama normativo.

Si ricorda infatti che, alla luce della nuova nozione di rifiuti urbani introdotta dal D.lgs. 116/2020 è ragionevole ritenere che, le attività industriali – nelle aree strettamente e direttamente dedicate all'attività produttiva – non siano idonee ex lege a produrre rifiuti urbani e che, per l'effetto, le aree direttamente legate alla produzione industriale debbano essere escluse dall'assoggettamento a tributo.

Invero a sostegno dell'esclusione delle attività qualificabili come industriali dall'alveo delle attività idonee a produrre rifiuti simili agli urbani militano due indici normativi:

- In primo luogo, l'art. 183, comma 1, lett. b sexies) che prevede espressamente che i rifiuti urbani non includono – tra gli altri – i rifiuti della produzione.
- In secondo luogo, il fatto che le “attività industriali con capannoni di produzione” sono state volontariamente eliminate dal Legislatore in sede di iter di approvazione normativa dall'elenco delle attività di cui all'allegato L - quinquies.

In tal senso si è espresso anzitutto il MITE con nota del 12 aprile 2021, n. 37259 il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito che: “*le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti; ai sensi dell'art. 1, comma 649 della legge n. 147 del 2013 sono esclusi i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali*”.

In senso analogo parte della giurisprudenza. Si legge infatti nelle motivazioni della sentenza TAR Sar-

degnata con il provvedimento del 31 dicembre 2021, n. 893: “*I magazzini di stoccaggio, sia per le materie prime e scorte, sia per i prodotti finiti ed e aree strettamente collegate funzionalmente all'attività imprenditoriale vanno considerati aree strettamente connesse al “ciclo produttivo”, con riconoscimento di produzione di rifiuti (solo) industriali. Tutte queste superfici strettamente e direttamente connesse, oggettivamente, alla “produzione” debbono godere del regime giuridico proprio dell'attività principale alla quale sono strettamente connesse. Per questo motivo tali superfici non possono essere incluse nel concetto di “rifiuti urbani” o ad essi assimilati. In riferimento a queste aree, così caratterizzate, rientranti nell'autosmaltimento, non può essere imposta né la fruizione di un servizio né di un tributo tari (sia per la “quota fissa” che quella “variabile”), essendo, integralmente, applicabile il principio di esclusione e di autoconsumo, con esonero integrale dal pagamento (non partecipando l'imprenditore al servizio pubblico, per lo smaltimento dei rifiuti industriali)*”.

Vero è che talune sentenze del Consiglio di Stato sono state di segno opposto.

Tra le altre si richiama sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 26 giugno 2023 n. 6266 in cui i giudici hanno affermato che “*Può dunque ritenersi pacifico (e, peraltro, incontestato) che le aree e locali destinate ad attività di lavorazione industriale sfuggono ex se al prelievo Tari, in quanto produttive di rifiuti speciali*” e nondimeno, resta “*salvo l'onere dell'interessato di dare indicazione di queste e dimostrazione dell'attività di smaltimento compiuta sui rifiuti speciali prodotti, in termini non difformi dalle previsioni dell'art. 1, comma 649, primo periodo, l. n. 147 del 2013 e in sé non illegittimi o irragionevoli*”.

Sia tuttavia consentito sottolineare che, a giudizio di chi scrive, la lettura proposta non garantisce un adeguato coordinamento tra normativa tributaria, che parte dalla presunzione che tutte le aree siano astrattamente produttive di rifiuti urbani e chiede quindi una prova contraria da parte del contribuente e normativa sostanziale che afferma chiaramente l'incapacità delle aree industriali di produrre rifiuti urbani.

Per fare chiarezza e garantire una più corretta applicazione della disciplina in parola si auspica al più presto un intervento legislativo.

di *Valentina Bracchi*

PRODUTTORE DEL RIFIUTO

“ Il manutentore e la rimozione dei rifiuti liquidi preesistenti ”

di **VALENTINA BRACCHI**Avvocato - *Studio Legale Ambientale Carissimi*

ABSTRACT

Il Consiglio di Stato Sez. IV, con la sentenza n. 4691 del 29/05/2025, si è pronunciato sulla preesistenza del rifiuto rispetto all'attività del manutentore statuendo che quest'ultimo non può esserne considerato quale produttore iniziale e pertanto accogliendo il ricorso del Ministero e ritenendo legittimo il rifiuto dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali di autorizzare in cat. 2-bis il trasporto di detti rifiuti.

Ciò, del resto, in accordo con il comma 5 dell'art. 230 Dlgs 152/2006, che prevede un regime specifico per i soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva della rete fognaria, i quali solo grazie ad una *fiction iuris* volta alla semplificazione della tracciabilità, sono considerati produttori del rifiuto, pur essendo i meri raccoglitori e trasportatori di un rifiuto che preesiste alla loro attività.

IN SINTESI

- Con la sentenza n. 4691 del 29 maggio 2025, il Consiglio di Stato ha statuito che il soggetto che svolge attività di pulizia manutentiva non è il produttore iniziale del rifiuto, che preesiste al suo intervento;
- come tale, detto soggetto, non può iscriversi all'ANGA in categoria 2-bis per il trasporto in proprio di detti rifiuti;
- la fattispecie è infatti regolata con un regime speciale dall'art. 230 comma 5 che attribuendo fittiziamente la produzione del rifiuto al soggetto che esegue l'attività, gli impone l'iscrizione all'ANGA (on categoria 4 come precisato dal Comitato Nazionale dell'Albo) e all'Albo Nazionale Autotrasportatori conto terzi.

Il manutentore e la rimozione dei rifiuti liquidi preesistenti

PRODUTTORE DEL RIFIUTO

di Valentina Bracchi

Con una recente pronuncia il Consiglio di Stato ha avuto modo di pronunciarsi sulla nozione di produttore iniziale del rifiuto e sulla sussistenza di tale qualifica in capo al soggetto che effettua la pulizia manutentiva del depuratore, asportando rifiuti quali fanghi vaglio e sabbia dall'impianto.

I giudici di legittimità considerano tali rifiuti preesistenti all'attività del manutentore, il quale, pertanto, non può ottenere per tale tipologia di rifiuti, una autorizzazione al trasporto in conto proprio (categoria 2-bis), ex art. 212 comma 8 Dlgs 152/2006, bensì deve richiedere una iscrizione per trasporto conto terzi, così come previsto dall'art. 230 comma 5, il quale prescrive un regime specifico per coloro che svolgono attività di pulizia manutentiva, che è *attività diversa da quella di produttore iniziale proprio in considerazione della diversa origine dei rifiuti prodotti*.

L'art. 230 comma 5 Dlgs 152/2006 prevede infatti una *fiction iuris*, secondo la quale i rifiuti esitanti dalla pulizia manutentiva della rete fognaria si considerano prodotti dal soggetto manutentore, cioè da colui che svolge l'attività di pulizia manutentiva. In tal caso, quest'ultimo rileverà anche come trasportatore dei medesimi rifiuti, tanto ciò è vero che il regolare svolgimento necessita di apposita iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientale, ai sensi dell'art. 212, comma 5 Dlgs 152/2006.

Detti rifiuti possono essere alternativamente:

- conferiti direttamente ad impianti di recupero o smaltimento;
- raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni previste per il deposito temporaneo

La disposizione in commento, peraltro, è stata innovata dalla legge di conversione¹ del cd. decreto semplificazioni-bis, che ne ha integrato, estendendolo, l'ambito di applicazione.

La formulazione attualmente vigente prevede che: *“i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta (...). Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 183, comma 1, lett. bb) (...).”*

In altri termini, il Legislatore ha incluso nell'ambito di applicazione della disposizione anche i rifiuti prodotti dagli insediamenti *“chiusi”* – ossia non connessi alla rete fognaria – quali fosse settiche e bagni mobili², incidendo così sulla gestione degli stessi.

Il novellato comma 5 dispone inoltre che per la raccolta e il trasporto rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, si utilizzi un unico documento di trasporto rifiuti per automezzo e percorso di raccolta. Pertanto, dopo la riforma, con delibera 21 dicembre 2021, n. 14³ il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha approvato il modello di Documento Unico da utilizzare come modello sostitutivo al (FIR) Formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193 DLgs.156/2006 esclusivamente per il trasporto del rifiuto dai diversi luoghi in cui viene effettuata l'attività di pulizia manutentiva:

- fino al raggruppamento temporaneo, con la precisazione che la successiva attività di trasporto dal raggruppamento temporaneo

1 Legge 29 luglio 2021, n. 108. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

2 A fronte della vigente formulazione della disposizione in esame:

- la nozione di rete di fognaria doveva interpretarsi conformemente alla definizione di cui all'art. 74 TUA, ossia restrittivamente;
- la *fiction iuris* doveva ritenersi quindi operante esclusivamente per i rifiuti esitanti dalla pulizia manutentiva delle reti fognarie, così come definite all'art. 74 TUA e specificate in giurisprudenza;
- diversamente, i rifiuti di cui da impianti quali bagni mobili, fosse imhoff e pozzi neri, non potevano considerarsi prodotti dal manutentore, il quale, provvedendo allo spurgo di tali impianti, doveva configurarsi come trasportatore dei rifiuti.

L'interpretazione letterale e restrittiva della previgente disposizione era avvalorata dalla giurisprudenza e dal Ministero:

- *“non c'è invece alcuna equiparazione con i liquami provenienti da pozzi neri, vasche imhoff, bagni mobili ecc. con le citate reti fognarie: tali contenitori non hanno alcuno scarico a dispersione diretto nel sottosuolo, né alcun collegamento diretto alla rete fognaria comunale (...).”* (Cass. Pen., Sez. III, sent. del 20 novembre 2018, n. 52133);
- *“alla pulizia di singole fosse settiche o singoli bagni chimici non trattandosi di reti fognarie, non si ritengono applicabili le disposizioni previste dall'art. 230, comma 5”* (Circolare Ministero della Transizione Ecologica n. 51657 del 14 maggio 2021).

3 Successivamente integrata con Delibera n. 4 del 21 aprile 2022.

di *Valentina Bracchi*

PRODUTTORE DEL RIFIUTO

all'impianto di destino è accompagnata dal formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193 del D.Lgs 152/2006;

- oppure direttamente ad impianto autorizzato al trattamento.

Secondo quanto disposto dal Comitato Nazionale, il modello di documento unico è emesso dal soggetto che effettua attività di pulizia manutentiva, che coincide con il trasportatore che effettua il trasporto del rifiuto **che si considera prodotto** da tale attività, è prodotto e vidimato tramite apposita applicazione digitale resa disponibile sul sito dell'Albo gestori, che lo identifica con un numero univoco e va stampato e compilato in duplice esemplare.

Venendo a quanto di interesse, l'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 230 prevede che il **soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6/6/1974, n. 298.**

La *fictio iuris* di cui all'art. 230 comma 5 è finalizzata a semplificare la filiera del rifiuto esitante dalla manutenzione della rete fognaria e (dal 2021) degli impianti chiusi, facendo ricadere in capo ad un unico soggetto - il trasportatore - gli oneri di tracciabilità del rifiuto: sia in qualità di trasportatore che in qualità di produttore, attribuendogli fittiziamente la produzione del rifiuto.

Il *momento genetico del rifiuto* dovrebbe collocarsi quindi in un momento antecedente rispetto all'attività di rimozione del rifiuto, in accordo a quanto rilevato dal Consiglio di Stato, che nella sentenza in commento si pronuncia sulla preesistenza del rifiuto rispetto all'attività del manutentore e segnatamente: *le operazioni necessarie per la manutenzione dei depuratori non possono essere qualificate come svolte dal produttore iniziale atteso che il rifiuto nello specifico è già esistente in natura e l'impresa si occupa della sua rimozione ai fini del trasporto.*

La qualifica di produttore iniziale, è riferita al soggetto che con la sua attività produce rifiuti ed al soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) come anche a chi effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore), mentre dal quadro espresso, emerge un regime specifico per coloro che svolgono attività di pulizia manutentiva che è attività diversa da quella di produttore iniziale proprio in considerazione della diversa origine dei rifiuti prodotti, che risultano preesistenti e che è finalizzata al trasporto.

Ed invero, nel caso oggetto del gravame sottoposto al Consiglio di Stato, al manutentore era stata negata dall'Albo la possibilità di iscrizione in categoria 2-bis per i rifiuti conseguenti all'attività manutentiva presso gli impianti di depurazione - codici 19.08.01, 19.08.02, 19.08.05 (vaglio, sabbia, fanghi), in quanto detti codici "(...) *non derivano funzionalmente e direttamente dall'attività dichiarata in istanza, per i quali non è possibile riconoscere il produttore iniziale di rifiuti di cui all'art. 212 c. 8 del DLG n. 152/2006 e s.m.i.*"

L'attività di asportazione dei rifiuti preesistenti, propedeutica all'attività di trasporto effettuata dal manutentore (e le relative abilitazioni) caratterizza quindi l'ambito di operatività - e a ben vedere la ratio - della *fictio iuris*, tanto che lo stesso comma 5 dell'art 230 prescrive in capo al manutentore stesso l'obbligo di iscrizione

- all'Albo Nazionale Gestori ambientali, per la raccolta e il trasporto di rifiuti - in categoria 4,
- all'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Ne sono plastica conferma le disposizioni relative alla compilazione della documentazione di tracciabilità ed in particolare:

- la previsione di uno specifico documento unico di trasporto che deve appunto essere emesso dal soggetto che effettua attività di pulizia manutentiva (che coincide con il trasportatore);
- le puntuali indicazioni sulla compilazione del registro cronologico di carico e scarico. Sul punto, infatti, l'Albo nazionale gestori ambientali, con la delibera n. 14 del 21 dicembre 2021 ha preso in considerazione unicamente due ipotesi:
 - "*nel caso di trasporto e conferimento direttamente ad impianto di destinazione è possibile annotare un unico movimento (carico e scarico contestuale) riportando nella prima colonna del registro di carico e scarico il numero univoco, riportato sul documento unico ex art. 230, comma 5, del d.lgs. 152/2006, ed apposto virtualmente al momento della generazione del documento steso*";
 - "*nel caso di trasporto a raggruppamento temporaneo è possibile effettuare un'unica annotazione di carico come produttore del rifiuto, in ragione del regime di "fictio iuris" stabilita dall'articolo 230, comma 5, riportando nella prima colonna del registro di carico e scarico il numero univoco, presente sul documento unico ex art. 230, comma 5, del D.Lgs 152/2006, ed apposto virtualmente al momento della generazione del documento stesso*";

ed entrambe le ipotesi contemplano espressamente il trasporto del rifiuto.

“ Il nuovo Formulario di Identificazione dei Rifiuti ”

di **VALENTINA BRACCHI**

Avvocato - *Studio Legale Ambientale Carissimi*

ABSTRACT

Il DM 59/2023, in attuazione del disposto di cui all'art. 188-bis Dlgs 152/2006, ha introdotto il nuovo modello di Formulario di Identificazione dei Rifiuti, in vigore (in formato cartaceo), dal 13 febbraio 2025.

Con il presente contributo, che raccoglie le principali disposizioni normative e regolamentari, nonché i chiarimenti forniti dal Ministero tramite il sito di supporto RENTRI, si intende fornire una panoramica generale per l'utilizzo e la gestione del nuovo modello.

IN SINTESI

- Il FIR è il documento che ai sensi dell'art. 193 Dlgs 152/2006 deve accompagnare il trasporto dei rifiuti;
- a decorrere dal 13 febbraio 2025, con l'entrata in vigore delle disposizioni RENTRI il modello in uso dal 1998 è stato sostituito con quello di cui all'allegato II al DM 59/2023;
- le modalità di compilazione dei modelli sono definite negli allegati al decreto direttoriale del 19 dicembre 2023 n.251 pubblicato sul sito del RENTRI;
- nel sito di supporto messo a disposizione dal Ministero sono disponibili le risposte alle principali domande su vidimazione, stampa, compilazione e gestione del FIR.

di *Valentina Bracchi*

TRACCIABILITÀ

1. Premessa

Come noto, il FIR (Formulario di Identificazione dei Rifiuti) è il documento che ai sensi dell'art. 193¹ Dlgs 152/2006 deve accompagnare il trasporto dei rifiuti al fine di garantire un adeguato controllo in ordine alla tracciabilità degli stessi, per l'intero arco temporale dalla produzione all'impianto di trattamento. Detto documento, fino alla data di piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità elettronica di cui all'articolo 188-bis² e relativo decreto attuativo³ era elaborato sulla base del modello standard di cui al DM n. 145/1998⁴.

A decorrere dal 13 febbraio 2025, con l'entrata in vigore delle disposizioni RENTRI il modello è stato sostituito con quello di cui all'allegato II al DM 59/2025, da emettersi in formato cartaceo sino al 12 febbraio 2026, mentre dal 13 febbraio 2026, diventerà obbligatoria l'emissione in formato digitale, per gli operatori iscritti al RENTRI.

L'art. 5 del DM 59/2023, che reca le disposizioni generali sul FIR prevede che il modello sia emesso dal produttore, o dal detentore dei rifiuti, e successivamente integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, da ciascuno degli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.

Si precisa inoltre che la norma prevede espressamente, autorizzando così una prassi ormai comune, che il produttore o detentore possano richiedere al trasportatore di emettere e compilare il FIR nei campi di competenza, ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore, in accordo, peraltro, con quanto sancito dal comma 17 dell'art. 193 Dlgs 152/2006 che prevede che *nelle compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza.*

2. La vidimazione, la stampa e la compilazione

Il Formulario cartaceo deve essere emesso e vidimato digitalmente e tale operazione può avvenire alternativamente:

- attraverso il servizio di vidimazione digitale disponibile al portale di supporto RENTRI,

- oppure direttamente dal sistema gestionale dell'operatore interoperabile con il RENTRI.

Sin dal 13 febbraio 2025, la vidimazione virtuale può essere verificata da tutti gli operatori anche non iscritti al RENTRI, tramite i servizi di interoperabilità messi a disposizione dal RENTRI e raggiungibili all'indirizzo <https://api.rentri.gov.it/vidimazione> e l'applicazione web disponibile nell'area strumenti del portale RENTRI.

Il Formulario emesso e vidimato digitalmente, deve poi essere stampato in due copie (come già era stato anticipato col sistema di Vidimazione ViViFir) che, una volta compilate, devono essere firmate in maniera autografa sia dal produttore che dal trasportatore. L'operatore può compilare il Formulario alternativamente

attraverso i propri sistemi gestionali (interoperabili con il RENTRI),

- attraverso il servizio di supporto messo a disposizione nell'area "Operatori" del portale RENTRI, in entrambi in casi vidimandolo successivamente alla compilazione e poi stampandolo;
- oppure manualmente dopo avere vidimato un FIR vuoto. In questo caso l'operatore stampa il FIR vidimato digitalmente e inserisce i dati relativi al produttore/detentore, al trasportatore, al destinatario, all'eventuale intermediario, alla tipologia e quantità stimata di rifiuto, manualmente

Le modalità di compilazione dei modelli sono definite negli allegati al decreto direttoriale del 19 dicembre 2023 n.251 pubblicato sul sito del RENTRI.

Si precisa che il Formulario cartaceo è composto da tre schede:

1. FORMULARIO RIFIUTI
2. Integrazione FORMULARIO RIFIUTI
3. Allegato FORMULARIO RIFIUTI

Quanto alla stampa, sono state necessarie delle precisazioni da parte del Ministero, atteso che nel caso in cui si vidimi un FIR vuoto, il servizio di supporto emette tutti i fogli compreso l'Allegato FORMULARIO RIFIUTI. In tale circostanza il Ministero ha chiarito che l'utente potrà stampare solo i primi due

1 Art. 193 (trasporto dei rifiuti) del D. Lgs. n. 152/2006.

2 Art. 188 bis (*Sistema di tracciabilità dei rifiuti*).

3 Decreto 4 aprile 2023, n.59 - *Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti*.

4 Ministero dell'ambiente - Decreto ministeriale 01/04/1998, n. 145 "Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22".

TRACCIABILITÀ

di Valentina Bracchi

fogli.

Mentre per quanto riguarda l'Allegato FORMULARIO RIFIUTI, questo deve essere prodotto e deve accompagnare il trasporto solo nel caso in cui in partenza si preveda la presenza di più intermediari o l'intermodalità.

3. La gestione e la restituzione della copia completa

Il produttore dei rifiuti (anche avvalendosi del trasportatore) emette il formulario cartaceo in duplice copia, delle due copie stampate compilate e sottoscritte da produttore e trasportatore, una rimane al produttore, mentre l'altra accompagna il rifiuto durante tutto il trasporto e potrebbe essere oggetto di integrazione da parte del trasportatore (ad esempio in caso di sosta tecnica o trasbordo).

Il destinatario nel momento in cui riceve la copia del formulario, la integra con le informazioni di sua competenza (accettazione o respingimento, data, quantità accettata) e la sottoscrive:

- se accetta il carico per intero, la trattiene e ne restituisce una riproduzione (ad es. fotocopia, foto o scansione) al trasportatore,
- se invece accetta il carico parzialmente, riconsegna la copia al trasportatore affinché questa accompagni la successiva fase di prosecuzione del trasporto e ne trattiene una riproduzione.

Anche nel nuovo sistema, il trasportatore resta onerato (almeno sino all'adozione del FIR digitale), della restituzione della copia completa del Formulario, al produttore (e agli eventuali altri soggetti della filiera, attività estremamente rilevante ai fini della responsabilità nella gestione dei rifiuti).

Infatti, la ricezione della copia completa del FIR è lo strumento previsto dal legislatore per consentire al produttore del rifiuto di verificare la corretta gestione del rifiuto che questo ha conferito ai soggetti autorizzati alla gestione dello stesso e interrompere la responsabilità dello stesso nella filiera, salvo quanto previsto in termini di corresponsabilità.

Il comma 4 dell'art. 188 Dlgs 152/2006 prevede che *“La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di*

quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei seguenti casi:

- a. conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;*
- b. conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma”.*

Il testo unico ambientale non reca indicazioni puntuali circa il soggetto onerato della restituzione di tale copia completa; tuttavia, la previsione è contenuta nella normativa specifica in materia di tracciabilità ed in particolare nel DM 59/2023, all'art. 6, comma 4 ai sensi del quale: *“Il formulario di identificazione dei rifiuti in formato cartaceo, stampato su moduli A4, è riprodotto in due copie, compilate, datate e firmate dal produttore o detentore, sottoscritte altresì dal trasportatore. Una copia rimane presso il produttore o il detentore, un'altra viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che rilascia una riproduzione al trasportatore. Il trasportatore provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore, o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto”.*

Quanto, inoltre, alle modalità di riconsegna, il successivo comma 5 del medesimo articolo prevede che *“La trasmissione della copia del formulario compilato in tutte le sue parti può avvenire:*

- a. mediante consegna diretta da parte del trasportatore;*
- b. mediante posta elettronica certificata da parte del trasportatore;*
- c. mediante i servizi specifici resi disponibili dal RENTRI secondo le procedure operative di cui all'articolo 21.*

5 <https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?localizing=YXJ0aWNsZSxOMzQxNDEsLA==&query=copia%20completa%20fir&idProduct=RENTRI&userRole=rentriud>

di *Valentina Bracchi*

TRACCIABILITÀ

A conferma di quanto sopra anche il sito di supporto RENTRI⁵, ove si legge in relazione appunto alla Trasmissione della copia del FIR cartaceo (ex quarta copia) che il trasportatore provvede a trasmettere al produttore/detentore ed agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto, una copia del formulario compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal destinatario.

Quanto alle modalità di trasmissione, questa può avvenire mediante:

- a. consegna diretta;
- b. posta elettronica certificata;
- c. i servizi di supporto resi disponibili dal RENTRI.

Per caricare la copia del FIR tramite il servizio di supporto, il trasportatore deve accedere all'area riservata "Operatori" e poi i soggetti intervenuti nella movimentazione, potranno scaricare la copia:

- accedendo alla propria area riservata del RENTRI
- o inserendo gli estremi del formulario (numero del FIR)
- oppure scansionando il QR Code presente sulla copia del FIR in proprio possesso

4. La correzione del Formulario

L'art. 193 Dlgs 152/2006 prevede che ciascun soggetto che interviene nella filiera del rifiuto, compila la sezione di competenza del Formulario, assumendo piena ed esclusiva responsabilità delle dichiarazioni rilasciate, tuttavia, in termini di responsabilità, occorre sempre tenere in debita considerazione il vincolo di responsabilità condivisa tra i diversi soggetti che intervengono nella filiera del rifiuto e rivestono una autonoma posizione di garanzia rispetto alla complessiva gestione del rifiuto, dovendo garantire la vigilanza sulla condotta degli altri soggetti della filiera stessa.

Quanto alla possibilità di correggere il Formulario,

si osservi che la dottrina è da sempre pressoché unanime nel ritenere che l'alterazione del FIR rispetto al suo contenuto originario sia un'operazione non corretta, in considerazione della funzione stessa del Formulario, che è quella di raccogliere (cristallizzando), i dati della tracciabilità dei rifiuti trasportati.

Invero, le informazioni di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 "devono essere tutte presenti e devono essere corrette fin dall'atto della partenza del rifiuto"⁶ ed è buona prassi – quindi - che tale documento non venga corretto in quanto ciò potrebbe comportare la perdita dei dati fondamentali della tracciabilità dei rifiuti trasportati⁷. Il FIR - unitamente ai registri di carico e scarico - costituisce, infatti, "prova documentale privilegiata per l'esatta tracciabilità, della gestione rifiuti", con la conseguenza che, relativamente a tali documenti "vale il principio, non sancito in una specifica disposizione di legge ma deducibile dalle norme della buona prassi, per cui essi non dovrebbero mai essere oggetto di correzione"⁸.

Tali considerazioni sono ancora attuali nel nuovo sistema di tracciabilità e nel nuovo modello di FIR (di cui al DM 59/2023), posto che le istruzioni per la compilazione (in allegato al decreto direttoriale 251/2023), non contemplano l'ipotesi di correzione del formulario stesso, diversamente per quanto previsto in relazione al registro cronologico di carico e scarico le cui annotazioni possono essere modificate/annullate tramite operazione di rettifica. Ciò è confermato in una delle FAQ del sito di supporto RENTRI che esclude la possibilità di correggere il FIR e suggerisce di utilizzare il campo annotazioni per inserire eventuali note a chiarimento e qualsiasi altra informazione utile al tracciamento dei rifiuti⁹. Si rammenta che l'indicazione di dati errati nei Formolati integra la fattispecie di mancata o errata compilazione del FIR che è sanzionata ai sensi dell'art. 258¹⁰ comma 4 del TUA.

La norma stabilisce in particolare che "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti

6 V. VATTANI, *Un quesito sulla pesa negli impianti di riciclaggio*, 2010, in *Diritto all'ambiente* (www.dirittoambiente.net).

7 M.V. BALOSSI, *Il formulario di trasporto rifiuti e la sua disciplina sanzionatoria nel T.U. ambientale*, in *Rivista Ambiente e Lavoro* 2-3/2007.

8 *Errori di compilazione del FIR. È possibile correggere eventuali errori nella compilazione del FIR?* 27 novembre 2017, TuttoAmbiente.it

9 <https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?localizing=YXJ0aWNsZSxONDA5MTcsLA==&query=correzione%20fir&idProduct=RENTRI&userRole=rentriud>

10 Art. 258 (*Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari*) del D. Lgs. n. 152/2006.

TRACCIABILITÀ

di *Valentina Bracchi*

è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro”. Con la precisazione che si applica la pena dell’articolo 483 del Codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi nonché per la falsificazione della certificazione di analisi del rifiuto.

La sanzione amministrativa è ridotta significativamente in alcuni casi espressamente previsti dal legislatore al successivo comma 5 e segnatamente:

- qualora le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge,
- qualora le indicazioni formalmente incomplete o inesatte contengano gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge.

Da ultimo, appare utile fare menzione anche del comma 13 dell’art. 258 del D.lgs. 152/2006 che rappresenta un’ulteriore ipotesi sanzionatoria di favore in quanto esclude la punibilità degli errori materiali o violazioni formali che non hanno impatto sulla tracciabilità e prevede l’applicazione di una sola sanzione aumentata fino al triplo per le violazioni di tipo seriale. E segnatamente “*Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all’annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell’ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo*”.

4.

SOMMARIO

- **4.1. Tribunale**
a cura dello *Studio Legale Ambientale Carissimi* 277
 - 4.1.1. Penale 278
 - 4.1.2. Amministrativo 281
 - 4.1.4. Civile 287
- **4.2. Il punto sull'Albo**
 - 4.2.3. Deliberazione n. 4 del 20 maggio 2025:
ancora semplificazioni e riordino dall'Albo
di *Chiara Fiore* 290
- **4.3. D.Lgs. 231/2001 e Anticorruzione**
 - 4.3.3. Proposte di modifica al D.lgs. 231/2001: il *paper* di Assonime
di *Lucia Giulivi* 294
 - 4.4.2. RENTRI: le ultime novità
di *Chiara Fiore* 302

4.1.

SOMMARIO

• 4.1.1. Penale	278
• 4.1.1.15 Cass. pen., Sez. III, sent. 12 giugno 2025, n. 22082	278
• 4.1.1.16. Cass. pen., Sez. III, sent. 12 giugno 2025, n. 22080	278
• 4.1.1.17. Cass. pen., Sez. III, sent. 12 giugno 2025, n. 22077	279
• 4.1.1.18. Cass. pen., Sez. III, sent. 12 giugno 2025, n. 22081	279
• 4.1.1.19. Cass. pen., Sez. III, sent. 14 maggio 2025 n. 18131	280
• 4.1.1.20. Cass. pen., Sez. II, sent. 8 aprile 2025, n. 13586	280
• 4.1.2. Amministrativo	281
• 4.1.2.27. Cons. Stato, Sez. IV, sent. 4 giugno 2025, n. 4858	281
• 4.1.2.28. Cons. Stato, Sez. IV, sent. 29 maggio 2025, n. 4691	281
• 4.1.2.29. Cons. Stato, Sez. IV, sent. 29 maggio 2025, n. 4687	282
• 4.1.2.30. TAR Sicilia, Sez. IV, sent. 15 maggio 2025, n. 1587	282
• 4.1.2.31. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 14 maggio 2025, n. 4133	283
• 4.1.2.32. TAR Lazio, Sez. III, sent. 13 maggio 2025, n. 9155	283
• 4.1.2.33. TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, sent. 13 maggio 2025, n. 1648	284
• 4.1.2.34. TAR Lazio, Sez. II, sent. 12 maggio 2025, n. 9059	284
• 4.1.2.35. Cons. Stato, Sez. V, sent. 30 aprile 2025	285
• 4.1.2.36. Cons. Stato, Sez. IV, sent. 24 aprile 2025, n. 3532	285
• 4.1.2.37. Cons. Stato, Sez. V, sent. 24 aprile 2025, n. 3542	286
• 4.1.2.38. TAR Toscana, Sez. II, sent. 22 aprile 2025, n. 748	286
• 4.1.4. Civile	287
• 4.1.4.1. Trib. Vicenza, Sez. Lav., sent. 13 maggio 2025, n. 251	287
• 4.1.4.2. Cass. Civ., Sez. V, Ord. 1° maggio 2025, n. 11476	287

4.1.1.15.

RESPONSABILITÀ

Responsabilità 231 anche per le società unipersonali ma quota minima nel caso di danni all'ambiente non accertati.

**Cass. pen., Sez. III,
sent. 12 giugno 2025,
n. 22082**

Anche le società unipersonali sono passibili di responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/01 a condizione che sia individuabile un interesse sociale distinto da quello dell'unico socio, tenendo conto dell'organizzazione della società, dell'attività svolta e delle dimensioni dell'impresa, nonché dei rapporti tra socio unico e società.

Questo è il principio ribadito dalla Cassazione Penale con la sentenza n. 22082 del 12 giugno 2025 in un caso che ha visto condannata una società unipersonale alla pena di 75 quote da 300,00 euro ciascuna a causa del perfezionarsi del reato ex art. 256, co. 1, d.lgs. 152/2006 per gestione illecita di rifiuti non contemplati nell'autorizzazione vigente. Nessun valore al fatto che detti rifiuti fossero previsti all'interno della nuova autorizzazione, la quale invero non poteva avere efficacia in quanto subordinata al compimento di opere mai realizzate.

Illegittima, però, la determinazione del valore della singola quota di sanzione pecuniaria in misura eccedente a quella stabilita dall'art. 11, comma 3, D.Lgs. 231/2001 per l'ipotesi di assenza di danno ambientale: in tale evenienza, la quota va parametrata in automatico a 103,00 euro.

4.1.1.16.

RESPONSABILITÀ

Il legale rappresentante risponde per l'abbandono se dovuto a omesso controllo.

**Cass. pen., Sez. III,
sent. 12 giugno 2025,
n. 22080**

Il rappresentante legale dell'impresa è responsabile per l'abbandono incontrollato di rifiuti anche se materialmente effettuato da dipendenti o terzi, quando ciò sia dovuto a omesso controllo. Lo ha affermato la Cassazione, ribadendo che la posizione di garanzia impone al titolare il dovere di vigilare sull'intera gestione aziendale dei rifiuti.

Nel caso di specie, l'imputato era socio accomandatario di una società florovivaistica: nel fondo di sua disponibilità erano stati rinvenuti rifiuti eterogenei, accumulati in violazione delle condizioni per il "deposito temporaneo" (art. 185-bis D.Lgs. 152/2006), e in assenza di elementi idonei a dimostrarne la natura lecita.

La Corte ha ritenuto irrilevante la pretesa "occasionalità" del deposito e ha confermato che la responsabilità può configurarsi anche in via omissiva. Infondato anche il tentativo di applicare la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.): la varietà dei materiali e la durata dell'abbandono evidenziavano un disvalore non trascurabile.

La Corte di Cassazione ha confermato che l'accensione di rifiuti depositati in modo non autorizzato è sufficiente a integrare il reato di combustione illecita ex art. 256-bis D.Lgs. 152/2006, senza che occorra dimostrare un concreto pericolo per la salute pubblica o un danno ambientale. La fattispecie penale si perfeziona con il semplice innesco della combustione su rifiuti abbandonati o stoccati in violazione delle regole, e non richiede l'intensità o l'estensione proprie dell'incendio comune ex art. 423 c.p.

Nel caso in esame, l'imputata – amministratrice di una società agricola – è stata ritenuta responsabile per aver bruciato residui ferrosi e altri rifiuti accumulati sul suolo aziendale, già qualificabili come deposito incontrollato per il mancato rispetto dei requisiti del deposito temporaneo.

Il giudice ha escluso che la combustione possa essere derubricata in forme meno gravi di illecito: la condotta è autonoma e punibile anche se i materiali bruciati non sono pericolosi e anche in assenza di fiamme estese o danni diffusi, poiché ciò che rileva è l'illiceità del fuoco innescato su rifiuti non correttamente gestiti.

SANZIONI

4.1.1.17.

Reato di illecita combustione anche in assenza di pericolo o danno.

**Cass. pen., Sez. III,
sent. 12 giugno 2025,
n. 22077**

Il conferimento dei rifiuti su pubblica via in assenza di contenitori disponibili integra comunque l'abbandono illecito, con responsabilità a carico del titolare dell'impresa produttrice. Lo ha chiarito la Cassazione, rigettando il ricorso del legale rappresentante di una struttura alberghiera sanzionato per violazione dell'art. 256, co. 2, D.Lgs. 152/2006.

Anche se i mastelli comunali sono saturi, il produttore non può depositare i rifiuti in strada: ha l'onere di organizzare un conferimento alternativo e di vigilare sull'operato dei propri dipendenti. In caso contrario, risponde per omesso controllo e gestione negligente, a prescindere dalla presenza di una delega formale (che per essere valida deve rispettare precisi requisiti).

Secondo la Corte, si configura abbandono incontrollato anche in caso di episodi non sistematici, se i rifiuti provengono dall'attività d'impresa. La mancata programmazione nella gestione, come nel caso in esame, costituisce condotta colposa, e la contestazione è fondata anche sulla base di riprese video e segnalazioni documentali.

ABBANDONATI

4.1.1.18.

È abbandono il conferimento su strada se i cassonetti sono pieni.

**Cass. pen., Sez. III,
sent. 12 giugno 2025,
n. 22081**

4.1.1.19.

PRINCIPI

Ai fini del concorso nel reato di traffico illecito di rifiuti rileva il contributo consapevole.

**Cass. pen., Sez. III,
sent. 14 maggio 2025,
n. 18131**

Con la sentenza n. 18131 del 14 maggio 2025 (ud. 20 febbraio), la Cassazione Penale, Sez. III, ribadisce un principio chiave nella repressione del traffico organizzato di rifiuti: per la configurabilità del delitto previsto dall'art. 452-quaterdecies c.p., è sufficiente che il concorrente sia consapevole del proprio apporto a un'attività complessa e organizzata, pur senza partecipare a tutte le singole condotte.

Il reato ha struttura unitaria e abituale, basata sulla reiterazione e sistematicità di azioni funzionali alla gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti. Non è quindi richiesta la presenza del soggetto in ogni fase dell'illecito, ma è sufficiente che vi sia un contributo consapevole e funzionale al disegno criminoso complessivo.

Nel caso deciso, la Corte ha ritenuto responsabile un imputato che aveva coordinato i trasporti di rifiuti tramite la società di logistica collegata al sodalizio, anche se egli non aveva operato direttamente in alcuni dei siti contaminati. La consapevolezza del ruolo strumentale svolto e la partecipazione, anche se parziale, all'attività illecita hanno giustificato la condanna e la responsabilità solidale per i danni ambientali.

4.1.1.20.

CLASSIFICAZIONE

Il relitto può essere rifiuto anche senza cancellazione dai registri navali.

**Cass. pen., Sez. II,
sent. 8 aprile 2025,
n. 13586**

La Corte di Cassazione ha confermato che i relitti di imbarcazioni possono assumere la qualifica di rifiuto anche in assenza di cancellazione dai pubblici registri navali, qualora risulti la volontà degli armatori di disfarsene e l'avvio del trasporto verso siti di smaltimento.

Nel caso di specie, una mareggiata aveva provocato il naufragio di numerose barche nel porto di Rapallo. I proprietari avevano conferito mandato alla società concessionaria per la rimozione e demolizione dei relitti. Tuttavia, gli imputati avevano affidato il trasporto a una ditta priva delle necessarie autorizzazioni, con successivo abbandono dei relitti in aree non idonee.

La difesa ha contestato la qualificazione dei relitti come rifiuti, sostenendo che, trattandosi di beni mobili registrati, la loro natura giuridica non poteva mutare senza previa cancellazione dai registri.

La Suprema Corte ha respinto tale tesi, affermando che la nozione di rifiuto non è esclusa dalla natura del bene e che l'elemento decisivo è la volontà di disfarsene con univoca destinazione allo smaltimento.

Il Consiglio di Stato ha stabilito che i danni derivanti dal posizionamento dei cassonetti dei rifiuti, ove non connessi a scelte autoritative dell'amministrazione, ricadono sotto la giurisdizione del giudice ordinario.

Nel caso deciso, l'incendio di alcuni cassonetti di rifiuti urbani aveva danneggiato un chiosco adiacente a un esercizio commerciale. Il titolare dell'attività aveva citato il Comune e il gestore del servizio rifiuti davanti al TAR, ma la domanda è stata dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione nei confronti del gestore.

I giudici hanno chiarito che la mera collocazione dei contenitori è un'attività materiale, non espressiva di poteri pubblicistici. Di conseguenza, eventuali responsabilità per danni causati dai cassonetti vanno valutate secondo le regole del codice civile (art. 2051), in sede ordinaria. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di rifiuti sussiste solo quando l'attività impugnata è espressione di un potere autoritativo.

PRINCIPI

4.1.2.27.

Danno causato dal posizionamento di cassonetti di rifiuti urbani e giurisdizione del giudice ordinario.

Cons. Stato, Sez. IV, sent. 4 giugno 2025, n. 4858

Il Consiglio di Stato ha affermato che non può essere qualificato come "produttore iniziale" dei rifiuti derivanti dalla manutenzione degli impianti di depurazione il soggetto che svolge la sola attività di pulizia manutentiva, in quanto tale attività non dà origine ai rifiuti, ma si limita a rimuovere quelli già esistenti. Ne consegue che tali soggetti non possono iscriversi nella categoria 2-bis dell'Albo gestori ambientali, riservata ai produttori iniziali che trasportano i propri rifiuti.

Sulla scorta di tale principio è stata riformata la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di una società cooperativa che gestisce la manutenzione di impianti di depurazione, la quale aveva richiesto l'iscrizione nella categoria 2-bis dell'Albo per il trasporto di rifiuti come fanghi, sabbie e residui di vagliatura (codici 19.08.01, 19.08.02 e 19.08.05), qualificandosi come produttore iniziale.

Il Consiglio di Stato, inoltre, ricorda che il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva - oltre a doversi iscriversi all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ex art. 212, comma 5, d.lgs. 152/06, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti - è tenuto ad iscriversi all'iscrizione all'Albo nazionale

ALBO

4.1.2.28.

Categoria 2-bis dell'ANGA non adatta all'impresa di pulizia manutentiva dei depuratori.

Cons. Stato, Sez. IV, sent. 29 maggio 2025, n. 4691

4.1.2.29.

SCARICHI

Non spettano ai dirigenti amministrativi i poteri di definire in via generale e astratta i criteri per la quantificazione delle sanzioni pecuniarie.

Cons. Stato, Sez. IV,
sent. 29 maggio 2025,
n. 4687

Secondo il Consiglio di Stato rientra nella competenza esclusiva statale – in quanto parte della “tutela ambientale” di cui all’art. 117 Cost. – la definizione delle modalità con cui si quantificano le sanzioni amministrative in materia di scarichi, autorizzazioni e qualità delle acque. Le Regioni, pur essendo delegate (art. 135 del Dlgs 152/2006) a irrogare le sanzioni, devono limitarsi al solo procedimento applicativo, nel rispetto della legge 689/1981.

Nel caso di specie, alcune società del servizio idrico integrato avevano impugnato determinazioni regionali che, con tabelle e “moltiplicatori”, limitavano drasticamente la discrezionalità dell’amministrazione, escludendo la valutazione del singolo caso.

Il Consiglio di Stato ha accolto l’impugnazione, chiarendo che tali atti, benché formalmente amministrativi, si pongono in contrasto con il principio di legalità e violano l’art. 11 della legge n. 689/1981, il quale impone una valutazione individualizzata, non automatica, della sanzione.

4.1.2.30.

RUMORE

Legittima l’ordinanza urgente in materia acustica anche a tutela di un singolo soggetto.

Tar Sicilia, Sez. IV,
sent. 15 maggio 2025,
n. 1587

L’ordinanza contingibile e urgente per contenere l’inquinamento acustico è legittima anche quando tutela non l’intera collettività, ma la salute di una sola famiglia o di un singolo individuo. Lo ha ribadito il Tar Sicilia, confermando la piena validità di un’ordinanza comunale adottata ai sensi dell’art. 9 della legge quadro 447/1995, sulla base di rilievi fonometrici ARPA che avevano accertato il superamento del limite differenziale notturno (3 dB) da parte di un’attività musicale.

Secondo il Tar, l’intervento d’urgenza è giustificato dalla sola presenza di inquinamento acustico, per sua natura lesivo della salute pubblica. L’assenza di un piano comunale di zonizzazione acustica non preclude l’applicazione dei limiti differenziali previsti dalla normativa nazionale. Né può ritenersi l’area “esclusivamente industriale” se vi sono abitazioni nelle vicinanze: anche in tale contesto si applicano i limiti di legge.

Il provvedimento, inoltre, non è da ritenersi illegittimo per assenza di contraddittorio, trattandosi di accertamenti “a sorpresa” su un fenomeno lesivo e già in atto, e non impone soluzioni specifiche, limitandosi a ordinare l’adeguamento entro soglie legali.

La normativa di riferimento assegna all’Autorità portuale la competenza nell’elaborazione e adozione del piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e non prevede che esso sia redatto in coerenza con il regolamento comunale né che vi debba essere un coinvolgimento istruttorio dell’ente locale, il quale non è competente alla gestione dei rifiuti in ambito portuale.

Il Consiglio di Stato ha così accolto l’appello dell’Autorità portuale di Ravenna, chiarendo che la consultazione del Comune, prevista dall’art. 5 del D.lgs. 182/2003, non implica che il piano debba conformarsi alla disciplina comunale, dovendo invece rispettare la pianificazione regionale.

I Giudici hanno inoltre affermato che non costituisce vizio la mancata adesione a precedenti soluzioni “interinali” adottate in regime di proroga, né rileva la successiva aggiudicazione della gara da parte del ricorrente, che non aveva, al momento dell’impugnazione, un interesse attuale all’azione.

RIFIUTI DELLE NAVI

4.1.2.31.

Competenza esclusiva dell’Autorità portuale nell’elaborazione del piano di raccolta dei rifiuti navali .

**Cons. Stato, Sez. VI,
sent. 14 maggio 2025,
n. 4133**

Il TAR Lazio ha annullato, per eccesso di delega e difetto di motivazione, l’art. 7, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 21 giugno 2024 recante la disciplina dei criteri per l’individuazione, da parte delle Regioni, delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Nello specifico, la norma è risultata illegittima nella misura in cui, in primo luogo, consente alle Regioni di introdurre indiscriminatamente fasce di rispetto anche fino a 7 km dai beni tutelati, senza ancorarle a parametri ambientali, paesaggistici o culturali coerenti, e senza salvaguardare le istanze già presentate per impianti localizzati in aree ex lege idonee. In secondo luogo, censurabile è anche l’ampia discrezionalità lasciata alle Regioni nella misura in cui il D.M. 21 giugno 2024 non individua “*criteri tecnici di tipo oggettivo, correlati ad aspetti strettamente inerenti alla tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale, idonei a guidare le Regioni nell’esercizio delle attribuzioni ad esse spettanti*”.

Il TAR ha dunque annullato i commi censurati e ordinato al Ministero dell’Ambiente di riformulare, entro 60 giorni, criteri tecnici oggettivi e proporzionati, capaci di guidare in modo uniforme le Regioni. Ha inoltre affermato che ogni disciplina regionale dovrà almeno recepire le aree idonee ex art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021.

IMPIANTI FER

4.1.2.32.

Illegittimità dei criteri sulle aree idonee per impianti FER per eccesso di delega e difetto di transizione normativa.

**TAR Lazio, Sez. III,
sent. 13 maggio 2025,
n. 9155**

4.1.2.33.

ACCESSO AGLI ATTI

La “*vicinitas*” è sufficiente a legittimare l’accesso anche senza contiguità fisica tra immobili.

TAR Lombardia, Milano,
Sez. IV,
sent. 13 maggio 2025,
n. 1648

Nel giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi l’oggetto dell’accertamento non è la legittimità dell’atto di diniego, ma la sussistenza del diritto all’accesso. Il giudice può quindi riconoscerlo anche per motivi diversi da quelli indicati dall’amministrazione. In materia edilizia, ai fini dell’accesso agli atti, è sufficiente il requisito della “*vicinitas*”, da intendersi in senso ampio come stabile collegamento con il luogo interessato dall’intervento edilizio, anche in assenza di contiguità fisica o di comproprietà.

Nel caso di specie, la trasformazione di un edificio in locazione turistica ha legittimato la richiesta ostensiva avanzata da una residente a 275 metri di distanza, alla luce del potenziale impatto sull’ambiente urbano e della correlazione con atti già rilasciati.

La sentenza riconosce anche la rilevanza dell’accesso a fini difensivi, valorizzando il “nesso di necessità” tra documenti e tutela giurisdizionale prospettata, senza che possano opporsi esigenze di riservatezza su titoli edilizi, considerati atti pubblici.

4.1.2.34.

SCARICHI

Obbligo di raccolta e trattamento delle acque meteoriche che attraversano piazzali industriali.

TAR Lazio, Sez. II,
sent. 12 maggio 2025,
n. 9059

Quando le acque di pioggia cadono su superfici esterne di siti industriali dove sono presenti materiali o contenitori, si presume che esse possano caricarsi di sostanze inquinanti e devono, pertanto, essere sottoposte a trattamento prima dello scarico.

Nel caso in esame, un’impresa contestava l’ordine di installare un impianto per la gestione delle acque meteoriche in un piazzale in cui erano depositati contenitori metallici vuoti. Secondo la società, non vi era un effettivo rischio di inquinamento.

Il TAR ha respinto il ricorso ricordando che l’art. 113 del Codice dell’ambiente rimette alle Regioni il compito di disciplinare le acque di lavaggio e di prima pioggia dei piazzali e aree esterne industriali. Risultava dunque corretto il disposto obbligo di convogliamento e raccolta delle acque di prima pioggia considerato che l’art. 30, commi 3 e 5, delle NTA del Piano di tutela delle acque della Regione Lazio (PTAR) impone la realizzazione di sistemi di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia nei piazzali industriali dove avviene lo stoccaggio o la movimentazione di materiali o attrezzature, indipendentemente dalla sussistenza concreta di rischio di inquinamento.

Non può essere imposto al proprietario dell'area l'obbligo di rimozione dei rifiuti abbandonati da terzi se non è dimostrata la sua responsabilità soggettiva, nemmeno a titolo di colpa.

Lo ha ribadito il Consiglio di Stato nella sentenza 30 aprile 2025, n. 3666, accogliendo il ricorso di una società proprietaria di un capannone industriale, destinataria di un'ordinanza comunale ex art. 192 del D.Lgs. 152/2006 per la rimozione di ecoballe depositate illecitamente dal conduttore.

I giudici hanno chiarito che, in assenza di responsabilità dolosa o colposa, non può essere emessa nei confronti del proprietario un'ordinanza di rimozione. In particolare, la società aveva prontamente segnalato l'abuso alla Procura e al Comune, dimostrando diligenza e assenza di coinvolgimento.

La responsabilità in materia ambientale non può essere oggettiva, ma richiede la prova di una condotta attiva o omissiva colposa.

RESPONSABILITÀ

4.1.2.35.

Ordinanza di rimozione rifiuti illegittima se manca l'imputabilità soggettiva del proprietario

**Cons. Stato, Sez. V,
sent. 30 aprile 2025**

Le Regioni possono legittimamente adottare misure per la prevenzione dell'inquinamento da nitrati, ma non possono semplificare eccessivamente la disciplina tecnica sui fertilizzanti. Lo chiarisce il Consiglio di Stato, sez. IV, nella sentenza 24 aprile 2025, n. 3532, annullando in parte una delibera regionale che imponeva un valore "nominale" di efficienza agronomica pari a 1 per tutti i fertilizzanti, indipendentemente dalla loro composizione.

I giudici affermano che, se è vero che le Regioni hanno ampia discrezionalità nel regolare l'uso dei fertilizzanti a tutela delle risorse idriche, questa non può tradursi nella previsione di criteri astratti e generalizzati, come la previsione di un valore unico di efficienza "nominale" pari ad 1 per tutti i fertilizzanti.

Nel caso specifico, la Regione aveva trattato gli ammendanti compostati alla stregua di altri concimi, senza considerare le peculiarità agronomiche di ciascuna categoria. Una simile omologazione viola il principio di proporzionalità e compromette l'equilibrio tra tutela ambientale e pratiche agricole sostenibili.

SCARICHI

4.1.2.36.

I limiti dell'autonomia regionale nella prevenzione dell'inquinamento delle acque da nitrati.

**Cons. Stato, Sez. IV,
sent. 24 aprile 2025,
n. 3532**

4.1.2.37.

CONTRATTI PUBBLICI

I CAM devono essere impugnati entro 30 giorni se assenti nella *lex specialis*.

Cons. Stato, Sez. V,
sent. 24 aprile 2025,
n. 3542

Il Consiglio di Stato ha ribadito che l'omessa previsione dei criteri ambientali minimi (CAM) negli atti di gara costituisce vizio della *lex specialis*, da impugnarsi nel termine decadenziale di 30 giorni dalla pubblicazione. L'onere di immediata impugnazione sussiste anche se il partecipante ha comunque presentato offerta, poiché la lesività discende dalla violazione di norme imperative che condizionano *ex lege* l'impostazione del bando.

Nel caso di specie, un'impresa esclusa dai primi posti in graduatoria impugnava gli esiti della gara pubblica lamentando l'assenza nei documenti di gara dei CAM previsti dal D.M. 29 gennaio 2021 per i servizi di pulizia.

Il Consiglio ha respinto l'appello, confermando l'irricevibilità del ricorso: l'omessa inclusione dei CAM andava contestata *ab origine*, senza attendere l'aggiudicazione. In mancanza di un tempestivo ricorso, il vizio è inammissibile. L'omessa previsione dei CAM incide sulla formazione dell'offerta, rendendo tardive contestazioni fondate su una loro successiva applicazione o mancata applicazione da parte della stazione appaltante.

4.1.2.38.

ACCESSO AGLI ATTI

Prevalenza del diritto all'informazione ambientale sulla tutela degli interessi economici.

TAR Toscana, Sez. II,
sent. 22 aprile 2025,
n. 748

Il TAR Toscana ha chiarito che i dati sui quantitativi estratti da cave con indicazione del sito e del concessionario costituiscono informazione ambientale ai sensi del d.lgs. 195/2005 e sono pertanto ostensibili, salvo eccezioni tassative da interpretarsi in senso restrittivo. Il diritto di accesso ambientale prevale su generici interessi economici dei controinteressati, non essendo i dati richiesti idonei a rivelare segreti industriali o commerciali tutelabili.

Nel caso di specie, un'associazione ambientalista aveva chiesto al Comune l'accesso ai dati estrattivi di tutte le cave nel periodo 2005–2023, inclusi i nomi dei concessionari. Il Comune aveva accolto solo parzialmente la richiesta, omettendo le informazioni identificative degli operatori, temendo un pregiudizio alla concorrenza.

Il TAR ha accolto il ricorso, annullando il diniego parziale e ordinando l'ostensione integrale, evidenziando che la trasparenza sull'uso di una risorsa pubblica non può essere compressa da mere esigenze economiche di riservatezza.

Il Tribunale di Vicenza ha accertato il nesso causale tra l'esposizione professionale a PFAS (in particolare PFOA e PFOS) e il decesso per carcinoma uroteliale di un operaio impiegato in un reparto adiacente alla produzione delle sostanze, disponendo il riconoscimento della rendita ai superstiti ex art. 85 DPR 1124/1965.

La pronuncia si fonda sulle risultanze della CTU, che ha evidenziato un'esposizione prolungata e diretta alle sostanze, in ambiente non confinato e privo di DPI, confermata da prove testimoniali e da dati epidemiologici sull'intero sito produttivo. Il giudice ha valorizzato l'elevata probabilità scientifica del nesso eziologico, pur in assenza di riscontri ematici sul singolo lavoratore, ritenendo comunque dimostrata l'incidenza causale dell'esposizione sulle patologie tumorali riscontrate.

Accolto il ricorso, l'INAIL è stata condannata alla costituzione della rendita ai superstiti e al pagamento dei relativi ratei, con interessi e rivalutazione.

SICUREZZA SUL LAVORO

4.1.4.1.

Esposizione a PFAS e decesso da carcinoma riconosciuti come malattia professionale.

**Trib. Vicenza, Sez. Lav.,
sent. 13 maggio 2025,
n. 251**

In tema di TARI, le aree aziendali adibite a magazzini possono essere escluse dalla componente variabile del tributo solo se funzionalmente ed esclusivamente collegate all'attività produttiva, se vi si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, e se il contribuente dimostra l'avvenuto smaltimento a proprio carico. Lo ha chiarito la Cassazione, Sez. V civile, con l'ordinanza 1° maggio 2025, n. 11476, precisando che l'art. 1, comma 649, L. 147/2013 individua i suddetti requisiti. L'esenzione dalla parte variabile del tributo – ribadisce la Suprema Corte – richiede la prova, a carico dell'impresa, della sussistenza di tutte le condizioni normative. Non rileva, da sola, la natura di "magazzino" né l'ubicazione nell'area industriale.

La Corte ha dunque accolto il ricorso di un'impresa, cassando la sentenza della CTR Lazio che aveva assoggettato alla TARI alcuni magazzini strumentali all'attività produttiva senza considerare adeguatamente la documentazione offerta sulla scorta dei richiamati principi.

TARI

4.1.4.2.

L'esclusione dalla parte variabile della TARI dei magazzini industriali è condizionata alla prova dei rifiuti speciali.

**Cass. Civ., Sez. V,
Ord. 1° maggio 2025,
n. 11476**

Seguici
su tutti
i nostri
canali!



Collegati per non perdere news e aggiornamenti



@ambiente.legale



@ambientelegale



@AmbienteLegaleWeb



www.ambientelegale.it

ambiente legale

4.2.

SOMMARIO

- 4.2.3. Deliberazione n. 4 del 20 maggio 2025:
ancora semplificazioni e riordino dall'Albo
di *Chiara Fiore* 290

ALBO

“Deliberazione n. 4 del 20 maggio 2025: ancora semplificazioni e riordino dall'Albo”

di CHIARA FIORE

Avvocato - Studio Legale Ambientale Carissimi

ABSTRACT

Con la deliberazione n. 4 del 20 maggio del 2025 l'Albo nazionale gestori ambientali compie l'ennesimo passo verso il riordino e la semplificazione della materia.

Con la presente delibera infatti viene data attuazione alla norma ministeriale (art. 8, comma 2 di cui al DM 120 del 2014) che prevede una semplificazione tra i procedimenti amministrativi consentendo a chi ha le iscrizioni per le categorie conto terzi di procedere anche ai trasporti in conto proprio, senza richiedere ulteriori provvedimenti.

A seguito delle recenti novità la delibera riscrive così la disciplina abrogando le vecchie disposizioni.

IN SINTESI

- La deliberazione n. 4 del 20 maggio del 2025 dà attuazione all'art. 8 comma 2 del DM 120 del 2014;
- la stessa prevede a quali condizioni, sia in categoria 5 che in categoria 4, si possa procedere anche al trasporto dei propri rifiuti prodotti ovvero ai trasporti dei rifiuti commerciati o ai trasporti funzionali verso i propri impianti ;
- parimenti viene disciplinato a quali condizioni possa essere rilasciata una iscrizione in categoria 4 o 5 utilizzando dei mezzi immatricolati ad uso proprio o presi in locazione ad uso proprio

Deliberazione n. 4
del 20 maggio 2025: ancora
semplificazioni e riordino dall'Albo

1. Introduzione

L'Albo Nazionali Gestori Ambientali interviene ancora una volta per riordinare – a seguito degli interventi normativi – le categorie e le procedure di iscrizione.

La **Deliberazione n. 4 del 20 maggio 2025**, nello specifico, dà attuazione all'art. 8 comma 2 del DM 120 del 2014¹ il quale prevede che “*Fermo restando quanto previsto all'articolo 212, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto di merci, le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 consentono l'esercizio delle attività di cui alle categorie 2-bis e 3-bis se lo svolgimento di queste ultime attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri per l'applicazione della presente disposizione.*” Una disposizione, quindi, che prevede una semplificazione tra i procedimenti amministrativi consentendo a chi ha le iscrizioni per le categorie conto terzi di procedere anche ai trasporti in conto proprio, senza richiedere ulteriori provvedimenti.

Posto che la categoria 3 – bis è stata abrogata per l'effetto dell'art. 14-bis, commi 7 e 10 del d.lgs. 131 del 2024² convertito con modificazioni e della Circolare 3 del 25 novembre 2024³ e della Deliberazione del Comitato nazionale n. 4 del 19 dicembre 2024⁴, l'Albo ha così ridefinito i criteri per l'applicazione della disposizione ministeriale, abrogando anche le delibere n. 2 e n. 3 del 2015, con l'obiettivo di chiarire le tipologie di rifiuti trasportabili, semplificare le procedure di variazione delle iscrizioni.

2. I contenuti della delibera

La delibera, nello specifico, si articola in quattro

articoli principali, che definiscono i criteri per l'applicazione dell'articolo 8, comma 2, del D.M. n. 120/2014, con focus sulle attività di trasporto nelle categorie 4 e 5. Di seguito, i punti salienti:

ARTICOLO 1 – Categoria 5 (Trasporto di Rifiuti Speciali Pericolosi)

Le imprese iscritte in categoria 5 possono trasportare:

- Rifiuti speciali pericolosi, sia prodotti da terzi sia generati dall'impresa stessa (come produttore iniziale o nuovo produttore).
- Rifiuti speciali *non* pericolosi prodotti da terzi che generati dall'impresa (come produttore iniziale o nuovo produttore).
- Rifiuti, pericolosi e non pericolosi, di cui l'impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all'impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economica prevalente.

Non solo, sul punto la Deliberazione chiarisce a quali condizioni può essere utilizzato un mezzo immatricolato ad uso proprio o preso in locazione per uso proprio, per l'iscrizione in categoria 5 – abilitante quindi il trasporto dei rifiuti prodotti da terzi.

Nello specifico ciò può avvenire quando l'impresa risulti essere

- produttore iniziale
- nuovo produttore
- commerciante di tali rifiuti
- ovvero richieda l'iscrizione per trasporti funzionali all'impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente.

In tali casi nel provvedimento d'iscrizione o di va-

1 Recante “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”

2 Recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”. Nello specifico si fa riferimento all'articolo 14-bis “Art. 14-bis. Disposizioni urgenti per favorire il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - Procedure d'infrazione n. 2024/2142 e 2024/2097”, comma 7 “Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.” E comma 10 “I regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, e 31 maggio 2016, n. 121, sono abrogati”.

3 Circolare n. 3 del 25 novembre 2024 Legge 14 novembre 2024, n. 166 – Conversione con modificazioni del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 – Chiarimenti sull'applicazione dell'art. 14 bis (Abrogazione Categoria 3bis) - Pubblicata il 25/11/2024

4 Delibera n. 4 del 19 dicembre 2024 - Abrogazione della categoria 3-bis dell'Albo nazionale gestori ambientali - Pubblicata il 19/12/2024. Si fa notare che nella Delibera in commento nel presente contributo si fa riferimento alla Deliberazione n. 5. Ciò deve ritenersi un refuso.

ALBO

riazione dell'iscrizione è riportata l'attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l'autorizzazione o l'iscrizione degli impianti.

*

ARTICOLO 2 – Categoria 4 (Trasporto di Rifiuti Speciali Non Pericolosi)

L'articolo 2 ricostruisce il medesimo percorso per ciò che concerne la categoria abilitante il trasporto dei rifiuti non pericolosi.

Nello specifico, le imprese iscritte in categoria 4 possono trasportare:

- Rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da terzi o dall'impresa stessa (come produttore iniziale o nuovo produttore).
- Rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, di cui l'impresa risulta essere un produttore iniziale (in base dei criteri della categoria 2 – bis)
- Rifiuti speciali non pericolosi dei quali l'impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all'impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente

Anche in questo caso la norma chiarisce in quali casi possono essere rilasciate iscrizioni in categoria 4 utilizzando mesi immatricolati ad uso proprio o presi in locazione per uso proprio, e segnatamente quando l'impresa è

- produttore iniziale
- nuovo produttore
- commerciante di tali rifiuti
- ovvero richieda l'iscrizione per trasporti funzionali all'impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente.

Gli allegati alla Deliberazione contengono i moduli per chiedere le variazioni delle iscrizioni per coloro i quali sono già iscritti.

La delibera entra in vigore dalla data di pubblicazione (20 maggio 2025) e abroga:

- Deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015.
- Deliberazione n. 3 del 15 ottobre 2015.
- Deliberazione n. 5 del 19 dicembre 2024.

Tabella sintesi delle disposizioni principali

CATEGORIA	RIFIUTI TRASPORTABILI	REQUISITI PER VARIAZIONI	LIMITI QUANTITATIVI
5	Pericolosi (terzi/propri), non pericolosi (terzi/propri), correlati a commercio o a trasporto funzionale in impianto	Modello "B" + "Foglio Notizie N.1"	
4	Non pericolosi (terzi/propri), pericolosi (criteri cat. 2-bis), correlati a commercio o a trasporto funzionale in impianto	Modello "B" + "Foglio Notizie N.1"	30 kg o 30 l/giorno per rifiuti pericolosi

4.3.

SOMMARIO

- 4.3.3. Proposte di modifica al D.lgs. 231/2001: il *paper* di Assonime di Lucia Giulivi 294

“ Proposte di modifica al D.lgs. 231/2001: il paper di Assonime ”

di LUCIA GIULIVI

Avvocato - Studio Legale Ambientale Carissimi

ABSTRACT

Lo scorso 7 febbraio 2023 è stato istituito con decreto del Ministero della Giustizia il tavolo tecnico, composto da magistrati ed esperti della materia, avente ad oggetto la riforma della disciplina della responsabilità amministrativa per fatto reato degli enti di cui al d.lgs 231/2001.

L'intervento di revisione in programma risulta doveroso stante l'ampliamento costante e continuo delle fattispecie presupposto della responsabilità dell'ente che non ha portato con sé una verifica pensata e organica dell'intero *corpus* normativo.

Lo sprone che ha portato alla revisione complessiva del testo del decreto, di certo, è stato fornito dalla sempre maggiore attenzione a questo tipo di responsabilità nonché al fiorire di pronunce di legittimità che hanno riempito di contenuto molti istituti presenti nel d.lgs. 231/2001, interpretando il contesto socioculturale senza dubbio mutato dall'entrata in vigore della norma risalente ormai a 24 anni fa.

L'istituzione del tavolo, quindi, ha offerto l'occasione alle associazioni di categoria per redigere dei propri *position paper* volti a sollevare osservazioni e sollecitare riflessioni su alcuni *tasti dolenti* della disciplina 231.

IN SINTESI

- Lo scorso 7 febbraio 2023 è stato istituito con decreto del ministero della giustizia il tavolo tecnico per la riforma della disciplina della responsabilità amministrativa per fatto reato degli enti di cui al d.lgs 231/2001;
- tra i position paper redatti dalle associazioni che si sono espresse sul tema, risulta di particolare rilievo il documento redatto da Assonime;
- Assonime ha messo in luce i temi generali maggiormente controversi poggiando le proprie argomentazioni sui corollari delle ultime pronunce e in particolare sulla sentenza Impregilo;
- tra i temi lambiti dal documento di Assonime spicca la revisione dell'istituto della prescrizione, la proposta di abrogazione del requisito dell'elusione fraudolenta, la modifica del sistema sanzionatorio e cautelare (al fine di renderlo maggiormente tutelante della continuità aziendale) e l'introduzione di modelli 231 semplificati per la piccola impresa.

1. Premessa

Il D.Lgs. 231/2001 rappresenta lo strumento normativo mediante il quale un ente (impresa, cooperativa, associazione) può essere ritenuto responsabile sulla base di determinate condotte illecite poste in essere, a suo interesse o vantaggio, da parte di soggetti dipendenti o dotati di rappresentanza e autonomia decisionale, all'interno dell'organizzazione.

La norma prevede una esenzione da questa responsabilità per colpa di organizzazione nel caso in cui l'ente abbia efficacemente adottato -prima dell'illecito- strumenti organizzativi idonei a impedirne la realizzazione.

Questa responsabilità, dell'ente nel corso degli anni, dalla sua entrata in vigore ad oggi, ha subito importanti interventi interpretativi, tra i quali la sentenza Thyssen e, in tempi più recenti, la epocale sentenza Impregilo. Pronunce che hanno scardinato a poco a poco i concetti di colpa oggettiva (ipotizzata agli albori della responsabilità 231) o di inidoneità del modello per il sol fatto che il reato base (o presupposto) si fosse realizzato.

Tali modifiche sono state riprese dal *Position Paper* di Assonime quali punti di partenza per poter fare ulteriori passi in avanti a partire dal tavolo tecnico istituito dal Ministero della giustizia con Decreto del 7 febbraio 2025.

2. ASSONIME: il Position Papers 4/2025

L'associazione fra le società italiane per azioni ASSO-NIME sin dalle premesse del documento n. 4/2025 sulla riforma della disciplina della responsabilità degli enti *osservazioni e proposte*, muove le prime considerazioni critiche riguardo alla sproporzione esistente tra le scarse premialità connesse agli strumenti di legalità di cui al D.lgs. 231/2001 (adozione del Modello di organizzazione gestione e controllo e nomina dell'Organismo di Vigilanza) e la poca ragionevolezza e proporzionalità nell'individuazione della misura della pena da comminare all'ente.

Più in generale le proposte indicate da Assonime nel documento in parola si muovono secondo due linee principali:

1. La valorizzazione degli strumenti di *compliance* ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e di sistemi di controllo interno alla luce delle pronunce giurisprudenziali e degli orientamenti di dottrina prevalente;
2. Rimodulazione del sistema sanzionatorio e cautelare in base a principi di proporzionalità della pena.

Assonime, nel descrivere il percorso logico deduttivo che ha portato all'individuazione dei cardini su cui far ruotare le proprie proposte, ripercorre, nel primo paragrafo intitolato *osservazioni generali sugli interventi di riforma*, gli arresti giurisprudenziali maggiormente rilevanti per la responsabilità degli enti con particolare interesse per la sentenza Impregilo.

L'affastellarsi di pronunce di legittimità ha consentito di arrivare a delle "certezze" interpretative poi confluite nella chiarificatrice sentenza della Corte di Cassazione numero 23401 del 2021, Impregilo, che, ad oggi, non sono state esplicitate nel D.Lgs. 231/2001.

Si pensi a concetti quali gli elementi essenziali di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo efficace ma anche l'attribuzione dell'onere della prova in capo al Pubblico Ministero per reato base commesso dagli apicali¹ o ancora ai caratteri di una efficace vigilanza anche con OdV interno all'ente.

Dall'analisi dei concetti districati dalla giurisprudenza di legittimità e richiamati da Assonime, si individuano gli elementi principali su cui si fonda la proposta di revisione dell'associazione che sono elencati nel secondo paragrafo del paper 4/2025 e di seguito riportati:

1. La valorizzazione del Modello 231 in sede giudiziale.
2. La possibilità di ipotizzare una disciplina semplificata di prevenzione per le piccole imprese.
3. La prescrizione dell'illecito dell'ente questione senza dubbio spinosa in termini di lesione del principio della ragionevole durata del processo.
4. L'abrogazione del requisito dell'elusione fraudolenta.
5. La sproporzione nell'applicazione delle sanzioni 231 rispetto al trattamento sanzionatorio

1 Sull'onere della prova il Position Paper di Confindustria *prospettive di riforma della responsabilità "amministrativa" degli enti (disciplina 231)* del marzo 2025 riporta uno stralcio della sentenza Impregilo nella quale si precisa che la mancata adozione e inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione prefigurati dal legislatore non può essere elemento costitutivo della tipicità dell'illecito. "pertanto l'assenza del modello, la sua inidoneità o la sua inefficace attuazione non sono ex se elementi costitutivi dell'illecito dell'ente. [...] deve essere verificata una "colpa di organizzazione" dell'ente dimostrandosi che non sono stati predisposti accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reato del tipo di quello realizzato".

Dovrà quindi essere l'accusa a dimostrare la rimproverabilità all'ente della colpa di organizzazione.

D.LGS. 231/2001

penale anche con riguardo alle misure cautelari.

6. La valorizzazione delle buone condotte a seguito dell'istaurarsi del giudizio.

I sei punti del documento sono stati poi richiamati nel successivo paper rilasciato da ASSONIME n. 5/2025 del 10 febbraio 2025 redatto per le consultazioni e intitolato *Audizione presso il tavolo tecnico del Ministero della giustizia per la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231)*².

Assonime, nell'affrontare il primo dei temi posti sul tavolo, relativo alla giusta valorizzazione del Modello di organizzazione gestione e controllo, percorre una carrellata di adempimenti normativi aziendali afferenti agli ambiti più disparati.

L'elencazione normativa inizia dagli adeguati assetti di cui all'art 2086 c.c., per poi procedere ad operare richiami normativi ciascuno dei quali, di per sé, bastevole a impegnare differenti e molteplici aree operative all'interno di un'impresa.

Si pensi ai temi di antiriciclaggio, privacy, antitrust, salute e sicurezza sul lavoro, *ambiente* (aggiunto dalla scrivente essendo sempre dimenticato), antimafia, anticorruzione, whistleblowing, legge doganale e tributaria nonché gli schemi volontari UNI EN ISO anch'essi provvisti dei loro strumenti di pianificazione, programmazione e controllo in ottica di miglioramento continuo.

E quasi come se, giungendo al termine dell'elencazione di tutte queste norme fosse possibile sentirne il frastuono che riverbera in termini organizzativi, Assonime inserisce un concetto chiaro a tacitazione del rumore delle diverse norme:

“In questo contesto evolutivo la corporate compliance che si adegua ai migliori standard internazionali è lo strumento più efficace per il contrasto dell'illegalità all'interno dell'impresa. Il modello organizzativo 231 si pone in una posizione trasversale rispetto alle regole e alle funzioni del sistema aziendale nel suo complesso, incorporando e rafforzando presidi già

esistenti al suo interno.

Questo complessivo assetto organizzativo in funzione di prevenzione del rischio dovrebbe essere valorizzato in una prospettiva di riforma al fine di orientare il giudice nella più corretta valutazione delle misure preventive adottate dalla singola impresa per impedire la commissione di reati”.

Il concetto di trasversalità del Modello di organizzazione gestione e controllo non deve essere sottovalutato in quanto sebbene sia auspicabile prevedere un'ottimizzazione delle risorse e una circolarità dei documenti organizzativi rispetto alle tutele richieste dalle diverse discipline organizzative, non sempre si riesce a garantire una interrelazione sistemica.

È molto più frequente che ciascun documento di sistema rimanga isolato, seguendo esclusivamente le finalità richieste dallo schema normativo cui appartiene, rispetto alla redazione e adozione di strumenti organizzativi volti a rispondere a più schemi normativi, sebbene l'ottimizzazione dei documenti di gestione consentirebbe meno incertezze da parte dei dipendenti su quale sia la *best practice* aziendale. La *compliance* aziendale con approccio integrato consente di ottimizzare i controlli e le verifiche di legalità da parte delle risorse dedicate sebbene possa comportare uno sforzo iniziale maggiore in enti di piccole dimensioni.

E proprio parlando di difficoltà applicative del Modello 231 per le imprese di piccole dimensioni, Assonime nel documento in commento al secondo punto, propone un regime intermedio in imitazione di quanto previsto, per i modelli organizzativi, all'art 30 del D.Lgs. 81/2008.

L'articolo 30 del Testo Unico Sicurezza prevede al comma 5 che *“i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-ISO 45001 per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono esse-*

2 Il Paper 5/2025:

- al paragrafo 3 (*I limiti insuperabili in via giurisprudenziale*) richiama i concetti di prescrizione, elusione fraudolenta e regime sanzionatorio e cautelare.
- al paragrafo 4 affronta il regime di specialità per le piccole imprese e
- al paragrafo 5 elenca *le interazioni con altre discipline dell'ordinamento* (societario, codice appalti e regimi di sostenibilità).

Il paper n. 5 di Assonime, quindi, rimanda ai punti focali già descritti nel paper n. 4, concentrando maggiormente l'attenzione sul sistema degli incentivi e sulla corretta valutazione dell'idoneità del Modello 231 anche in ragione di quanto emerso dalla già citata sentenza Impregilo.

Assonime inoltre accorpa in un unico paragrafo le tematiche di prescrizione, elusione fraudolenta e regime sanzionatorio e cautelare individuandoli come *limiti insuperabili in via giurisprudenziale* tutti elementi individuati come assestanti nel paper 4/2025.

re indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6". L'applicazione di strumenti semplificati, in base al citato articolo 30 del TUS, è introdotta da Assonime quale esempio di adozione calmierata del Modello di organizzazione gestione e controllo così come previsto nello stesso Testo Unico Sicurezza all'art 30 comma 1.

Con ciò ad esprimere quale posizione dell'associazione quella di prevedere dei "modelli semplificati" per le piccole imprese e non di escludere le stesse dall'applicazione della disciplina 231.

Le considerazioni in parola, ad avviso di chi scrive, passano necessariamente per la richiesta di dettagliare, con maggior puntualità, il contenuto dei Modelli di organizzazione gestione e controllo, rispondenti alle esigenze di prevenzione di cui all'odierno articolo 6 del D.Lgs. 231/2001.

La proposta risulta coerente con le disposizioni volontarie presenti nel VSME alternativo rispetto all'applicazione della CSRD e dedicato alle piccole e medie imprese non quotate³ ma anche con riguardo alla normativa privacy sebbene non possa tacersi che il Modello standardizzato possa diventare un mero adempimento formale.

Il terzo tema trattato dall'Associazione riguarda il regime della prescrizione, argomento che è stato oggetto di questa rivista⁴ in una nota a sentenza del 2021, avente ad oggetto la disamina sulla interruzione della prescrizione e la corretta interpretazione del comma 4 dell'art. 22 (prescrizione)⁵ del d. Lgs. 231/2001.

Il comma 4 dell'art 22 del Decreto 231 richiama, quindi, il concetto di prescrizione civilistica, diversamente da quanto effettuato dai precedenti commi 2 e 3 del medesimo articolo 22 del Decreto, che rimandano a previsioni penalistiche tra le quali l'art. 160 (Interruzione del corso della prescrizione) c.p., comma 3, dove viene stabilito che "La prescrizio-

ne interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione [...]".

La speciale disciplina prescrittiva relativa all'ente risulta maggiormente afflittiva e meno garantista rispetto alla prescrizione dell'illecito della persona fisica su cui la responsabilità dell'ente si fonda. In questo senso, scrive Assonime, "mentre per il reato lo Stato rinuncia a perseguire la propria pretesa punitiva nei confronti della persona fisica quando sia trascorso un termine tale da far ritenere cessato l'allarme sociale e impercorribile la funzione rieducativa della pena, il processo volto ad accertare la responsabilità amministrativa dell'ente proseguirà oltre fino alla sentenza definitiva a prescindere dal momento in cui tale evento accadrà".

A fronte dell'importante divario tra il regime della prescrizione nei confronti delle persone fisiche e quello relativo all'ente, non può che concordarsi con Assonime sulla necessità di revisionare l'istituto in parola coordinando le due tipologie di responsabilità autonome ma innegabilmente interconnesse.

Il tema della prescrizione è stato trattato altresì nel Position Paper di Confindustria *prospettive di riforma della responsabilità "amministrativa" degli enti (disciplina 231)* del marzo 2025. Confindustria tratta il tema sottolineando l'applicazione strumentale, per interrompere il decorso della prescrizione, delle misure cautelari⁶ con conseguente lesione delle garanzie processuali per l'ente.

Assonime e Confindustria, quindi, remano nella stessa direzione con riguardo alla riforma dell'istituto della prescrizione nei confronti dell'ente sottolineando la sproporzione legata alla differente normativa di base.

Il quarto tema trattato da Assonime riguarda l'eliminazione dell'elusione fraudolenta disposta dal dettato dell'art 6 comma 1 lettera c del D.lgs. 231/2001.

Il concetto espresso da Assonime riguarda la presun-

3 Sia consentito il rimando a *Ambiente Legale Digesta* di L. Giulivi "EFRAG e il parere tecnico sul VSME: Un passo verso la sostenibilità per le PMI non quotate".

4 Cfr. in *Ambiente Legale Digesta* di G. Catini "la prescrizione nel D. Lgs. 231/2001: tra illecito e sanzioni" nota alla sentenza della Corte di Cassazione 19 agosto 2021 n. 31854.

5 Art. 22 (prescrizione) comma 4 del D.lgs. 231/2001: "Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio".

6 Cfr. art. 59 (contestazione dell'illecito amministrativo) del D.lgs. 231/2001 richiamato dall'art 22 (commi 2 e 4) come causa di interruzione della prescrizione: "1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.

2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, benenziazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con bindicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova".

Sul tema si veda <https://www.ambientelegale.it/quesito/quando-si-prescrive-lillecito-amministrativo-dellente-della-specie-di-cui-allart-25-undecies-del-d-lgs-231>

D.LGS. 231/2001

zione di colpevolezza dell'ente legata alla elusione fraudolenta in quanto nel caso di reato commesso da soggetti apicali, è posto in capo all'ente l'onere di provare che l'autore dell'illecito situato in posizione di responsabilità nell'ente abbia agito con condotta ingannevole nei confronti dell'organizzazione.

La revisione di tale disposto muove quindi dal ribaltamento dell'onere della prova, anche al fine di creare un allineamento sia con il principio di presunzione d'innocenza che con riguardo ai presupposti della responsabilità dell'ente nel caso in cui a commettere il reato base sia stato un dipendente.

In questo secondo caso, infatti, sarà sufficiente acclearare le mancanze dell'organizzazione legate all'omessa vigilanza e all'inadeguatezza del Modello di organizzazione gestione e controllo per attestare la responsabilità dell'ente.

Se con il quarto punto di modifica Assonime volge lo sguardo all'onere della prova nel processo, la quinta proposta di revisione si focalizza sul sistema sanzionatorio e specificatamente:

- sulla quantificazione dei limiti edittali,
- sulla necessità di dettagliare con maggiori criteri essenziali l'applicazione delle sanzioni interdittive nonché
- sulla opportunità di vincolare il sequestro preventivo di cui all'art. 53 del D.lgs. 231/2001 alla presenza di gravi indizi di responsabilità.

Quanto al primo punto, la proposta di Assonime, di individuare criteri di adeguatezza e proporzionalità cui commisurare le sanzioni pecuniarie nei confronti di enti di piccole dimensioni.

Ad oggi invero le sanzioni pecuniarie vengono quantificate in base alla gravità del fatto e alle condizioni economiche dell'ente⁷ senza avere in considerazione le dimensioni dell'ente. A tal proposito appare opportuno richiamare la Legge di Delegazione europea 2024 di cui si è avuto modo di scrivere in questa rivista⁸.

La legge di Delegazione ha infatti preso atto, nell'articolo 9 di recepimento della Direttiva UE 2024/1203 (la direttiva vigente dal 20 maggio 2024 e che gli Stati membri sono tenuti a recepire entro il 21 maggio 2026), delle modifiche da apportare al D.Lgs. 231/2001 con riguardo al quadro sanzionatorio relativo alla responsabilità degli enti connessa a reati ambientali⁹ inasprendone i contenuti e vincolando gli importi al fatturato mondiale.

Risulta quindi necessario recepire la direttiva europea che va nel senso di prevedere delle sanzioni economiche commisurate sempre di più agli aspetti economici dell'azienda e non anche alle sue dimensioni. Quanto alle sanzioni interdittive, invece, Assonime evidenzia l'irragionevolezza e la pericolosità dei risvolti applicativi delle sanzioni interdittive in veste di misure cautelari.

7 Cfr. art. 11 (Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria) D.lgs. 231/2001 "1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire duecentomila".

8 Cfr Ambiente Legale Digesta n. 2 Marzo-Aprile 2025 di L. Giulivi "Novità ambientali della Legge di Delegazione europea 2024" sezione 1.9. aggiornamento.

9 Cfr Ambiente Legale Digesta n. 2 Marzo-Aprile 2025 di L. Giulivi "Novità ambientali della Legge di Delegazione europea 2024" sezione 1.9. aggiornamento : "Le soglie sanzionatorie inoltre vengono notevolmente innalzate prevedendo sanzioni per reati ambientali specificatamente indicati nella direttiva 1203, "sanzioni pecuniarie penali o non penali, sulla base di due metodi sanzionatori alternativi basati su importi fissi compresi tra 24 e 40 milioni di euro e sul fatturato totale annuo mondiale della persona giuridica destinataria della sanzione" prevedendo altresì sanzioni soglia in misura alternativa del 3 e del 5 per cento del fatturato mondiale totale a seconda della condotta anti-giuridica verificatasi.

Accanto alle sanzioni pecuniarie, l'articolo 7 della Direttiva di prossimo recepimento richiamata nella Legge di Delegazione europea 2024, prevede inoltre l'applicazione di sanzioni penali o misure penali o non penali che possono includere:

- "ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo, in caso di danno reversibile;
- risarcire il danno all'ambiente, in caso di danno irreversibile o se l'autore del reato non è in grado di procedere a tale ripristino;
- l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;
- l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni, concessioni e licenze;
- l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;
- il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato al reato in questione;

Sul punto l'argomentazione è cristallina, se una misura cautelare deve essere letta come lo strumento mediante il quale si attuano delle precauzioni volte a non vanificare la tutela penale nelle more del processo, una misura cautelare interdittiva potrebbe comportare la morte prematura dell'azienda a causa dei contraccolpi economici e reputazionali ad essa connessi.

Dello stesso avviso pare essere Confindustria che nel paragrafo dedicato alle *sanzioni interdittive e misure cautelari* del position paper del Marzo 2025, argomenta quattro punti cardine di riforma sul tema:

- imporre al giudice una valutazione anche di parametri soggettivi quali “*capacità patrimoniale, dimensioni, solidità economica finanziaria dell'ente*” dati i *danni reputazionali* che “*l'applicazione di tali misure [ndr interdittive] può determinare in capo agli enti, con effetti spesso fortemente penalizzanti e non reversibili*”
- l'inserimento di parametri applicativi soggettivi, come appena descritti, anche per l'applicazione delle sanzioni interdittive in via cautelare.

- L'applicazione dei parametri soggettivi già precisati anche per l'applicazione del sequestro preventivo e del sequestro conservativo.
- L'inserimento del *periculum in mora* tra i requisiti essenziali per l'applicazione di misure cautelari nei confronti dell'ente sebbene la norma faccia rimando esclusivamente a indizi di colpevolezza.

Assonime conclude le proprie osservazioni al D.Lgs. 231/2001 con un commento sul ravvedimento compiuto dall'ente e sulle buone prassi adottate dallo stesso. Ed invero, se alcuni reati prevedono la possibilità di adempiere a determinate prescrizioni come messa alla prova per estinguere il reato, risulta opportuno prevedere detta facoltà per tutti i reati per i quali sono applicabili le sanzioni interdittive.

Detta conclusione risulta in linea con la valutazione organica delle varie previsioni normative del nostro ordinamento giuridico non potendo prevedere trattamenti deflattivi diversi rispetto all'adozione di misure organizzative virtuose (c.d. di *self cleaning*) per mitigare il rischio reato verificatosi.

- *l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;*
- *provvedimenti giudiziari di scioglimento;*
- *la chiusura delle sedi usate per commettere il reato;*
- *l'obbligo di istituire sistemi di dovuta diligenza per rafforzare il rispetto delle norme ambientali;*
- *laddove vi sia un pubblico interesse, la pubblicazione integrale o parziale della decisione giudiziaria relativa al reato commesso e alle sanzioni o misure imposte, fatte salve le norme in materia di tutela della vita privata e di protezione dei dati personali*” [ndr Art. 29 *sexies* (Autorizzazione integrata ambientale) D.Lgs. 152/2006 comma 9 *quinquies*].

Le misure richiamate risultano ulteriori e maggiormente impattanti rispetto alle sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. 231/2001 art. 9 potendo, tra le tante, obbligare una persona giuridica anche a adottare il modello di organizzazione gestione e controllo (c.d. sistema di dovuta diligenza per rafforzare il rispetto delle norme ambientali)”.

VUOI AVERE ACCESSO ILLIMITATO A TUTTA L'OFFERTA EDITORIALE E FORMATIVA DI AMBIENTE LEGALE? SCEGLI OPEN ACCESS

SCEGLI L'ABBONAMENTO

OPEN ACCESS

ACCESSO ILLIMITATO A TUTTI I NOSTRI CONTENUTI EDITORIALI E FORMATIVI:

ARTICOLI, NEWS, MASSIME, VIDEOARTICOLI, QUESITI, WEBINAR, VIDEOCORSI, LABORATORI PRATICI, TAVOLE ROTONDE, DIRETTE STREAMING ...E MOLTO ALTRO!

ambiente legale

ABBONATI!

Con **OPEN ACCESS** hai accesso completo e senza limiti per te e per la tua azienda a tutta l'offerta editoriale e formativa di Ambiente Legale contenuta negli abbonamenti **CONTENT** e **ACADEMY**: disponibili per te come e quando vuoi rivista bimestrale online, articoli, videoarticoli, videonews, quesiti, massime e approfondimenti oltre a **webinar**, **tavole rotonde** e **laboratori pratici in diretta streaming** su tre canali tematici dedicati a **ambiente e rifiuti**, **appalti e terzo settore** e **responsabilità e 231**.

SCOPRI GLI ALTRI ABBONAMENTI

CONTENT

Accesso illimitato per te e per la tua azienda a tutta la nostra **offerta editoriale**: rivista bimestrale online, articoli, videoarticoli, videonews, quesiti e molto altro, pubblicati ogni giorno sul sito di *Ambiente Legale*.

ACADEMY

Webinar, videocorsi, tavole rotonde e laboratori pratici in diretta streaming: tutta la formazione ambientale di *Ambiente Legale* disponibile senza limiti per te e la tua azienda. Formati con noi!

4.4.

SOMMARIO

- 4.4.2. **RENTRI: le ultime novità**
di *Chiara Fiore* 302

RENTRI

rubriche

“RENTRI: le ultime novità”

di **CHIARA FIORE**

Avvocato - *Studio Legale Ambientale Carissimi*

ABSTRACT

Il 15 giugno si è aperta la seconda fase di iscrizione al RENTRI che terminerà il 14 agosto 2025.

Nel frattempo dal sito del RENTRI viene reso noto un nuovo rilascio della piattaforma e il rilascio della piattaforma di accreditamento degli enti di controllo.

La sezione schede informative viene inoltre costantemente aggiornata a supporto degli operatori sia in fase di iscrizione che di utilizzo dei nuovi modelli.

IN SINTESI

- A partire dal 15 giugno e fino al 14 agosto 2025 i produttori di rifiuti pericolosi e i produttori di rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività artigianali, industriali, trattamento rifiuti e delle acque tra 10 e 50 dipendenti dovranno iscriversi al RENTRI e digitalizzare il registro cronologico di carico e scarico;
- nel frattempo sono state pubblicate diverse novità nel portale che riguardano un nuovo rilascio della piattaforma con dei miglioramenti che ne agevolano l'usabilità;
- è stata rilasciata altresì la piattaforma per l'accesso degli enti di controllo per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali

TRACCIABILITÀ

1. Introduzione

Il 15 giugno si è aperta la seconda fase di iscrizione al RENTRI.

A partire infatti dal 15 giugno 2025 e fino al 14 agosto del 2025 i produttori di rifiuti pericolosi e i produttori di rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività artigianali, industriali, trattamento rifiuti e delle acque tra 10 e 50 dipendenti dovranno:

- Iscrivere al RENTRI;
- Digitalizzare il registro cronologico di carico e scarico (il nuovo format invece è in vigore a partire dal 13 febbraio 2025);
- Trasmettere i dati al RENTRI (a partire dal mese successivo dalla data della prima annotazione);
- Pagare il contributo annuale (al momento dell'iscrizione).

Nulla cambia, invece, per quanto riguarda il FIR, il cui format è in vigore a partire dal 13 febbraio 2025 ma che sarà digitalizzato per tutti i soggetti obbligati a partire dal 13 febbraio 2026.

Una partenza questa che non dovrebbe destare particolari problematiche posto che, gli operatori obbligati ad avviare la digitalizzazione risulteranno agevolati dai chiarimenti nel corso del tempo pubblicati dal RENTRI a seguito dell'avvio del primo scaglione il 13 febbraio 2025.

Con il presente contributo, si vogliono quindi mettere in luce le ultime novità per affrontare la seconda ondata di iscrizione e l'operatività con il supporto di tutti gli strumenti messi a disposizione dal sistema.

2. Il nuovo rilascio della piattaforma

In prima battuta si segnala che in data 4 giugno è stato effettuato un nuovo rilascio per la piattaforma RENTRI¹.

Le principali novità hanno riguardato

- **Le pratiche di variazione per cancellazione UL.** Nello specifico sono state apportate modifiche per gestire correttamente la cancellazione dell'Unità Locale (UL). A seguito di tali modifiche, l'operatore, anche dopo la cancellazione della UL, potrà consultare le operazioni chiuse e trasmesse. Al contrario, non potrà procedere con ulteriori vidimazioni, aperture dei registri

e formulari e ulteriori operazioni. Si potranno altresì cancellare tutte le UL iscritte.

- **Restituzione copia FIR cartaceo.** Sono state migliorate le didascalie per chiarire a quali soggetti deve essere restituita la copia.
- **Chiusura del registro cronologico di carico e scarico.** Sono stati implementati controlli per impedire la chiusura di un registro gestito con i servizi di supporto se non sono stati ancora trasmessi i dati al RENTRI.
- **Consultazione delle registrazioni trasmesse al RENTRI.** È stata migliorata la visualizzazione per allinearla al layout dei servizi di supporto.
- **Servizi di supporto / Registri.** Sono state migliorate alcune specifiche quali
 - evidenziata l'informazione relativa alla compilazione dell'esito del conferimento;
 - arricchite le informazioni delle registrazioni contenute nel file .xls;
 - migliorata la selezione multipla delle registrazioni nel campo "Riferimento operazione" (campo 5 del modello di registro cronologico di carico e scarico);
 - aggiunto un avviso per segnalare all'utente la presenza di registrazioni ancora da trasmettere, anche se i termini risultano scaduti.

3. Procedura accreditamento degli enti di controllo

In data 14 maggio, inoltre, è stata pubblicata la notizia del rilascio della piattaforma dell'accreditamento degli enti di controllo².

A tal proposito si ricorda che in base all'articolo 19, comma 4 del Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59, viene previsto che *"Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica mette a disposizione, in modalità telematica, le informazioni contenute nel RENTRI ad altri enti, amministrazioni e organi di controllo, previamente accreditati presso il RENTRI per l'espletamento delle proprie attività istituzionali."*

Con il Decreto Direttoriale n. 255 del 12 dicembre 2024 già erano state date le prime informazioni per consentire tale accesso.

In prima battuta il Decreto prevede gli enti che a titolo esemplificativo, e non esaustivo, possono chiedere

1 Cfr. News pubblicata nel sito del RENTRI in data 11 giugno 2025 <https://www.rentri.gov.it/news/nuovo-rilascio-per-la-piattaforma-rentri>

2 <https://www.rentri.gov.it/news/procedura-per-l-accreditamento-degli-enti-delle-amministrazioni-e-degli-organ-di-controllo>

TRACCIABILITÀ

l'accreditamento per accedere alle informazioni, e segnatamente:

- a. Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- b. Albo nazionale gestori ambientali e Sezioni Regionali;
- c. Altri ministeri: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Ministero delle Imprese e del
- d. Made in Italy, Ministero degli Interni;
- e. Organi di controllo: Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia di Stato, Agenzia-delle Dogane, Guardia Costiera;
- f. Organi di controllo locale: Polizia Municipale;
- g. Regioni, Province e città metropolitane;
- h. Ispra e Agenzie regionali e provinciali protezioni ambiente;
- i. Camere di commercio.

La tipologia di informazioni alle quali ogni ente è abilitato ad accedere

- Sezione anagrafica
 - Informazioni anagrafiche sugli operatori iscritti
 - Informazioni sui delegati
- Sezione Tracciabilità
- Informazioni amministrative (per singolo operatore/ unità locale)
 - Informazioni sui registri (per singolo operatore/ unità locale)
 - Informazioni sui FIR (per singolo operatore/ unità locale)
- Sezione statistica
 - Elaborazioni statistiche standard
 - e il territorio- Per quanto riguarda il territorio, l'ente potrà avere accesso a informazioni a livello nazionale oppure regionale, in funzione delle specifiche competenze.

Sul portale RENTRI (<https://www.rentri.gov.it/area-enti>) è quindi ora disponibile la procedura per l'accreditamento degli Enti, delle Amministrazioni e degli Organi di Controllo gestita esclusivamente in modalità telematica.

4. Le nuove schede informative

Da ultimo, nel sito del RENTRI è possibile trovare una tutta una serie di schede informative che possano accompagnare le imprese nell'operatività, dall'iscrizione all'utilizzo del registro e del formulario.

Si segnala che nel mese di giugno sono state pubblicate tutta una serie di schede informative riguardanti la sezione anagrafica dell'impresa quali a titolo esemplificativo

- Variazione di un indirizzo a seguito di aggiornamento della toponomastica (<https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?localizing=YXJ0aWNsZSxONDE2MDcsLA==&idProduct=RENTRI&userRole=rentriud>)
- Inserimento di una nuova attività svolta nell'unità locale o cancellazione di un'attività precedentemente inserita (<https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?localizing=YXJ0aWNsZSxONDE2MDYsLA==&idProduct=RENTRI&userRole=rentriud>)
- Variazione del rappresentante dell'operatore (<https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?localizing=YXJ0aWNsZSxONDE2MDgsLA==&idProduct=RENTRI&userRole=rentriud>)
- Variazione di un'autorizzazione per attività di recupero o smaltimento rifiuti (<https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?localizing=YXJ0aWNsZSxONDE2MDUsLA==&idProduct=RENTRI&userRole=rentriud>)
- Variazione dell'autorizzazione per l'attività di raccolta e trasporto rifiuti o di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione o di gestione del centro di raccolta (<https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?localizing=YXJ0aWNsZSxONDE2MDQsLA==&idProduct=RENTRI&userRole=rentriud>)
- Variazione della ragione sociale (<https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?localizing=YXJ0aWNsZSxONDE2MDMsLA==&idProduct=RENTRI&userRole=rentriud>)

CONCLUSIONI

Ormai il RENTRI non è più una novità, ma una realtà sempre più consolidata per gli operatori.

Manca davvero poco per chiudere il cerchio e dire che questa rivoluzione sia arrivata al termine. Ora la vera sfida sarà la digitalizzazione del Formulario di Identificazione dei rifiuti e comprendere come questi dati verranno valutati ed utilizzati.

Sarà altresì interessante comprendere come verranno esperiti i primi controlli da parte degli enti e quanti accessi verranno effettuati.

Un mondo di informazioni
a portata di *click*



ambiente legale
CONSULENZA E SERVIZI PER L'AMBIENTE

www.ambientelegale.it

Milano	02.87366838
Bologna	051.0353030
Padova	049.8963285
Roma	06.94443170
Terni	0744.400738